

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

442° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 4
3 ^a - Affari esteri	» 10
4 ^a - Difesa	» 17
5 ^a - Bilancio	» 29
6 ^a - Finanze e tesoro	» 38
7 ^a - Istruzione	» 41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 75
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 100
10 ^a - Industria	» 101
11 ^a - Lavoro	» 103
12 ^a - Igiene e sanità	» 108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 115
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 122

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 131
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	» 137
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 138
Per l'infanzia	» 139
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	» 143
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia	» 145

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 150
14 ^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri	» 158

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 159
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

400^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE ricorda che per la seduta di oggi era prevista la trattazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2561 e connessi (istituzione della provincia di Monza e della Brianza), nn. 2562 e connessi (istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani) e nn. 2563 e connessi (istituzione della provincia di Fermo): nondimeno, la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, il rappresentante del Governo si trova nell'impossibilità di partecipare alla seduta in corso e il numero molto elevato di emendamenti non consentirebbe comunque di concludere l'esame in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta anti-meridiana di domani, come previsto nel calendario dei lavori del Senato. Per tali ragioni, propone di non procedere nell'esame dei citati disegni di legge, riservandosi di riferire all'Assemblea, in qualità di Presidente della Commissione, sui lavori svolti sinora a tale riguardo.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

339^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1544) DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio 2004.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge in titolo e già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO modifica l'emendamento 1.3 riformulandolo nell'emendamento 1.3 (testo 2), nonché l'emendamento 1.0.3 riformulandolo nell'emendamento 1.0.3 (testo 2).

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale, con riferimento agli emendamenti testé riformulati, manifesta perplessità sia sull'utilizzazione della parola «contro» per indicare la persona in danno della quale è commesso il reato, sia sulla previsione con cui si esclude la possibilità che, nelle ipotesi considerate, le circostanze attenuanti generiche siano considerate equivalenti o prevalenti.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che l'espressione «contro la persona» ha un precedente codicistico, che egli ritiene risolutivo di qualsiasi possibile dubbio, proprio nell'articolo 61 del codice penale, mentre la previsione in tema di circostanze attenuanti generiche ha anch'essa un precedente legislativo, in particolare nel comma 3 dell'articolo 291-*ter*

del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, come introdotto dalla legge n. 92 del 2001 approvata nella parte finale della scorsa legislatura.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) rileva senz'altro un miglioramento nella riformulazione proposta per l'emendamento 1.3, soprattutto per ciò che concerne la sostituzione del limite di sessantacinque anni con quello di settanta anni di età. Rimane comunque, a suo avviso, preferibile un'impostazione diversa come quella sottesa ai suoi emendamenti 1.8 e 1.9 nei quali si fa riferimento non a un limite di età, ma a un dato di tipo qualitativo rappresentato dalla circostanza che il fatto è stato commesso in danno di persona che, a causa dell'età avanzata, versa in situazione di particolare vulnerabilità o soggezione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 gli sembrano preferibili anche perché essi hanno una portata più generale, mentre la scelta di limitare l'intervento ai soli reati di furto, truffa e appropriazione indebita si presta all'obiezione di dimenticare altre ipotesi delittuose per le quali la circostanza dell'età della persona offesa potrebbe, nella prospettiva del disegno di legge in titolo, giustificare un aumento della pena.

Perplessità suscita infine, anche a suo avviso, la norma sulle circostanze attenuanti generiche soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui queste concorrono con circostanze aggravanti non ad effetto speciale.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che il riferimento a un limite di età precisamente individuato è frutto di una scelta consapevole finalizzata a definire i contenuti della norma in modo immediatamente percepibile e insuscettibile di determinare incertezze o oscillazioni sul piano interpretativo.

Dopo un intervento della senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) – che propone una riformulazione volta a conciliare l'emendamento 1.3 (testo 2) con il suggerimento avanzato dal senatore Fassone nel senso di fare riferimento a un dato di tipo qualitativo – prende la parola il senatore ZICONE (*FI*) il quale si dichiara sostanzialmente favorevole all'impostazione sottesa all'emendamento 1.3 (testo 2) ritenendo che la stessa sia l'unica coerente rispetto all'esigenza di politica criminale dalla quale nasce il disegno di legge in titolo, esigenza che si sostanzia nella necessità di rafforzare l'azione di contrasto di alcuni reati che, nell'esperienza concreta, sempre più spesso sono posti in essere nei confronti di persone anziane.

Segue un breve intervento del senatore GUBETTI (*FI*) che si chiede se, in luogo di far riferimento ai tre specifici reati considerati nell'emendamento 1.3 (testo 2), non sia preferibile, al riguardo, un intervento nel senso delineato dal senatore Fassone.

Il senatore CALVI (*DS-U*) comprende le ragioni che sono all'origine del disegno di legge e della riformulazione proposta dal presidente Antonino Caruso, ma ritiene che le modifiche prospettate si inseriscano in

modo del tutto incoerente nell'attuale impianto codicistico. In proposito non può non rilevarsi come la disciplina delle circostanze sia uno dei temi più delicati nell'assetto della materia penale sostanziale e come esso sia al centro del dibattito riformatore; ciò però conferma vieppiù la necessità di affrontare queste tematiche in una prospettiva organica e di carattere sistematico.

Il relatore FEDERICI (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3 (testo 2) e 1.0.3 (testo 2) e parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

Il sottosegretario di Stato il sottosegretario VALENTINO si esprime in senso conforme al relatore.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1, di contenuto identico all'emendamento 1.2.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) chiede che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.3 (testo 2), nel senso di porre in votazione prima la parte corrispondente al comma 1 di tale emendamento, quindi la parte corrispondente al comma 2, limitatamente alla lettera a), ed infine la restante parte dell'emendamento. Qualora tale richiesta sia accolta, annuncia il voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento – dichiarando di condividere anche alla luce del dibattito fin qui svoltosi la previsione di una circostanza aggravante ancorata all'età con riferimento specifico al solo reato di truffa – mentre il voto sarà naturalmente contrario sulle altre due parti dell'emendamento.

Il presidente Antonino CARUSO dispone che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.3 (testo 2) nel senso proposto dal senatore Zancan.

Il senatore CALVI (*DS-U*), a nome del suo gruppo annuncia anche egli il voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 1.3 (testo 2).

Poste separatamente ai voti sono approvate: la prima, la seconda e la terza parte dell'emendamento 1.3 (testo 2). Posto ai voti è poi approvato l'emendamento nel suo complesso.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge e assorbiti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Posto ai voti è, quindi, approvato l'emendamento 1.0.3 (testo 2), dopo che il presidente Antonino Caruso ha informato la Commissione

che su di esso la 5^a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo.

Dopo che il senatore BUCCIERO (AN) ha annunciato il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Federici a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1544

Art. 1.

1.3 (testo 2)

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

"5-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta"

2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con la circostanza aggravante di cui al n. 5-bis del primo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad essa e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta";

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al secondo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

3. All'articolo 646 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dopo le parole: «deposito necessario» sono inserite le altre «ovvero se il fatto è commesso contro persona che ha compiuto gli anni settanta»;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggra-

vanti di cui al comma precedente, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

1.0.3 (testo 2)

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, lettera *d*), della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi incluse le azioni di prevenzione, che possono essere oggetto di apposite campagne informative promosse dai Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali a valere anche sulle risorse di cui all'articolo 14, in relazione a quanto previsto dagli articoli 625, n. 5-bis, 640, n. 1-bis e 646, secondo comma, del codice penale"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

184^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 14,55.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario MANTICA, rispondendo contestualmente alle interrogazioni nn. 3-01505 e 3-01553 rileva come il Ministero degli Esteri abbia sempre considerato con estremo favore ed attenzione le iniziative solidaristiche di accoglienza dei minori bielorusi, sviluppate nell'ambito dei programmi di risanamento post-Chernobyl approvati dal competente Comitato per i Minori Stranieri.

Per quanto riguarda i criteri di accoglienza dei minori per l'anno 2004, ricorda che essi sono stati deliberati dal Comitato Minori Stranieri in data 17 dicembre 2003 e non risulta che prevedano la rotazione per interpreti ed accompagnatori. Per questi ultimi, è richiesta una conoscenza della lingua italiana ed il loro numero dovrà essere di uno ogni venticinque bambini.

Evidenzia altresì che l'apposizione della cosiddetta apostilla sulla documentazione di assenso all'espatrio rilasciata dai genitori o tutori del bambino è prevista dalla normativa italiana in materia di visti di ingresso e si fonda sulle disposizioni in vigore per gli atti formati all'estero: essa non può, quindi, essere disattesa in sede applicativa ma dovrebbe eventualmente formare oggetto di una modifica normativa della regolamentazione che la prevede. La presentazione dell'atto di nascita del minore non deriva invece da una espressa previsione normativa: essa può quindi essere omessa, purché nell'atto di assenso risulti il nome e la data di na-

scita del minore: per questa ragione – al fine di semplificare le procedure – sono state impartite adeguate istruzioni all'ambasciata italiana a Minsk.

Aggiunge che tale approccio è d'altra parte coerente con l'azione svolta dal Ministero degli Esteri per l'introduzione, da parte del Comitato Minori Stranieri, di nuove linee guida in materia di accoglienza temporanea: si è così consentita una migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità di famiglie, associazioni ed enti promotori dei programmi, e del ruolo delle rappresentanze diplomatiche e consolari. In questo modo è stata avviata una semplificazione delle procedure ed un alleggerimento della documentazione da produrre. Sottolinea inoltre che l'apposizione dell'apostilla tiene conto delle esigenze di tutela dei minori, in un'ottica di trasparenza della documentazione e delle relative procedure di acquisizione in modo da evitare che le iniziative a loro rivolte possano essere oggetto di speculazioni od illeciti.

Per facilitare il regolare svolgimento dei programmi di accoglienza previsti per la prossima estate, il Ministero degli Esteri ha inteso introdurre un periodo transitorio durante il quale, per la concessione del visto, sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione delle autorità bielorusse competenti, in cui si attesta che è stato acquisito l'assenso parentale o di chi esercita la tutela. Semplicemente sulla base di tale comunicazione e dell'avvenuta autorizzazione del programma da parte del Comitato per i minori stranieri, l'ambasciata procederà quindi al rilascio del visto di ingresso. Precisa che di questa procedura facilitata sono stati informati gli enti solidaristici che curano i progetti di risanamento post-Chernobyl, sottolineando che potranno avvalersene i gruppi di minori bielorusi la cui partenza è prevista entro il 31 agosto prossimo.

Nella stessa ottica di attenzione non è stato trascurato il fatto che i costi di tali iniziative di accoglienza, per il loro carattere solidaristico, sono interamente sostenuti dalle famiglie italiane: per questa ragione la nostra ambasciata a Minsk è stata incaricata di richiedere alle autorità bielorusse che l'apposizione delle apostille sugli atti di assenso possa avvenire senza spesa per i richiedenti, prospettando, nel contempo, la necessità di adeguare alle procedure richieste nell'interesse del minore le strutture locali competenti.

A suo parere, le misure concrete citate testimoniano l'attenzione con cui il Ministero degli Esteri intende seguire questa problematica: si continuerà pertanto a monitorare con particolare cura l'applicazione delle procedure in questione, in stretto coordinamento con l'ambasciata a Minsk e con le principali associazioni interessate ai progetti di accoglienza; il proseguimento e l'ulteriore sviluppo delle iniziative di solidarietà in favore dei bambini bielorusi generosamente promosse dall'Italia costituisce, infatti, un obiettivo di grande significato umanitario ed etico.

Replica il senatore BETTA (*Aut*) che, nel ringraziare per la solerzia con la quale il Governo ha provveduto a rispondere all'interrogazione n. 3-01505, rileva come i programmi di risanamento post-Chernobyl che proseguono ormai da più di dieci anni, testimonia la forte coesione sociale

della comunità trentina che vede comuni, sindaci ed organizzazioni di volontariato dar vita ad una azione di grande utilità sociale sia sul piano ideale che su quello del concreto benessere dei minori bielorusi.

Ricordando come le sollecitazioni ricevute alla vigilia della scorsa stagione estiva riguardassero tanto difficoltà logistiche dell'Ambasciata, quanto lungaggini ed aggravii economici imposti dalla procedura di rilascio dei visti, si dichiara soddisfatto per i chiarimenti e i propositi di azione illustrati dal sottosegretario Mantica.

Altresì replica il senatore PROVERA (*LP*) dichiarandosi anch'egli soddisfatto della risposta ottenuta dal rappresentante del Governo e ribadisce essere necessaria una semplificazione per il rilascio dei visti di espatrio per i minori bielorusi anche da parte delle autorità di quel Paese. Infatti, l'aggravio economico dovuto alla necessità di apporre l'apostilla sui documenti di espatrio, risulta un onere molto impegnativo e talvolta ostacolo ad un proficuo svolgimento del programma di ospitalità per il progetto di risanamento.

Assicurando che si attiverà direttamente anche con le autorità bielorusse nei limiti delle proprie competenze, ribadisce la propria soddisfazione per le pratiche soluzioni che il sottosegretario Mantica ha prospettato affinché, per l'anno 2004, i programmi di ospitalità possano svolgersi con efficienza e serenità.

IN SEDE REFERENTE

(2842) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile 2004.

Interviene il senatore MARTONE (*Verdi-U*) il quale, nell'esplicitare la sua astensione, preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad attivarsi affinché le imprese italiane che interverranno in Ecuador sulla base dell'Accordo in ratifica, rispettino le attività e le specificità culturali delle minoranze indigene presenti sul territorio ecuadoriano e non ostacolino in alcun modo lo sviluppo sostenibile dell'economia locale.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2843) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile 2004.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*) interviene per precisare che il voto favorevole del proprio Gruppo sulla ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal non può obliterare la necessità che il Governo chiarisca quale sia stata la propria posizione in seno all'ultima conferenza delle Parti svoltasi nello scorso marzo, in cui è stata rinviata l'adozione di una moratoria sull'utilizzo del bromuro di metile, una sostanza altamente nociva per lo strato di ozono. Auspica, quindi, che il Governo possa fornire adeguati chiarimenti sul punto nel corso del prossimo esame del disegno di legge in Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2844) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio 2004.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA (*FI*) ricordando che in base alla legge che disciplina i contributi statali ad enti a carattere internazionale, ogni tre anni si opera una revisione della tabella che individua gli enti beneficiari di contributi ordinari ed i relativi importi ad essi attribuiti.

Tale revisione si attua con un decreto ministeriale degli Affari Esteri, concertato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Su tale schema di decreto le Commissioni Affari Esteri dei due rami del Parlamento sono chiamate a rendere un parere. Sottolinea che con questo medesimo decreto si stabilisce l'importo da destinare nello stesso triennio ai contributi straordinari per singole iniziative e progetti, proposti da enti internazionalistici, che possono, in ipotesi, anche essere non beneficiari di contributi ordinari.

Sotto il profilo contabile, ricorda che a partire dall'esercizio finanziario 2002, i contributi indicati, insieme con altri che il Ministero eroga ad altre associazioni e vari istituti, sono previsti in un capitolo unico iscritto nella tabella C della legge finanziaria. Lo stanziamento di tale capitolo unico (che reca il numero 1163) è ripartito con un decreto annuale che segue la stessa procedura di quello triennale citato.

Per quanto attiene alla tabella triennale 2004 - 2006, sottolinea innanzitutto che il 70,4% delle risorse disponibili è destinato ai contributi ordinari a bilancio mentre il rimanente 29,6% a quelli straordinari. Tale riparto, volto a potenziare i contributi straordinari, rispetto agli anni passati, tiene conto delle indicazioni espresse dal comitato della Commissione Affari Esteri della Camera che invocava, in esito ad un'indagine conoscitiva, un aumento delle modalità di finanziamento per progetti.

Passa quindi ad esporre i criteri di valutazione seguiti per il sostegno agli enti internazionalistici che consistono: nella valutazione dell'attività progressa; nell'analisi sulla qualità del programma triennale presentato in rapporto alla concreta ed effettiva potenzialità di realizzazione in base alle risorse disponibili; nella prevalenza dell'attività dell'ente; nella capacità di attrarre risorse private; nel tasso di investimento nella ricerca; nella capacità di fornire ai giovani una formazione specializzata; nell'inserimento in circuiti internazionali di centri di ricerca, in modo da far valere sinergie efficaci ed utili; infine nella capacità dell'ente di attivare un coordinamento con istituti universitari.

Alla luce di tali rilievi, la tabella proposta prevede un sostegno ad un numero di enti ridotti rispetto al 2003: da 18 enti si è passati a 13. Tale riduzione va, a suo giudizio, interpretata nell'ottica di favorire una concentrazione di fondi, evitare contributi a pioggia, senza rinunciare ad un sostegno in contributi straordinari a progetto che garantiscono un'attività di monitoraggio e controllo più piena da parte del Ministero che eroga, ed una serena ed agile valutazione dei singoli progetti realizzati. Ricorda, infatti, come il *project-financing*, fosse stato sostenuto come mezzo di intervento anche dal comitato della Commissione Affari Esteri della Camera in chiusura della citata indagine conoscitiva.

Osserva, infine, come ormai possa dirsi sempre più manifesta l'esigenza che gli enti e le associazioni finanziate si rendano capaci di ottenere in via complementare rispetto ai finanziamenti pubblici ministeriali, risorse da una pluralità di soggetti istituzionali: la Commissione Europea e le Regioni, su tutti. Pertanto auspica che, sempre in via complementare e sinergica, anche il ricorso a finanziamenti privati possa supportare sem-

pre di più l'attività degli enti internazionalistici, senza, tuttavia, che questi rischino di perdere la propria matrice pubblicistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 358)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA (*FI*) che illustra i contenuti dello schema di decreto n. 358. Richiamando quanto già rilevato in sede di relazione sulla tabella triennale, ricorda che con il presente decreto interministeriale si ripartisce la somma complessiva stanziata a favore delle categorie di enti beneficiari di contributi elencate nella tabella 1 allegata alla legge 448 del 2001.

Il capitolo di spesa 1163 ha trovato stanziamenti per euro 7.216.000, dal momento che il contributo alle associazioni che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero non è compreso nel citato capitolo. Le categorie entro le quali erogare i contributi comprendono: contributi a enti a carattere internazionalistico; contributo alla Società Dante Alighieri; assegno per il funzionamento dell'Unidroit; contributo straordinario al Collegio del Mondo Unito di Trieste; contributo all'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.).

Prendendo le mosse proprio dagli enti internazionalistici osserva che le risorse triennali sono stanziata sulla base dello schema di decreto n. 359.

Per questa categoria è previsto uno stanziamento di Euro 1.740.646. Rispetto all'anno precedente, due sono le novità di rilievo: la prima è che il contributo è aumentato; la seconda è che è mutato il riparto di spesa tra contributi ordinari e straordinari. Questi ultimi, sono finalizzati a finanziare progetti *ad hoc*, cioè a realizzare una finanza di progetto da ritenersi più efficace, efficiente e trasparente rispetto ai pur indispensabili contributi ordinari al bilancio. Queste due linee guida per ciò che concerne gli enti internazionalistici tendono a perseguire un disegno unitario con il documento triennale già illustrato e ciò appare, a suo giudizio, una qualità che caratterizza lo schema in esame.

Passando alle specifiche voci di finanziamento osserva che, per quanto concerne il contributo all'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.), esso viene ridotto rispetto all'anno passato di 112.000 Euro. Tuttavia, si deve tenere conto che il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto a finanziare alcuni progetti per l'anno in corso in Libia e Cina e ha provveduto a sostenere finanziariamente alcune missioni archeologiche, sempre in ossequio all'obiettivo di concentrare l'attenzione ed il potenziale economico sui singoli, specifici progetti degli enti.

Per quanto concerne l'UNIDROIT, il finanziamento comprende anche il pagamento dell'arretrato per l'anno 2002. Di tutti gli enti, quest'ultimo ha una natura peculiare dal momento che giuridicamente è un organismo internazionale.

Evidenzia altresì l'aumento di stanziamenti per la Società Dante Alighieri: un fatto, questo, che si spiega con la volontà di sostenere lo sviluppo e la diffusione della lingua italiana e della cultura all'estero, il che è una delle priorità irrinunciabili che si inserisce anche nel quadro dei potenziamenti degli istituti di cultura italiana all'Estero.

Per quanto attiene, infine, il Collegio del Mondo Unito, la riduzione dello stanziamento, a suo parere, si spiega sia con la generale necessità di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica che ha riguardato tutti i Ministeri, sia con l'obiettivo di attuare gradualmente una sostituzione delle risorse dell'ente statale con finanziamenti privati in ossequio al principio della sussidiarietà finanziaria orizzontale.

Si deve comunque tenere conto del fatto il Collegio ottiene dal Ministero degli Esteri ancora il 40% delle risorse stanziare per il proprio funzionamento.

Sulla base di questi sintetici rilievi, ribadendo la sostanziale coerenza che informa i due decreti, auspica che dall'eventuale dibattito possano emergere utili osservazioni per fornire un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

Il presidente PROVERA rende nota la convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai Presidenti dei Gruppi della Commissione per le ore 14,20 di domani, giovedì 6 maggio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che è attualmente all'esame della Commissione Lavoro uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 362), che apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro contenuta nel decreto legislativo 66 dell'8 aprile 2003 (che ha completato il recepimento della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993 e della direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000).

In particolare, laddove la finalità sottesa al nuovo decreto legislativo appare volta ad introdurre sanzioni relativamente ai nuovi precetti contenuti al precedente decreto n.66 del 2003, sembrerebbe, a suo avviso, che il Governo stia utilizzando tale strumento anche per apportare variazioni alla normativa vigente, in quanto le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1, dello schema all'esame del Parlamento modificano parzialmente l'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 66 nel senso di escludere del tutto dal suo di applicazione il persone delle Forze di polizia e delle Forze armate, «in relazione alle attività operative specificamente istituzionali».

Conseguentemente, mentre in base all'attuale disciplina il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia rientra tra i soggetti per i quali l'esclusione dall'ambito del decreto legislativo n. 66 può essere definita in presenza di particolari esigenze, individuate con decreto del ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, il Governo cercherebbe ora di fare ricorso ad una direttiva del 1989 (Dir. 89/391/CEE), per escludere completamente i lavoratori delle Forze armate

e delle Forze di Polizia dalle regole e dalle garanzie previste dalle direttive europee sull'orario di lavoro. Tuttavia, la norma europea intende ovviamente le situazioni di operatività o di emergenza, non certo le normali condizioni professionali delle Forze armate e delle Forze di Polizia. Inoltre, anche per le categorie oggetto della proposta di modifica, la direttiva 93/104/CE non ammette deroghe alle disposizioni sulle ferie e sui profili del lavoro notturno (ivi disciplinati) diversi da quello della durata.

L'oratore pone quindi l'accento sul fatto che tale, recente orientamento governativo avviene, peraltro, contemporaneamente all'esame dei provvedimenti concernenti il passaggio completo alle Forze armate professionali in Italia. Tuttavia, una delle condizioni perché questa trasformazione abbia successo sarebbe quella di assicurare ai lavoratori delle Forze armate i diritti tipici di tutti i lavoratori.

Sulla base delle considerazioni su esposte, invita quindi la Commissione a prendere in considerazione l'opportunità di espletare le necessarie procedure al fine di poter esaminare il provvedimento in sede primaria ovvero di poter esprimere le dovute (ed indispensabili) osservazioni alla Commissione di merito.

Il presidente CONTESTABILE precisa che quel provvedimento è stato assegnato alla Commissione Lavoro, che lo sta esaminando con l'ausilio in sede consultiva delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Politiche dell'Unione europea. Considerata la non infondatezza delle argomentazioni poc'anzi espresse dal senatore Bedin, si attiverà per una eventuale riassegnazione in sede consultiva anche alla Commissione Difesa

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CICU risponde contestualmente alle interrogazioni n. 3-01547 e 3-01559, presentate, rispettivamente, dalla senatrice Stanisci e dal senatore Specchia.

Al riguardo, osserva che il progetto di riutilizzo dell'ex base di San Vito dei Normanni permane rivolto verso l'implementazione da parte dell'Onu di ulteriori attività di supporto logistico della Base operativa delle Nazioni Unite di Brindisi, confermando quanto sino ad ora dichiarato in occasione di precedenti interrogazioni sull'argomento. A conferma di ciò, le autorità statunitensi hanno dichiarato la propria disponibilità all'utilizzo da parte dell'Onu di un settore dell'area in deroga alla clausola che prevede la riapertura dei negoziati con gli Stati Uniti, nel caso di un utilizzo delle infrastrutture da parte del Governo italiano prima del 24 luglio 2006.

Tale iniziativa, oltre a perseguire obiettivi umanitari di carattere internazionale, porterà quindi un ulteriore impulso alle attività dell'indotto economico nel territorio brindisino. In ragione di ciò il Governo intende procedere nella direzione già indicata.

Rileva quindi che, allo stato attuale dei fatti, sono da escludersi ipotesi di utilizzo della ex base per scopi diversi da quelli fino ad ora perseguiti, così come non risulta allo studio del Ministero dell'Interno alcuna ipotesi finalizzata alla realizzazione di un centro per immigrati.

Si è peraltro acquisito il favorevole avviso delle autorità statunitensi a consentire l'utilizzo da parte dell'Onu di alcune infrastrutture dell'area per le esigenze del Programma mondiale per gli Aiuti Alimentari (WFP) prima della scadenza del triennio a decorrere dal 24 luglio 2003, data della firma del verbale di riconsegna della struttura all'Italia. Infine, anche altre Agenzie delle Nazioni Unite hanno manifestato interesse all'utilizzo del sito per conseguire un incremento delle proprie potenzialità dell'area brindisina.

Replica la senatrice STANISCI (*DS-U*), osservando che, pur se gli elementi informativi forniti dal Governo appaiono rassicuranti in ordine ad una positiva riutilizzazione della ex base USAF di S. Vito dei Normanni, sarebbero opportuni degli ulteriori chiarimenti in ordine alla presunta visita della struttura da parte dei prefetti delle città di Brindisi, Lecce e Bari, strettamente connessa alla possibilità, certamente non auspicabile in relazione alla finalità prima evidenziata, dell'installazione di un centro di accoglienza per immigrati nella struttura.

Pone inoltre l'accento sulla necessità di svolgere le trattative con le Nazioni Unite in tempi ristretti, nonché sull'opportunità di prendere in adeguata considerazione le svariate proposte, anche legislative (quali il disegno di legge 1649, da lei presentato ed il cui *iter* aveva già avuto inizio presso la Commissione nella seduta del 17 marzo), in ordine all'utilizzo di ulteriori aree della base.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Replica quindi il senatore SPECCHIA (*AN*), rimarcando l'inopportunità di istituire un centro di accoglienza per immigrati nella ex base USAF di S. Vito dei Normanni e sollecitando una adeguata valorizzazione del complesso, attraverso un ponderato esame delle numerose iniziative proposte al riguardo.

Si dichiara quindi soddisfatto dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2004 (n. 367)

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore MELELEO (*UDC*) rilevando che nel bilancio di previsione del ministero della Difesa è stato

destinato per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di euro 115.000.000,00. L'impiego di detta risorsa è peraltro in funzione delle scelte operate dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria, correlato alla legge finanziaria e al bilancio di previsione per lo stesso anno 2004.

Obiettivo preminente appare quindi quello della sicurezza, sia nazionale sia internazionale, fenomeni questi che impongono uno strumento militare terrestre, aereo e navale in sintonia con le Forze armate alleate e cooperanti, impegnate nel comune obiettivo strategico della pace, della sicurezza e dello sviluppo.

In particolare, le priorità vengono programmate e attuate secondo una politica comune di difesa europea, come da impegni concordemente assunti nei Trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza, mirati al rafforzamento del rapporto tra Nato e Unione europea, alla lotta al terrorismo internazionale, all'avvio di un rapporto di intesa con i paesi extraeuropei del Mediterraneo, alla cooperazione con tutti i Paesi dell'Unione europea per il raggiungimento dell'obiettivo strategico comune su richiamato.

I settori di inserimento già programmati sono la difesa contro le armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, l'*intelligence* e la sorveglianza sugli obiettivi sensibili, una maggiore efficacia nel combattimento, l'uso di mezzi e armi più moderni e sofisticati, un migliore ed efficace supporto logistico e tattico alle forze direttamente impegnate sul campo; particolare risalto assumono i programmi di ricerca di base e avanzata in Italia e in ambito europeo, per lo sviluppo del sistema «soldato futuro» nelle sue diverse configurazioni (comandante, fuciliere, assaltatore, di supporto, ecc.), di ammodernamento di sviluppo e cooperazione nei settori navale, subacqueo e aereo, spesso sviluppati in enti istituzionali, nazionali e internazionali, per lo più in cooperazione con altri Stati.

Il fondo è quindi ripartito per il 2004 secondo due tabelle, la tabella A per gli ambiti istituzionali di ricerca e la tabella B per le macroaree.

Conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GUBERT (*UDC*) osserva che nella relazione poc'anzi svolta dal relatore Meleleo sarebbe opportuno, perchè più logico, riformulare le parole «programmi di ricerca di base e avanzata» nel seguente modo: «programmi di ricerca di base avanzata».

Sull'osservazione conviene la Commissione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Dopo un breve intervento del senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), che dichiara, a nome della propria parte politica, il voto di astensione, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Meleleo è, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2572) *Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore*, approvato dalla Camera dei deputati

(1574) *NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze Armate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

La Commissione procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 2572.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) osserva che l'emendamento 1.1 è volto ad eliminare dei possibili dubbi interpretativi in ordine alla effettiva data di sospensione del servizio di leva, chiarendo che, a partire dal 1° gennaio 2005 sarà sospesa la sola chiamata alle armi, e non anche lo svolgimento del servizio di leva da parte di coloro che figurano già incorporati alla data anzidetta. Infatti, una diversa interpretazione porterebbe con sé il rischio di produrre degli inaccettabili vuoti di organico. Invita quindi i presentatori dell'emendamento 1.2 a valutare l'opportunità di ritirarlo, in quanto il periodo che si intende sopprimere è stato introdotto dal decreto legislativo n. 236 del 2003 allo scopo di segnalare all'operatore giuridico l'esistenza di disposizioni che possono prevedere differenti modalità temporali di svolgimento in tema di assolvimento del servizio di leva.

Il sottosegretario CICU si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore GUBERT (*UDC*) osserva che la proposta emendativa a sua firma mirava essenzialmente a sanare alcune contraddizioni che sembravano emergere dalla formulazione delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 215 del 2001 dall'articolo 1 del disegno di legge. Accoglie comunque l'invito del relatore e ritira l'emendamento 1.2.

Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, giacchè su di essi si era espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione bilancio.

In ordine alle osservazioni formulate dal relatore interviene, in senso adesivo, il sottosegretario CICU.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) esprime avviso contrario in ordine agli emendamenti 4.2, 4.1 e 4.3, volti a modificare i limiti di età previsti per l'accesso alla ferma prefissata di un anno. In particolare osserva che, innalzando il limite massimo oltre i trenta anni, si finirebbe per penalizzare soprattutto le Forze di polizia che dovranno immettere in servizio i volontari al termine della ferma quadriennale, le quali si troverebbero a disporre di personale eccessivamente anziano dal punto di vista anagrafico. Inoltre, per quanto attiene all'età minima, il rischio di impiegare dei giovani minorenni in attività operative non sussiste, e ciò considerando sia la tipologia della ferma assunta, sia il disposto del successivo articolo 9, che esclude espressamente l'impiego del personale minorenne in ambito operativo.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.2 interviene brevemente il senatore GUBERT (*UDC*), osservando che, in ogni caso, l'arruolamento di giovani di 17 anni può destare delle perplessità, soprattutto in considerazione del lavoro che essi sarebbero chiamati a svolgere.

Il presidente CONTESTABILE osserva che i minori di età possono già accedere alle accademie ed ai collegi militari in base alla normativa vigente.

Il sottosegretario CICU nell'associarsi alle considerazioni espresse dal relatore, ribadisce che le disposizioni del disegno di legge n. 2572 escludono categoricamente la partecipazione di soggetti minorenni ad eventi bellici. Inoltre, la proposta legislativa non si pone assolutamente in contrasto con la legge n. 46 del 2002, che ratifica i protocolli relativi alla Convenzione dei diritti del fanciullo.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.3 il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) pone l'accento sulla validità dei contenuti ad

esso sottesi, al di là delle assicurazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, che appaiono di natura meramente formale.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) osserva che le argomentazioni da lui svolte sono di natura prevalentemente sostanziale, e non solo puramente formale.

Il sottosegretario CICU ricorda brevemente che le necessarie garanzie per i soggetti minori di età sono già contenute nelle disposizioni del disegno di legge all'esame della Commissione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), nell'insistere in ordine alla validità dei contenuti dell'emendamento 4.3, osserva che dalla sua approvazione non deriverebbe, peraltro, alcun pregiudizio in ordine al gettito del reclutamento dei volontari.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.6 interviene il senatore NIEDDU (*DS-U*), osservando che la proposta emendativa in questione appare superflua, in quanto il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge in titolo (che la proposta emendativa intende sopprimere), si configura come una disposizione meramente ricognitiva di principi già sanciti dalla legislazione vigente.

Ad avviso del senatore GUBERT (*UDC*), l'emendamento 4.6 non appare opportuno, soprattutto tenendo conto della difficoltà incontrata da molti soggetti a provare la loro discendenza da cittadini italiani.

Interviene anche il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), preannunciando, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 4.6 ed sottolineando il carattere puramente ricognitivo del secondo comma dell'articolo 4 del provvedimento in titolo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 risulta respinto.

Dopo aver dichiarato decaduto l'emendamento 4.1 per assenza del proponente, il presidente CONTESTABILE pone quindi ai voti l'emendamento 4.3, che risulta, parimenti, respinto.

La Commissione infine approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.4 e 4.6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(1430) NIEDDU ed altri. – *Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) rimarca la validità dei contenuti sottesi al disegno di legge a sua firma (n. 1430, recante: «Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212»). In particolare osserva che la promozione alla vigilia del collocamento in congedo comporta la rinuncia a ben sei scatti aggiuntivi ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Conseguentemente, è soprattutto a causa di ciò che, in occasione del collocamento in congedo per limiti di età, molti ufficiali del ruolo tecnico aventi il grado di maggiore sono stati costretti alla rinuncia a tale promozione come previsto dall'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Inoltre, con l'approvazione del disegno di legge n. 1430, gli ufficiali del ruolo tecnico in virtù delle leggi esistenti raggiungerebbero il grado di tenente colonnello a sedici anni compiuti dalla nomina a tenente, con una veneranda anzianità di servizio che oscilla dai trentanove anni per i più giovani ai quarantadue (o quarantatré) per i più vecchi.

Relativamente all'obiezione secondo la quale il provvedimento potrebbe essere fonte di contenziosi in ordine alla sua legittimità, rileva quindi che il paragone fatto con gli ufficiali degli altri ruoli (ove il grado di tenente colonnello si raggiunge dopo diciotto/ventiquattro anni dalla nomina ad ufficiale), appare mal posto, in quanto riferito a personale che vanta come servizio effettivo dai sei agli otto anni, con una prospettiva di carriera non sottoposta ai limiti vigenti per quella dei ruoli tecnici.

Inoltre, con riferimento alla possibilità per gli appartenenti al ruolo tecnico di transitare nel ruolo speciale ex articolo 38, comma 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, osserva che, di fatto, nessuno ha effettuato tale transito in quanto esso si configura come altamente penalizzante, con un abbattimento degli anni previsti (quattro anni per il grado di maggiore), non solo sotto il profilo della carriera, ma anche sotto quello economico.

L'oratore ricorda quindi che il disegno di legge a sua firma non produrrebbe alcuna accelerazione di carriera, né situazioni sperequative a danno degli ufficiali del ruolo speciale, in quanto da un lato i ruoli tecnici non ricevono, in quanto non più alimentati, nessuna spinta dal basso ai fini della progressione di carriera, mentre dall'altro i ruoli speciali avrebbero comunque un ruolo di carriera più favorevole, potendo accedere al grado di colonnello e, alla vigilia del collocamento in congedo per limiti di età, al grado di brigadiere generale. Peraltro, l'istituzione del grado di tenente colonnello (ovvero di capitano di fregata), per i ruoli tecnici non comporta effetti mi-

gliorativi sul piano economico e, conseguentemente, alcun onere a carico dello Stato: l'ufficiale appartenente ai ruoli citati, e con il grado di maggiore, avrebbe, in caso di promozione al grado superiore, già una anzianità tale da ricadere nell'ambito di applicazione di cui agli articoli 5, comma 3, della legge n. 231 del 1990 e 5, comma 3, della legge n. 86 del 2001, con un trattamento economico comparabile con quello di un colonnello.

Non avrebbe quindi nessun fondamento, a suo avviso, la considerazione fondata sul rilievo che il conferimento della promozione di colonnello alla vigilia ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, comporta oneri finanziari calcolabili in circa 91 mila euro. Infatti, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 5 della citata legge n. 231 del 1990, e successive modificazioni, si è determinata una sostanziale separazione della carriera giuridica da quella amministrativa. Non avrebbe, peraltro, adeguato fondamento neanche una preclusione all'avanzamento al grado di tenente colonnello basata sul titolo di studio posseduto dai soggetti in questione. Infatti, anche nei ruoli normali degli ufficiali delle Forze armate vi è personale non diplomato che può aspirare ai gradi di colonnello ovvero di generale, sia in servizio, sia alla vigilia, in quanto vincitore di un concorso bandito precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 490 del 1997.

L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che il decreto legislativo n. 69 del 2001 ha già soppresso il ruolo tecnico-operativo della Guardia di finanza, disponendo, per il personale ad esso appartenente, la conseguente iscrizione nel ruolo speciale ovvero nel ruolo aeronavale, e concedendo ad esso la possibilità di progredire in carriera fino al raggiungimento dei gradi di tenente colonnello e colonnello (nonché, solamente per i soggetti transitati nel ruolo aeronavale, anche al grado di generale di brigata). Sotto tale aspetto, il disegno di legge n. 1430 rappresenterebbe quindi la soluzione ottimale per sanare una situazione decisamente sperequativa a danno degli appartenenti agli ufficiali delle Forze armate di cui alla legge n. 212 del 1983.

Conclude rilevando che le problematiche evocate dal disegno di legge a sua firma sono particolarmente sentite tra gli addetti ai lavori, come provato dalla delibera n. 6/2004 del Consiglio centrale di rappresentanza dei militari (che chiedeva un concreto interessamento degli Stati maggiori) e dalla risposta ad esso fornita dallo Stato maggiore della Difesa il 6 aprile 2004, con la quale si specificava che la questione sarebbe potuta essere affrontata nell'ambito dell'eventuale riordino dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate ovvero in un apposito strumento normativo da concertare in ambito interforze.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato fissato per domani, alle ore 19, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2572**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nell'anno 2004» con le seguenti: «Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004».

1.2

GUBERT, MELELEO

Sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 3.**3.1**

BEDIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un anno» con la seguente: «biennale».

3.2

BEDIN

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) volontari in ferma prefissata triennale».*

3.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, MANZELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) volontari in ferma prefissata triennale;».

Art. 4.**4.1**

BOCO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventisei anni;».

4.2

BEDIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «diciassette» fino alla fine della lettera con le seguenti: «diciotto anni compiuti e non superiore a trentadue anni».

4.3

BEDIN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diciassette anni» con le seguenti: «diciotto anni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

4.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dei test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza nonché l'abuso sistematico di alcool» con le seguenti: «agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico».

4.6

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

499^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, fa presente che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito sul disegno di legge recante la delega al Governo in materia previdenziale. Per quanto di competenza, in relazione al testo segnala che la Commissione ha reso un parere contrario, peraltro senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, successivamente approvate dalla Commissione di merito, recanti le attuali disposizioni dell'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1) (ultimo periodo), 5) e 10), e degli articoli 13 e 14. Rileva altresì che, nel parere già reso sul testo alla Commissione di merito, la Commissione bilancio ha altresì osservato l'opportunità di valutare una soppressione dell'attuale articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, rileva che le proposte 1.807 e 1.825 sembrano recare ulteriori oneri rispetto al testo, di cui occorre valutare la congruità in rapporto alle disposizioni di copertura di cui all'articolo 11. Segnala altresì che la Commissione ha già reso un parere contrario, peraltro senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, su disposizioni analoghe a quelle recate dalla proposta 1.728.

Fa poi presente l'esigenza di valutare gli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 1.804 (sull'omogeneizzazione dei trattamenti pen-

sionistici di invalidità); 1.805 e 1.810 (di cui occorre valutare in particolare la congruità della compensazione prevista ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa del lavoro di cura svolto in favore di familiari e affini); 1.811 e 1.812 (di cui occorre valutare la plausibilità della clausola di invarianza ivi prevista); 1.827 (che prevede la garanzia di un rendimento minimo del capitale conferito dai lavoratori ai fondi pensione); 1.901 (che prevede l'utilizzo del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto per garanzie a favore degli iscritti alle forme pensionistiche complementari); 1.832 (che sopprime il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nell'emanazione delle direttive inerenti alla vigilanza sul settore della previdenza complementare); 1.834 (di cui occorre valutare la congruità della compensazione prevista in rapporto al potenziamento dell'organico della COVIP); 1.835 (con riferimento alla possibilità che la COVIP possa avvalersi dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro nonché alla creazione di un patrimonio autonomo nei fondi pensione per la creazione di riserve tecniche nonché per finalità di tipo solidaristico); 1.72 (di cui occorre valutare un coordinamento con l'articolo 1, comma 1, lettera *d*); 1.845, 1.846, 1.847, 1.848 e 1.851 (di cui occorre valutare in particolare gli effetti derivanti in termini di deducibilità fiscale degli importi rispettivamente previsti).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi all'articolo 1.

In considerazione dell'esigenza di rendere alcuni pareri urgenti all'Assemblea nell'ambito della Sottocommissione per i pareri, propone di rinviare alla prossima seduta l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai restanti articoli e il seguito dell'esame del provvedimento e degli emendamenti già esposti, nonché di sospendere la seduta della Commissione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione già convocate per la settimana in corso verrà integrato, in sede consultiva, con l'esame disgiunto dei disegni di legge n. 2561, n. 2562 e n. 2563 concernenti l'istituzione di nuove province, nonché dei relativi emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) sollecita ancora una volta la ripresa dell'*iter* dinanzi alla Commissione del disegno di legge n. 1977, concernente

modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici. Ricordando che l'innalzamento dell'età pensionabile proposto dal suddetto provvedimento può rappresentare un importante strumento per una complessiva strategia di riforma del mercato del lavoro, come affermato espressamente nel recente rapporto della Banca centrale europea. Contesta, in proposito, la tesi, sostenuta anche dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui tali questioni potrebbero essere meglio affrontate nell'ambito del disegno di legge delega di riforma previdenziale all'esame del Parlamento (Atto Senato n. 2058), in quanto ciò non consentirebbe il necessario confronto parlamentare su un tema così delicato.

Chiede pertanto alla Commissione che sia fatto ogni sforzo possibile per riavviare la discussione sul suddetto provvedimento, pur consapevole del notevole carico di lavoro che grava attualmente sulla Commissione medesima, in considerazione del quale invita anche a valutare la possibilità di convocare sedute supplementari per l'esame del disegno di legge n. 1977.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) si associa alla richiesta del senatore Eufemi.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce la propria disponibilità, già più volte manifestata, a riprendere l'esame del provvedimento in questione, non appena consentito dalle attuali, pressanti scadenze imposte alla Commissione dai lavori dell'Assemblea, in relazione ad alcuni pareri urgenti da rendere alla stessa. In una successiva fase, sarà quindi senz'altro possibile valutare i tempi ed i modi più opportuni per il riavvio dell'*iter* di esame del citato disegno di legge n. 1977.

SUL PARERE RESO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2572

Il PRESIDENTE, a chiarimento del parere reso sull'emendamento 1.0.1 al disegno di legge n. 2572, precisa che le parole «ove possibile» della condizione ivi posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vanno riferite esclusivamente agli aspetti di carattere finanziario e non attingono, pertanto, in alcun modo a profili di merito.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

500^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni, parzialmente contrario limitatamente all'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1) (ultimo periodo), 5) e 10), e agli articoli 13 e 14. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, propone di esprimere un parere di nulla osta, ribadendo, peraltro, l'osservazione già resa sull'articolo 6, nonché l'avviso contrario, senza indicazione dell'articolo 81, sulle parti del testo modificate con emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il sottosegretario VEGAS, concordando con la proposta del relatore in merito al testo, esprime avviso contrario sulle proposte 1.807, 1.825, 1.804, 1.811, 1.812, 1.827, 1.901, 1.834, 1.835 e 1.851, nonché avviso favorevole sulle restanti proposte. In relazione all'emendamento 1.72, condivide l'osservazione del relatore di coordinare la proposta con la soppressione dell'articolo 1, comma 1, lettera d).

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che gli effetti finanziari dell'emendamento 1.805 sono incerti in quanto, da un lato, esso appare avere effetti finanziari positivi per la finanza pubblica connessi all'equiparazione delle condizioni per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ivi previsto,

dall'altro, tuttavia, destina le conseguenti economie di spesa ad altra finalità. Non ravvisa, tuttavia, le condizioni per un parere contrario. Sulla proposta 1.901, rileva che essa appare suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto volta a impiegare il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto per ulteriori finalità in presenza, peraltro, della norma, prevista dal numero 9 del comma 2 dell'articolo 1, che elimina il contributo relativo al finanziamento del suddetto fondo. Conviene con la proposta del sottosegretario Vegas relativa all'emendamento 1.72 e ritiene coerente un avviso favorevole sulla proposta 1.845, nonché sugli emendamenti di analogia portata, in quanto la deducibilità ivi prevista appare strettamente connessa al contributo di solidarietà stabilito nella proposta in questione, al fine di evitare una doppia tassazione dei redditi. Chiede, infine, conferma dell'avvenuto ritiro, preannunciato sulla stampa, della proposta 1.813 e che sulla stessa la Commissione non esprimerà, pertanto, il prescritto parere.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) interviene sulla proposta 1.901 per sostenerne l'assoluta neutralità finanziaria, posto che l'ammontare del fondo ivi indicato non verrebbe modificato e che l'emendamento è volto esclusivamente a prevedere una diversa destinazione delle risorse ivi indicate.

Il presidente relatore AZZOLLINI, dopo aver confermato che la Commissione non renderà il parere sulla proposta 1.813, stante il preannunciato ritiro in Assemblea, propone di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.728, 1.805, 1.810 e 1.832. Fa presente, inoltre, che le clausole di invarianza indicate nelle proposte 1.811 e 1.812 non appaiono sufficienti a garantire la neutralità finanziaria delle proposte stesse. Conviene con l'avviso del Governo in merito agli emendamenti 1.901 e 1.72, nonché con l'osservazione del senatore Morando in merito alle proposte 1.845, 1.846, 1.847 e 1.848, per le quali propone di esprimere avviso favorevole. Propone, infine, di esprimere avviso contrario sulle proposte 1.851, 1.807, 1.825, 1.804, 1.827, 1.834 e 1.835 (limitatamente al capoverso 5), rinviando l'esame dei restanti emendamenti ad altra seduta.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, su proposta del Presidente relatore, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato il recepimento delle condizioni rese sullo stesso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, osservando tuttavia che occorre valutare l'opportunità della soppressione dell'articolo 6 e ribadendo il parere contrario, peraltro espresso senza riferimento alla suddetta norma costituzionale, sulle disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1) (ultimo periodo), 5) e 10), e agli articoli 13 e 14.

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione della proposta 1.813, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.807, 1.825, 1.804, 1.811, 1.812, 1.827, 1.901, 1.834, 1.835 (limitatamente al numero 5) e 1.851, parere contrario sugli emendamenti 1.728, 1.805, 1.810 e 1.832 e parere di nulla osta sulla proposta 1.72 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione dell'articolo 1, comma 1, lettera d). Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, quindi, rinviato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene altresì di sospendere brevemente la seduta per consentire alla Sottocommissione per i pareri di esprimersi sui provvedimenti urgenti all'esame dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,45.

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sul disegno di legge in titolo, esaminato congiuntamente con i disegni di legge n. 2562 e n. 2563, si è già svolto un ampio dibattito nella Sottocommissione per i pareri la quale, nell'ultima seduta, ne ha stabilito la remissione alla Commissione plenaria. Propone pertanto di dare per acquisito il suddetto dibattito, ivi inclusa l'esposizione introduttiva svolta dal relatore Tarolli, invitando il rappresentante del Governo a replicare alle ulteriori richieste di chiarimento emerse in relazione alla formulazione del definitivo parere.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento all'aggiornamento della relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, nonché agli altri disegni di legge nn. 2562 e 2563, illustra la nota della Ragioneria generale dello Stato sul suddetto aggiornamento, depositata agli atti della Commissione. Al riguardo, rileva che dallo stesso emerge che gli oneri connessi all'attività del Commissario del Governo si estendono sino all'insediamento degli organi elettivi delle province, per cui la relativa copertura deve essere prevista, non solo per gli anni 2004 e 2005, ma fino alla data del suddetto insediamento. Risulta, inoltre, che dallo svolgimento delle consultazioni elettorali, diversamente da quanto riportato nella relazione tecnica originaria, non derivano oneri aggiuntivi, in quanto il nu-

mero delle sezioni elettorali interessate dalle suddette consultazioni corrisponde al numero delle sezioni elettorali da ridurre nelle province madri.

Conferma, quindi, l'opportunità di apportare al provvedimento in titolo le riformulazioni indicate nell'allegato 4 della suddetta nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) ricordando che la Commissione e lo stesso rappresentante del Governo, durante l'esame del provvedimento in Sottocommissione per i pareri, hanno evidenziato la necessità di acquisire una relazione tecnica aggiuntiva per rispondere adeguatamente ai numerosi rilievi di carattere finanziario segnalati sul testo del provvedimento in esame, sia dal relatore che dal Servizio del bilancio, ritiene che il semplice aggiornamento della relazione tecnica originaria sia del tutto insufficiente a tale scopo e che le conseguenti riformulazioni proposte dal Governo non risolvano le questioni sollevate.

Osserva, infatti, che il suddetto aggiornamento della relazione tecnica si concentra unicamente su due dei punti emersi nel dibattito, ossia i maggiori oneri relativi al protrarsi dell'attività del Commissario e quelli derivanti dal riordino delle sezioni elettorali tra le province madri e quelle istituende. Resta invece senza risposta il problema di valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 2 per le attività svolte dal coordinatore ivi previsto. Ancora, rileva il silenzio del citato aggiornamento circa la copertura dell'onere per il secondo eventuale turno di ballottaggio elettorale.

Analogamente, sottolinea che non è stata chiarita la questione della copertura delle spese di funzionamento degli organi assembleari che dovranno necessariamente essere costituiti e i cui oneri graveranno sulle nuove province. Cita, in proposito, l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità dello Stato), in base al quale tutte le leggi che comportano oneri a carico degli enti locali devono prevedere la relativa copertura, che qui manca del tutto. Considerazioni analoghe svolge in merito al silenzio dell'aggiornamento della relazione tecnica sull'altra segnalazione del relatore, circa la mancata copertura degli oneri legati alla creazione delle sedi periferiche di organismi statali che dovranno essere istituiti nelle nuove province.

Altra questione che rimane a suo avviso priva di adeguata risposta è quella sulla ripartizione dei trasferimenti erariali tra la nuova provincia e la provincia madre di Milano, per la quale non si è prevista alcuna forma di integrazione dei fondi. Ritiene, infatti, che in questo come negli altri casi la creazione delle nuove province determinerà una pesante riduzione delle risorse erariali trasferite alle province madri, citando in proposito il caso della provincia di Ascoli Piceno che, a seguito dell'eventuale istituzione della nuova provincia di Fermo, di cui al disegno di legge n. 2563, sulla base dei dati in suo possesso potrebbe subire conseguenze negative tali da andare in dissesto già a partire dal primo anno successivo alla suddetta istituzione. Ricorda, inoltre, che tale situazione si determinò già molti anni fa in occasione dell'istituzione di altre nuove province, e che

si rese necessarie costituire un apposito fondo integrativo per sanare i *deficit* di bilancio creatisi nelle province di gemmazione. Cita, infine, la necessità di aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento al nuovo bilancio triennale 2004-2006, rilevata anche dal presidente Azzollini in un suo precedente intervento.

Per i motivi suddetti, chiede che il Governo fornisca una nuova relazione tecnica sul disegno di legge n. 2561 e sugli altri 2562 e 2563, che risponda in maniera chiara ed esaustiva a tutti i rilievi di carattere finanziario emersi durante l'esame in Commissione bilancio. Ritiene inoltre opportuno, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, che sui suddetti disegni di legge la Commissione acquisisca anche il parere della Commissione giustizia, in quanto l'istituzione delle nuove province determinerà forti riduzioni anche negli accantonamenti dei fondi speciali finalizzati per l'amministrazione penitenziaria, erogati su base provinciale, i quali sono già da tempo fortemente penalizzati.

Precisa di non voler esprimere giudizi di merito del provvedimento in titolo, ritenendo comunque essenziale che la Commissione bilancio possa disporre di tutti gli elementi necessari per effettuare un'approfondita valutazione dello stesso.

Il senatore LAURO (*FI*) evidenzia la necessità di svolgere un esame disgiunto dei provvedimenti relativi all'istituzione delle nuove province, in quanto gli stessi, pur avendo problematiche analoghe, devono però essere valutati ciascuno nel proprio specifico contesto di riferimento.

Il senatore TATÒ (*AN*), in replica al senatore Ciccanti, fa presente l'impossibilità e anche l'inutilità di valutare nel dettaglio le singole spese di funzionamento che si determineranno per ciascun ente in seguito all'istituzione delle nuove province, dovendosi piuttosto considerare gli effetti finanziari nel loro complesso. Al riguardo, ricorda che l'attenzione della Commissione bilancio si era appuntata in particolare su due aspetti del provvedimento in esame, ossia gli eventuali maggiori oneri relativi al protrarsi dell'attività del Commissario e quelli derivanti dal riordino delle sezioni elettorali tra le province madri e quelle istituende. Per quanto concerne il primo punto, osserva che le riformulazioni proposte nella nota della Ragioneria generale dello Stato risolvono sicuramente i relativi problemi, mentre riguardo al secondo punto, la stessa nota evidenzia che non vi sono oneri ulteriori, in quanto le spese per l'istituzione delle nuove sezioni elettorali si compensano esattamente con la soppressione delle vecchie.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea l'esigenza che la Commissione bilancio possa esprimere il proprio parere sul disegno di legge in titolo e sugli altri n. 2562 e 2563, posto che, come risulta evidente dal dibattito fin qui svolto, la creazione delle nuove province implica notevoli effetti di carattere finanziario e di sistema.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si è appena appreso che la Commissione di merito ha deliberato di non proseguire l'esame dei disegni di legge n. 2561, 2562 e 2563. I suddetti provvedimenti passano ora direttamente all'esame dell'Assemblea, alla quale la Commissione bilancio dovrà, di conseguenza, rendere il prescritto parere sul testo e, non appena trasmessi dalla stessa Assemblea, quello sui relativi emendamenti. Propone, pertanto, di integrare in tal senso l'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che, come testé convenuto, l'ordine del giorno della Commissione per le sedute già convocate nella settimana in corso, è integrato con l'esame, in sede consultiva, per rendere il parere all'Assemblea, dei disegni di legge n. 2561, n. 2562 e n. 2563.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute antimeridiane di domani 6 maggio, della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore 9 e 9,15, avranno luogo, rispettivamente, alle ore 8,30 e 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

219^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'amministratore delegato di Banca Intesa S.p.A. dottor Corrado Passera, accompagnato dal responsabile della Divisione Banche Italia e Estero, dottor Giovanni Boccolini, e dall'Head of Central and Eastern Europe Region della Divisione Banche Italia e Estero del medesimo Istituto, dottor Gyorgy Suranyi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (n. 357)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate.

Il relatore CANTONI (FI) integra lo schema di parere favorevole con osservazioni già illustrato (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto di ieri), con la ulteriore osservazione che la Commissione fa propri i rilievi espressi dalla 14^a Commissione.

In dichiarazione di voto intervengono il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), il quale sottolinea che le osservazioni da lui formulate in discussione generale non sono state accolte nel parere del relatore, e il senatore TURCI (*DS-U*), preannunciando, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti il parere favorevole con osservazioni, con l'integrazione da ultimo illustrata dal relatore, che viene approvato a maggioranza.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione di Banca Intesa S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il dottor PASSERA, amministratore delegato di Banca Intesa S.p.A., che consegna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei senatori.

Intervengono quindi il presidente PEDRIZZI, i senatori BONAVITA (*DS-U*), TURCI (*DS-U*), CANTONI (*FI*), COSTA (*FI*), EUFEMI (*UDC*) e KAPPLER (*AN*) formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il dottor PASSERA e il dottor BOCCOLINI.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il dottor PASSERA e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 maggio 2004, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

297^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUL PROCESSO VERBALE

Con riferimento all'esame dello schema di regolamento sull'autonomia degli atenei (atto n. 361), discusso nella seduta pomeridiana di ieri, il senatore MODICA (*DS-U*) tiene a chiarire di aver richiesto la presenza costante ai lavori della Commissione del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento. Non ritiene infatti sufficiente la presenza del Ministro solo in sede di replica atteso che giudica indispensabile un'attenzione continua anche in fase di discussione generale.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 710 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che erano stati illustrati gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-

creto-legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di ieri) e di avere espresso sugli stessi il proprio parere. Ricorda altresì che il sottosegretario Bono si era espresso sul complesso degli emendamenti. Invita quindi il Ministro ad esprimersi sugli ordini del giorno.

Il ministro URBANI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno n. 1, a condizione che nelle premesse sia soppressa la seconda asserzione da «la norma in questione» fino alla fine del capoverso, in quanto l'avviso di cui all'articolo 1, comma 1, ha, per qualsiasi opera immessa in rete, unicamente una funzione ricognitiva della situazione giuridica dell'opera sotto il profilo dei diritti d'autore.

Egli subordina inoltre l'accoglimento dell'atto di indirizzo alla riformulazione del secondo degli impegni del Governo, nel senso di sostituire le parole «di non essere» sino alla fine del periodo, con le seguenti «di recare una dicitura che renda note tali caratteristiche».

Con riferimento all'ordine del giorno n. 2, il Ministro dichiara la propria disponibilità ad accoglierlo a condizione che la Commissione parlamentare d'inchiesta abbia il fine di identificare il giusto equilibrio tra il diritto alla *privacy*, il diritto alla sicurezza e il diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela della proprietà intellettuale.

Quanto all'ordine del giorno n. 3, egli ne subordina l'accoglimento anzitutto all'accettazione di alcune modifiche da inserire fra le premesse, nel senso di sopprimere i riferimenti all'asserita incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge, all'asserito contrasto con la legislazione europea in materia (e in particolare con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della tutela della proprietà intellettuale), nonché alla circostanza che le nuove norme possano incentivare tecnologie atte ad eludere la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati, con particolare riguardo agli ulteriori effetti.

Egli subordina altresì l'accoglimento dell'ordine del giorno alla seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo ad attivarsi nelle sedi competenti, anche con interventi normativi, ove necessari, affinché la disciplina nazionale vigente in materia di diritto d'autore, modificata con l'introduzione dell'espressione »per trarne profitto«, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge, commi 2 e 3, non vada, nella concreta applicazione, ad assoggettare a sanzioni penali condotte caratterizzate dall'uso personale, e rimanga invece coerente ed armonica con i contenuti della normativa UE in materia, ed in particolare con le previsioni della direttiva europea di prossima emanazione sulla proprietà intellettuale; a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui sono indicate le sanzioni previste per le specifiche violazioni, la corretta interpretazione della dizione "per trarne profitto", che ribadisca l'esclusione dalla materia penale dell'uso e dello scambio per fini personali di opere dell'ingegno e dei prodotti sottoposti al diritto d'autore».

Quanto infine all'ordine del giorno n. 4 (nuovo testo), presentato dal Presidente relatore, egli dichiara senz'altro di accoglierlo.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) dichiara di accogliere le condizioni poste dal rappresentante del Governo, ad eccezione della seconda all'ordine del giorno n. 3, giudicando senz'altro imprescindibile un impegno dell'Esecutivo a sostenere idonee iniziative volte a sostituire la dizione «per trarne profitto», recata ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, con quella originariamente prevista «a scopo di lucro» e sottolineando che un ordine del giorno non può determinare un'interpretazione del termine «profitto» diversa dall'accezione estensiva che ne dà la Corte costituzionale.

Il ministro URBANI, nel giudicare effettivamente preferibile l'espressione «a fine di lucro», conviene con le osservazioni del senatore Cortiana. Accoglie pertanto gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3, come modificati.

Si passa indi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.7, diretto a sopprimere l'articolo 1, interviene il senatore CORTIANA (*Verdi-U*), il quale giudica improprio il ricorso allo strumento del decreto-legge per una materia estremamente complessa ed articolata.

In proposito ribadisce l'opportunità di affrontare la questione in sede parlamentare, al fine di svolgere i dovuti approfondimenti coinvolgendo anche i soggetti operanti nel settore, senza la ristretta tempistica imposta dalla necessità di procedere all'approvazione del decreto-legge prima che esso decada.

Conclude sottolineando altresì i limiti derivanti dalla circostanza che spesso si procede a legiferare su singole tematiche, afferenti ad *Internet*, con un approccio settoriale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.7 e 1.38 non sono accolti. Con separate votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti da 1.8 a 1.20, nonché, con votazione congiunta, gli identici emendamenti 1.26, 1.9 e 1.40.

Risultano altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.4, 1.10, gli identici 1.27 e 1.11, nonché l'1.28.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduti per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 1.1, 1.41, 1.42 e 1.2, con distinte votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti da 1.6 a 1.34, gli identici emendamenti 1.14 e 1.35, gli emendamenti da 1.22 a 1.18, nonché gli identici emendamenti 1.17 e 1.37.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.23 ha la parola il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) il quale, nel ribadire la validità dell'emendamento, preannuncia l'intenzione di presentare un'iniziativa legislativa diretta ad assicurare che le opere culturali realizzate attraverso finanziamenti pubblici siano rese gratuitamente accessibili al pubblico.

Con separate votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti 1.23 e 1.25.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) dichiara di far proprio, in assenza del proponente, l'ordine del giorno n. 6, pubblicato in allegato al resoconto. Dichiara altresì di dare per illustrati gli emendamenti di cui è proponente.

Anche i senatori ACCIARINI (*DS-U*) e MODICA (*DS-U*) dichiarano di dare per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatari.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 6.

Il ministro URBANI esprimere parere conforme al relatore e dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 6.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge gli emendamenti da 2.3 a 2.9, mentre l'emendamento 2.10 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che sono dati per illustrati dai senatori ACCIARINI (*DS-U*), MODICA (*DS-U*) e MONTICONE (*Mar-DL-U*).

Dopo che il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) e il ministro URBANI hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

I senatori ACCIARINI (*DS-U*), MODICA (*DS-U*) e MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale aggiunge la propria firma all'emendamento 4.7, danno per illustrati gli emendamenti di cui sono proponenti.

Il senatore BARELLI (*FI*) illustra l'emendamento 4.9, sottolineandone l'importanza, che giudica condivisa dall'Esecutivo atteso che altrimenti il lavoro portato avanti dal Governo e dal Parlamento in sede di manovra di bilancio per il 2003 con l'approvazione dell'articolo 90 della legge finanziaria, diretto ad assicurare agevolazioni attese dal mondo dello sport, verrebbe vanificato.

Con le modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al fine di correggere alcune, limitate lacune presenti nell'articolo 90, sono state infatti accolte disposizioni che – a suo avviso – generano grande imbarazzo nel mondo sportivo e che ne compromettono l'unicità.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime un orientamento contrario su tutti gli emendamenti presentati, ricordando peraltro che alcune delle tematiche che essi affrontano sono riprese nell'ordine del giorno n. 5, di cui egli è proponente, che fra l'altro dichiara di riformulare nel senso di sostituire nell'ultimo punto la parola «qualificante» con «certificatore».

Il ministro URBANI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.5, 4.2 e 4.3.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.9, interviene il senatore DELOGU (*AN*) che condivide le motivazioni addotte dal senatore Barelli in ordine alle conseguenze negative derivanti dalle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dalle stesse associazioni sportive dilettantistiche per l'ipotesi di una mancata conversione del decreto-legge, dichiara suo malgrado il voto contrario del Gruppo sull'emendamento.

Giudica comunque opportuno che si provveda con sollecitudine ad apportare opportune modifiche all'articolo 4, al fine di dare risposta alle preoccupazioni del mondo dello sport.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*), associandosi alle considerazioni del senatore Delogu, sottolinea peraltro di nutrire perplessità con riferimento anche ad altre disposizioni recate dal decreto-legge. Giudica tuttavia inopportuno apportare modifiche al testo in esame, che rischierebbero di non consentire la conversione del decreto-legge entro i termini previsti dalla Costituzione, augurandosi comunque che il Governo si renda promotore di iniziative dirette a superare le lacune presenti nel provvedimento in titolo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) invita il senatore Barelli a ritirare l'emendamento e a confluire sull'ordine del giorno n. 5, pubblicati in allegato al resoconto.

Dopo che il senatore BARELLI (*FI*) ha dichiarato di non voler ritirare l'emendamento, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.9 e 4.10.

Dopo che il senatore COMPAGNA (*UDC*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 4.1, il PRESIDENTE dichiara indi preclusi gli emendamenti 4.4, 4.7 e 4.8 a seguito della reiezione dell'emendamento 4.9.

La Commissione respinge infine l'emendamento 4.6.

Il ministro URBANI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 5, come modificato.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara di insistere per la votazione dell'ordine del giorno, ai fini della sua trasmissione all'Assemblea. L'ordine del giorno n. 5 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto ai fini predetti.

Si passa alla votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) lamenta la circostanza che la Commissione proceda alla conclusione dell'esame senza che la Commissione giustizia abbia ancora trasmesso il parere reso nella seduta di ieri.

Conviene il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale osserva tuttavia che la stretta tempistica dei decreti-legge non consente ulteriori rinvii della votazione finale.

Per dichiarazione di voto, interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale preannuncia anzitutto un voto di astensione.

Come del resto è emerso nel corso della discussione generale e dell'esame degli emendamenti, ella prosegue, si tratta di un provvedimento delicato e di contenuto estremamente eterogeneo, che spazia da tematiche quali la pirateria cinematografica, al finanziamento al settore cinematografico, nonché alle fondazioni lirico-sinfoniche. Sarebbe stato pertanto preferibile, a suo avviso, che tali tematiche fossero state affrontate con maggiore riflessione, come conferma la circostanza che il provvedimento che la Commissione si accinge a trasmettere in Aula reca molte lacune.

Fra esse, ella si sofferma sull'improprio utilizzo del termine «profitto», invece di «lucro», sottolineandone le importanti conseguenze giuridiche.

Rispetto al testo originariamente presentato dal Governo, ella sottolinea tuttavia le importanti migliorie apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, come testimonia la scelta di assicurare un corretto rapporto tra autorità di pubblica sicurezza e magistratura.

Pur giudicando senz'altro condivisibili gli atti di indirizzo accolti dal Governo, diretti ad affrontare alcune delle lacune presenti nel testo, ella ribadisce che essi non possono tuttavia modificare disposizioni legislative e che pertanto è estremamente importante che il Governo dia seguito agli impegni sottoscritti accogliendo gli ordini del giorno.

Con riferimento alle disposizioni dirette ad assicurare finanziamenti al settore del cinema, relative alla fase transitoria, ella le giudica inadeguate, atteso che esse non garantiscono una effettiva sopravvivenza delle attività produttive diffuse nel territorio, benchè esse rappresentino invece terreno fertile attraverso il quale si producono opere di particolare valore.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) esprime apprezzamento per lo sforzo del presidente relatore Asciutti, pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, di riavviare un dialogo *bipartisan* sull'innovazione tecnologica. Esprime altresì apprezzamento per il clima proficuo in cui si è svolto il dibattito e per l'accoglimento, da parte del ministro Urbani, di importanti atti di indirizzo.

Il voto finale è peraltro evidentemente contrario per le motivazioni già più volte espresse in ordine alla criticità dell'articolo 1, di cui è fra l'altro testimonianza la compatta contrarietà manifestata da tutti i portatori di interessi della filiera. Al riguardo, coglie peraltro l'occasione per annunciare un incontro con i medesimi per domani mattina, presso la Sala Gialla.

Auspica conclusivamente che la materia sia quanto prima ripresa attraverso l'esame di un'apposita iniziativa legislativa che consenta di sviluppare tutti gli argomenti con la dovuta pacatezza e profondità di analisi.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) manifesta a sua volta perplessità sul provvedimento in esame, non solo con riferimento all'articolo 1. Tuttavia, in considerazione dell'apertura dimostrata dal ministro Urbani e dal presidente relatore Asciutti attraverso la presentazione e l'accoglimento di significativi ordini del giorno, preannuncia un voto di astensione.

Anche il senatore BETTA (*Aut*) preannuncia un voto di astensione registrando positivamente il miglioramento del clima in cui si è svolto il dibattito, anche grazie alla capacità di mediazione del presidente relatore Asciutti e del ministro Urbani. Chiede tuttavia chiarimenti in ordine alla conclusione dell'esame del provvedimento, anche in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il presidente relatore ASCIUTTI chiarisce che, trattandosi di disegno di legge di conversione di decreto-legge, peraltro già calendarizzato in Assemblea, i tempi di esame in Commissione devono rispettare una tempi-

stica precisa. Inoltre, poiché la Commissione bilancio sarà comunque chiamata ad esprimere nuovamente il proprio parere all'Assemblea, ogni ulteriore riflessione potrà essere svolta in quella sede.

Il senatore GABURRO (*UDC*) annuncia indi voto favorevole, manifestando in particolare condivisione per le norme in materia di cinema, cultura e diritto d'autore. Ringrazia altresì il presidente relatore Asciutti e il ministro Urbani per il clima disteso che hanno assicurato al dibattito.

Il senatore DELOGU (*AN*) dichiara che anche il suo Gruppo voterà a favore del provvedimento, sia pure con le precisazioni già formulate in sede di articolo 4.

Il senatore FAVARO (*FI*) dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento contribuisca comunque ad eliminare incertezze in settori assai delicati.

La Commissione conferisce indi mandato al presidente relatore Asciutti a riferire favorevolmente sull'atto in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre l'assorbimento in esso della petizione n. 710.

Il ministro URBANI prende conclusivamente la parola per ringraziare la Commissione per la sensibilità dimostrata rispetto alle emergenze affrontate dal provvedimento. Pur convenendo che sarebbe stato più saggio non utilizzare lo strumento del decreto-legge per alcune materie, ricorda infatti che, con particolare riferimento al settore del cinema, la legge vigente aveva determinato l'esaurimento dei fondi a disposizione. Pertanto, senza il ricorso alla decretazione d'urgenza non vi sarebbero state le risorse per gestire quella fase transitoria cui ha fatto riferimento la senatrice Acciarini.

Il decreto-legge non si limita peraltro a recare norme determinanti in favore del settore del cinema. Esso affronta anche le problematiche connesse al settore musicale e, sia pure con i limiti già evidenziati relativi alle norme di contrasto alla pirateria informatica, rappresenta comunque il primo caso di legislazione nazionale in sede europea in materia.

Esso contiene altresì norme sulle associazioni sportive dilettantistiche, giustamente sollecitate dalle regioni, che egli ringrazia per il contributo offerto.

Con gli ordini del giorno presentati da esponenti sia di maggioranza che di opposizione, prontamente accolti dal Governo, il testo assicura dunque la definitiva entrata in vigore delle norme più urgenti oltre alle opportune correzioni.

Quanto infine alla convocazione per domani in Sala Gialla degli operatori del settore informatico, preannunciata dal senatore Cortiana, egli la giudica senz'altro una iniziativa utile. Ritiene tuttavia che tale massiccio

contributo non si sarebbe verificato se il Governo non si fosse assunto la responsabilità dell'intervento iniziale. Conferma peraltro al senatore Cortiana di aver preventivamente audito tutti gli interessati a partire ovviamente dal ministro Stanca.

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri nel corso della quale - ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (FI) - si era concluso l'esame degli emendamenti. Avverte quindi che si procederà alla votazione del mandato al relatore a riferire in Aula.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) ribadisce il giudizio contrario sulla scelta del Governo di legificare una materia prettamente amministrativa come l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria, peraltro potenzialmente foriera di un ulteriore contenzioso. Inoltre, il testo manca completamente di una prospettiva complessiva sul reclutamento. Al riguardo, ricorda le scelte precise compiute nella scorsa legislatura in tema di reclutamento e gestione della fase transitoria. In questo senso si sono del resto diretti gli emendamenti dell'opposizione al provvedimento, che non hanno tuttavia trovato accoglimento in Commissione.

Il profilo cruciale del testo avrebbe infatti dovuto essere, a suo giudizio, non tanto la rideterminazione dei punteggi quanto un piano progettuale per la stabilizzazione del personale. Rinviarlo all'attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53, pur rimanendo in attesa dell'esercizio della delega, ritiene che si tratti di un passo indietro piuttosto che in avanti.

Quanto al governo della fase transitoria, ella prende atto che nel quinquennio dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004 si è creato un nuovo precariato per l'abilitazione del quale non ritiene opportuno un percorso specifico di durata annuale. Tuttavia, tenendo conto delle esigenze di categorie specifiche, oltre che di tutte le problematiche connesse fra cui il numero chiuso delle SSIS, la dislocazione territoriale dei corsi abilitanti e i loro costi, ritiene indispensabile offrire ai docenti in possesso del requisito del servizio opportunità specifiche di abilitazione. In questo senso, il suo Gruppo ha presentato emendamenti che prevedevano un percorso biennale presso le SSIS o i corsi di laurea in scienza della formazione primaria. Il testo del decreto-legge, come modificato dalla Commissione, rischia invece di essere sbilanciato. I nuovi aggiustamenti introdotti continuano infatti a non tenere conto della complessità delle problematiche in campo e della necessità di offrire loro una risposta omogenea.

Nel ribadire infine la propria contrarietà al servizio aggiuntivo attribuito al servizio militare, dichiara conclusivamente il proprio voto contra-

rio, imputando al Governo e alla sua maggioranza di aver sprecato una grande occasione di politica scolastica.

Il senatore FAVARO (*FI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo a favore di un provvedimento che, a suo giudizio, riduce sensibilmente l'area del precariato. Riconosce che alcune questioni sono rimaste in sospeso e preannuncia conseguentemente un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo, esprimendo soddisfazione per il clima proficuo del dibattito. Quanto all'estensione dell'accesso ai corsi abilitanti anche ai docenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529, non riprodotta nel decreto-legge, dichiara la propria contrarietà all'ipotesi di sanatorie indiscriminate. Ritiene tuttavia indispensabile assicurare anche a questa categoria di docenti un percorso abilitante e sollecita il Governo ad assumersi un impegno in questo senso. Preannuncia altresì la presentazione di un emendamento in Aula.

Il senatore GABURRO (*UDC*) annuncia infine il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione conferisce indi mandato al presidente relatore Asciutti a riferire favorevolmente sull'atto in titolo, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2912

0/2912/1/7^a

CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che l'immissione nel sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, sia corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

in moltissimi casi il materiale diffuso o non è coperto da diritti d'autore o è di libera distribuzione sia in Italia che all'estero (per esempio nel campo musicale ci sono siti da dove poter scaricare gratuitamente migliaia di brani di artisti indipendenti oppure tantissimi *software* gratuiti, *opensource*, *copyleft* o *shareware*);

la norma in questione sembra considerare illegale lo scaricamento anche di queste opere di cui invece i detentori dei *copyrights*, ove presenti, auspicano la massima diffusione anche ma non solo ai fini di un successivo riscontro economico;

imponendo a livello nazionale tale idoneo avviso si otterrebbe di ridurre tutte quelle attività di utilizzo e studio di materiali, sia gratuiti che non, disponibili solo ed esclusivamente su internet, perché magari ospitati solo da siti non italiani, o che comporterebbero, comunque, un notevole aggravio di costi passando per un distributore ufficiale;

il sistema globale delle comunicazioni non consente tecnicamente iniziative di tale fatta ad un solo Paese, assolutamente al di fuori del contesto europeo;

impegna il Governo:

a consentire nell'apposito decreto di cui all'articolo 1 comma 1 che sia sufficiente per garantire la liceità della distribuzione tramite rete informatica una dichiarazione del detentore del diritto d'autore;

a consentire, nell'apposito decreto di cui all'articolo 1 comma 1, ai prodotti sottoposti a licenze che permettono la libera e gratuita distribuzione, nazionali o internazionali o di altri Paesi, di non essere sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1».

0/2912/2/7^a

CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

visto che lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte dalle nuove reti di comunicazione pongono il legislatore di fronte alla necessità di rivedere alcuni aspetti delle regole del vivere comune che sappiano valorizzare i processi economici e sociali connessi con le nuove tecnologie;

premesso che la crescita di Internet pone problematiche nuove rispetto al diritto costituzionalmente garantito della privacy dei cittadini e, oggettivamente, rischia di porre tale diritto in contrasto con il legittimo diritto alla sicurezza, che debbono essere entrambi tutelati dallo Stato;

considerato che la filiera produttiva dell'*Innovation and Communication Technology* è oggi strettamente collegata con il settore delle Telecomunicazioni, uno dei settori dove l'Italia rischia di vedere allargato il proprio ritardo tecnologico, e questo nonostante un patrimonio nazionale di imprese e aziende quanto mai vivo, che necessita di un quadro politico stabile, certo e aperto;

dato che la rete internet rappresenta un nuovo modello di relazione sociale, che deve essere armonizzato e contestualizzato alla produzione legislativa attuata dal soggetto istituzionalmente deputato, cioè il Parlamento;

valutato che la possibilità di copia digitale di sua comunicazione pone problemi inediti e nuove opportunità per la crescita culturale del Paese tutto e per la libera condivisione del sapere;

impegna il Governo a sostenere una iniziativa parlamentare diretta ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta bicamerale al fine di fornire un quadro di riferimento adeguato alla comprensione delle modificazioni intervenute dalla crescita della Società dell'Informazione e dallo sviluppo delle reti, con gli obiettivi di identificare il giusto equilibrio tra diritto alla *privacy* e diritto alla sicurezza, di identificare le innovazioni da introdurre in relazione ai temi del diritto d'autore e del *copyright*, di

sviluppare i processi di cittadinanza telematica di fornire elementi per lo sviluppo economico e sociale in questi settori».

0/2912/3/7^a

CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

visto che:

lo scorso 22 aprile la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, con rilevanti ed incisive modifiche, fra cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei deputati, si modifica in maniera rilevante l'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), sostituendo, al primo comma, la dizione "a fini di lucro" con la dizione "per trarne profitto". L'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal *software*; la disposizione è strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma. Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per "uso non personale" e per "fini di lucro". L'introduzione dello scopo del profitto ridisegna completamente la fattispecie penale. La differenza tra lucro e profitto è infatti stata lungamente elaborata dalla giurisprudenza che ha definito nozioni precise dei due concetti. È quindi possibile prevedere con precisione l'impatto delle novità introdotte dalla Camera. Una tale modifica è già stata operata, infatti, sull'articolo 171-bis dalla legge n. 248 del 2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: "la modifica del 1° comma dell'articolo 171 bis legge 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'articolo 13 legge 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore". Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto è la sentenza della pretura di Cagliari del 3 dicembre 1996. La massima di tale provvedimento recita: "Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più

beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio. Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso"».

Tale orientamento è stato più volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui «il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'articolo 171-*bis* della legge n. 633 del 1941 (legge d'autore) non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale.

Il luogo più celebre ove compare la locuzione «per trarre profitto» è senz'ombra di dubbio l'articolo 624 del codice penale, che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Così, ad esempio, in Cassazione, 03-04-1989 leggiamo che "rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona".

L'introduzione del concetto di "trarre profitto", quindi, amplia notevolmente la fattispecie penale. Con riguardo alla condivisione di opere protette mediante sistemi di *file-sharing*, ove l'acquisizione di tali opere e la contestuale messa a disposizione di terzi porta a ritenere integrato l'uso non personale richiesto dall'articolo 171-*ter*, si prospetta la concreta eventualità che la giurisprudenza, in accordo ad orientamenti ormai consolidati, possa ritenere la condotta un illecito penale,

premesso che:

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce, al comma 2 dell'articolo 171-*ter* della legge n. 633 del 1941 la seguente lettera: "*a-bis*) per trarre profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa". Abbiamo visto come la nozione del concetto di "trarre profitto" sia molto ampiamente interpretata dalla giurisprudenza. Abbiamo inoltre posto in evidenza come la condivisione di opere protette mediante sistemi di *file-sharing* non possa essere una condotta inquadrabile nell'ambito dell'uso personale ma costituisca appunto una comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche. La condotta di chi condivide, sebbene sanzionabile mediante il comma 1 dell'articolo 171-*ter*, viene assorbita dalla lettera *a-bis*) del comma 2 del medesimo articolo. La conseguenza è che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell'articolo 171-*ter* che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravità. In altri termini un adolescente che, dal computer di casa, condivide qualche brano musicale,

si trova ad essere equiparato ai membri di associazioni malavitose volte alla commercializzazione massiccia di altrui opere dell'ingegno.

Ciò non può che far ritenere che la norma in esame non possa non avere profili evidenti di incostituzionalità in relazione all'articolo 3 della Costituzione. È infatti evidente che il legislatore sta qui operando un'equiparazione tra condotte che hanno caratteristiche ed impatto sociale profondamente differenti.

L'effetto del decreto come modificato dalla Camera dei deputati è quindi quello di criminalizzare la condivisione di *file* mediante strumenti telematici. La *ratio* di un tale provvedimento, il primo del genere negli ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica occidentale, si fonda sulla considerazione che chi fa uso di tali strumenti per accedere ad opere protette compie un "furto" e sia da considerarsi un "pirata informatico". Sebbene questo argomento disponga di notevole forza retorica, un'analisi più attenta del fenomeno che stiamo esaminando deve portarci a respingere una tale ricostruzione.

Si è infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da *Internet*, in mancanza di tale possibilità, procederebbe all'acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata è un'opera non acquistata. Una tale correlazione, però, lungi dall'essere dimostrata, non si fonda su alcunché di solido. Le attività che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni, i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l'acquisto dei beni in questione.

Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici. Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:

«We find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average album in our sample. Moreover, the estimates are of rather modest size when compared to the drastic reduction in sales in the music industry. At most, file sharing can explain a tiny fraction of this decline. This result is plausible given that movies, software, and video games are actively downloaded, and yet these industries have continued to grow since the advent of file sharing».

La crescita, quindi, di industrie che pur sono tra le supposte "vittime" dei sistemi di condivisione dei file depone a sfavore di una correlazione diretta tra sviluppo di tali strumenti e diminuzione delle vendite dei prodotti scambiati.

Nel 2003 uno studio svolto ad opera della *Music Programming Ltd* (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verità un acquirente di opere musicali: l'87 per cento di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album. Ciò deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche;

considerato che:

tra i principali utilizzatori di sistemi di condivisione di *file* vi sono i minorenni. Sebbene per l'Italia manchino dati certi, un'idea del fenomeno può essere ricavata dall'analisi di studi condotti in altri paesi con analoga penetrazione sociale delle tecnologie telematiche ed informatiche. Un'indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57 per cento di costoro utilizzi *Internet* principalmente per scaricare musica. Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50 per cento dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70 per cento degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attività svolte *on-line*. Un tale panorama deve invitare alla riflessione sul problema della consapevolezza, ad opera dei giovanissimi utilizzatori di sistemi di condivisione di file, circa l'illiceità della loro condotta. D'altro canto, rappresentando costoro una quota non irrilevante degli utenti di strumenti di *file-sharing*, devono essere prese in seria considerazione le conseguenze di un loro inevitabile coinvolgimento nei procedimenti penali avviati in applicazione delle norme introdotte dal decreto. Le conseguenze, in termini di ritorno di immagine per i proponenti un simile provvedimento, potrebbero essere estremamente pesanti. Anche in questo caso possiamo trarre questa conclusione a partire da analoghe esperienze straniere, ed in particolare da quanto sta avvenendo negli Stati Uniti.

È bene ricordare che negli USA la condivisione di opere protette mediante sistemi *peer-to-peer* rappresenta a tutt'oggi un mero illecito civile. Il titolare dei diritti d'utilizzazione economica delle opere scambiate possono, cioè, citare in giudizio, per ottenere un risarcimento dei danni patiti, gli utilizzatori. Grazie ad una sentenza di una corte federale, la *Recording Industry Association of America* ottenne la possibilità di richiedere agli *Internet Service Provider* i dati identificativi degli utenti senza bisogno di richiedere un apposito provvedimento ad opera di un giudice. In seguito a tale decisione la RIAA procedette alla citazione in giudizio di centinaia di utenti. Nella prima ondata di citazioni due casi hanno attirato l'attenzione della stampa, nazionale ed internazionale: nella rete finirono una bambina di 12 anni ed un anziano signore di 71 anni.

L'anziano signore, del Texas, aveva "impunemente" concesso ai propri nipotini l'uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica. Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della città di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda finì sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere "pirati" e "ladri", una volta visto il volto di tali "pirati" e "ladri" l'umore del pubblico cambiò. La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenni. La cifra che la bimba si

impegnò a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line. Vi è da ritenere che, in conseguenza dell'approvazione del decreto in esame, simili eventualità avranno a verificarsi anche nel nostro paese ove, però, il *file-sharing* risulterà punito con pene molto severe, con conseguenze di immagine, per il legislatore, estremamente negative;

dato che:

il nostro paese si troverà ad essere il primo, nell'ambito della tradizione giuridica occidentale, ad aver optato per una repressione penale della condivisione on-line, senza fini di lucro, di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

Ciò si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004. Sebbene in essa, al Considerando (14), si affermi che rimane impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare le misure di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale anche nei confronti di altri atti, tali misure devono essere "applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale [...] con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede". Inoltre il comma 2 dell'articolo 3 richiede che i rimedi adottati dagli Stati siano, oltre che effettivi e dissuasivi, proporzionali. Non si fatica, nelle disposizioni sopra analizzate, a riscontrare un difetto di proporzionalità nell'equiparazione del *file-sharing* alla condotta di chi eserciti «in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi» (articolo 171-ter, comma 2 lettera b) legge n. 633 del 1941). Tale contrasto potrebbe risolversi nella necessità, per il legislatore italiano, di rivedere nel prossimo futuro la normativa oggi all'esame del Senato;

altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la *Canadian Recording Industry Association* si è vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all'identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all'argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, è legittimo. A ciò si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del *file-sharing* potrebbe essere utilizzato dall'industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all'acquisto. Con la repressione penale della condivisione telematica di opere protette si rischia di criminalizzare la tecnologia che tale scambio consente: il *peer-to-peer*. Essa rappresenta invero l'essenza di Internet, consentendo a chiunque di collegarsi a ciascun altro individuo in rete senza l'intermediazione di terzi. Ad ogni buon conto, il provvedimento all'esame del Senato non fermerà il *file-sharing* ed il relativo progresso tecnologico, sebbene siano facilmente ipotizzabili ricadute su di esso, alcune delle quali pos-

sono, facendo ricorso alla storia, essere previste con una certa qual dose di sicurezza. Si prenda ad esempio la vicenda di *Napster*. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l'uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la società che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (*vicarious liability*) delle attività dei propri utenti. Le generazioni successive di sistemi di condivisione dei file furono costruiti cercando di evitare i problemi giuridici che le precedenti architetture avevano comportato, o i database che consentivano lo scambio furono situati in paesi i cui ordinamenti giuridici fossero compiacenti verso tali attività.

La repressione penale, se scoraggerà gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attività globali svolte in rete, fornirà d'altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attività svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell'attenzione di un numero crescente di programmatori volontari, potranno essere usati per attività il cui impatto sociale è assai più preoccupante dell'attività di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l'impunità a chi li pratici;

impegna il Governo:

a produrre un'ulteriore decreto-legge che, visti i presupposti di necessità e urgenza, riformuli la dizione "per trarne profitto" ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ripristinando l'originale "A scopo di lucro";

ad evitare, qualora non sussistano reali necessità e urgenze, come nel caso del decreto-legge 22 marzo 2004, di utilizzare lo strumento del decreto-legge sulle materie relative all'uso di nuove tecnologie, innovazione tecnologica, diritto d'autore, visto che tale situazione relega alla marginalità il vero detentore del potere legislativo, cioè il Parlamento, e incide pesantemente e negativamente sulla dialettica democratica e sulla necessità dell'adeguato approfondimento per materie così sensibili;

a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la massima celerità, la corretta interpretazione della dizione «per trarne profitto», che tenda ad escludere dalla materia penale lo scambio e l'uso personale di opere dell'ingegno e di prodotti sottoposti al diritto d'autore».

0/2912/4/7^a

ASCIUTTI, *relatore*

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

considerata la complessità della questione della tutela del diritto d'autore e dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione che, pur riguardando in primo luogo i diritti morali ed economici degli autori delle opere dell'ingegno, coinvolge anche fondamentali diritti della persona, quali ad esempio il diritto all'informazione, alla riservatezza personale e delle comunicazioni e alla libera manifestazione del pensiero, nonché incide fortemente su un importantissimo settore del mercato e su numerosissimi operatori economici,

tenuta presente l'ormai prossima pubblicazione della nuova direttiva europea in materia di diritti di proprietà intellettuale,

ritenuta la necessità di approfondire il dibattito pubblico sui descritti temi, procedendo quindi ad un'armonizzazione della complessa normativa vigente in un'ottica che tenga conto della dimensione internazionale della questione, nonché della continua evoluzione tecnologica,

ritenuto che il testo del decreto-legge, come modificato a seguito di una serie di emendamenti non perfettamente coordinati, presenta aspetti di difficile applicazione ed interpretazione che tuttavia non possono essere immediatamente corretti in mancanza dei necessari tempi tecnici,

impegna il Governo:

ad un riesame, riordinamento e periodico aggiornamento della disciplina concernente il diritto d'autore e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che tengano conto delle normative dell'Unione europea ed internazionali, dell'evoluzione tecnologica, dello sviluppo di nuovi modelli di utilizzazione economica dei prodotti dell'ingegno attraverso le nuove tecnologie e delle nuove esigenze di tutela della riservatezza,

ad operare in tutte le sedi competenti affinché l'espressione «per trarne profitto» introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge ai commi 2 e 3, venga tenuta nella giusta considerazione ed applicata in base ad una corretta interpretazione che eviti di far rientrare nel concetto di profitto qualsiasi vantaggio, anche meramente morale, intellettuale o psicologico, vanificando così di fatto la presenza dell'inciso nella norma, ma che, viceversa, individui nel profitto un beneficio materiale, ancorché non immediatamente economico, beneficio non rinvenibile nella semplice fruizione dell'opera dell'ingegno».

Art. 2**2.3**

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

«01-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è abrogato».

2.4

TESSITORE, PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: «del presente decreto, esse abbiano già ottenuto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «dei regolamenti di attuazione di cui al comma 8 abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze».

2.5

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: «e relativamente ad esse sia stato» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze».

2.6

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 12, è istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dal Ministero per i beni e le attività culturali».

2.7

PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono emanati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi di regolamento, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Decorso tale termine, i decreti ministeriali sono comunque emanati ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*"».

2.8

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e della Società» fino alla fine del comma.

2.1

TOGNI

Trasformato nell'ordine del giorno n. 0/2912/6/7^a

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A valere delle suddette risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre, n. 662, 4 milioni di euro sono comunque destinati alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo

estivo in ragione di 2 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 2 milioni di euro per l'esercizio 2005».

2.2

BRIGNONE

Al comma 3-sexies, sopprimere il seguente periodo: «Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati».

2.9

D'ANDRA, SOLIANI, MONTICONE

Al comma 3-sexies, sopprimere le parole: «e privati».

2.10

GENTILE, NOCCO, NESSA, IZZO, MORRA, GIULIANO, COSTA, CHIRILLI, DANZI

Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:

«3-octies. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 146 dopo le parole: "per l'anno 2003", sono inserite le seguenti: ", di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2004";

b) al comma 2 dell'articolo 146 sono soppresse le parole: "entro il 30 giugno 2001";

c) all'articolo 146 è aggiunto in fine il seguente comma: "Il 3 per cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al funzionamento della Commissione prevista dal regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147".

3-nonies. Al regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "legge n. 388 del 2000 e comunque entro i 31 dicembre 2001" sono sostituite con le parole: "legge che stanziava la somma e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale è stanziata la somma medesima";

b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: "*di contributo*", sono inserite le seguenti: "*, redatta su apposita modulistica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali,*";

c) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "*trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento*" sono sostituite con le parole: "*il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è stanziata la somma*";

d) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: "*Entro il 30 giugno 2002*" sono sostituite con le seguenti: "*Contestualmente alla presentazione delle domande*".

3-decies. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dall'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 10 milioni di euro, all'applicazione dei commi 3-octies e 3-novies».

0/2912/6/7^a (già em.to 2.1)

TOGNI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;

visto in particolare l'articolo 2, comma 2;

impegna il Governo:

a destinare 4 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre, n. 662, alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo, in ragione di 2 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 2 milioni di euro per l'esercizio 2005».

Art. 3.

3.1

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere l'articolo.

3.2

TESSITORE, PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI

Sostituire l'articolo con seguente:

«Art. 3. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale quota percentuale è destinata, come previsto dalla citata legge n. 289 del 2002, agli interventi in favore dei beni e delle attività culturali con le seguenti priorità:

- a) rifinanziamento urgente dei fondi pubblici per il sostegno e la promozione delle attività cinematografiche;
- b) sostegno e promozione delle attività teatrali e di danza;
- c) interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali».

3.3

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale regolamento determina i criteri e le modalità per l'impiego della quota percentuale del 3 per cento dei limiti di impegno per la realizzazione delle infrastrutture, già individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Tale quota percentuale destinata, ai sensi della citata legge n. 289 del 2002, agli interventi per i beni e le attività culturali è, pertanto, pari a:

- a) per l'anno 2003, euro 4.812.000 (quota del 3 per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002);
- b) per l'anno 2004, euro 3.282.000 (quota del 3 per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002)».

3.4

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al comma 2 dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

3.5

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «e dello spettacolo» inserire le seguenti: «, nonché gli interventi destinati alla messa in sicurezza del patrimonio culturale e le attività di tutela e promozione delle città storiche, dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, delle aree archeologiche e dell'arte e dell'architettura contemporanea. Una quota delle risorse potrà essere riservata al finanziamento di progetti da parte di università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, regioni, province e comuni, finalizzate a favorire l'utilizzazione di giovani laureati.».

Art. 4.**4.5**

SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

Al comma 4, dopo le parole: «attività culturali» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.2

ACCIARINI, VITTORIA FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «, da adottare entro» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono prioritariamente destinati agli interventi urgenti a favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, agli interventi urgenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed agli interventi urgenti per il sostegno alle attività di prosa e di danza».

4.3

PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e possono essere direttamente» fino alla fine del comma.

4.9

BARELLI

Sostituire i commi 6-bis e 6-ter con i seguenti:

«6-bis) Il comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dai seguenti:

"17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

- a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
- b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro".

6-ter). Il comma 18 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell'atto costitutivo:

- a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) rispetto del principio di democrazia interna;
- d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazione intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva.

18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le loro modifiche sono sottoposti all'approvazione del CONI, che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.10

LABELLARTE

Sostituire i commi 6-bis e 6-ter con i seguenti:

«6-bis. Il comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dai seguenti:

"17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lu-

cro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

- a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
- b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro".

6-ter. Il comma 18 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell'atto costitutivo:

- a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) rispetto del principio di democrazia interna;
- d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- f) gratuità degli incarichi degli amministratori;
- g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;
- h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazione intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva.

18-*quater*. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le loro modifiche sono sottoposti all'approvazione del CONI, che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-*quinquies*. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.1

COMPAGNA, SUDANO, CUTRUFO

Sopprimere i commi 6-ter e 6-quater.

4.4

EUFEMI, JERVOLINO

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

«6-ter. Il comma 18 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell'atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazione intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione del CONI, che può delegare alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.7

BATTISTI

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

«6-ter. Il comma 18 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell'atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazioni intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione del CONI, che può delegare alle federazioni sportive nazionale, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.8

LABELLARTE

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

«6-ter. Il comma 18 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare nello statuto e nell'atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazioni intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all'approvazione del CONI, che può delegare alle federazioni sportive nazionale, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.6

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

*Sopprimere il comma 6-quater.***0/2912/5/7^a**ASCIUTTI, *relatore*

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;

esaminato, in particolare, l'articolo 4, commi da *6-bis* a *6-quater* in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche;

ritenuto che il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche sia elemento determinante per l'applicazione dei benefici in deroga alle vigenti disposizioni fiscali;

valutato di dover mantenere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il ruolo di garanzia più volte ribadito dal legislatore ed in particolare con il decreto legislativo n. 242 del 1999, recentemente novellato;

tenuto conto della necessità di procedere con urgenza alla conversione del decreto-legge n. 72 del 2004 contenente, tra l'altro, disposizioni che richiedano l'immediata certezza di applicazione;

impegna il Governo:

a ribadire, con provvedimento normativo, il ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999, e successive modifiche, in ossequio alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO);

ad identificare con apposita normativa, anche ai fini fiscali, il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale unico elemento qualificante della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche».

0/2912/5/7^a (nuovo testo)ASCIUTTI, *relatore*

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo;

esaminato, in particolare, l'articolo 4, commi da *6-bis* a *6-quater* in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche;

ritenuto che il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche sia elemento determinante per l'applicazione dei benefici in deroga alle vigenti disposizioni fiscali;

valutato di dover mantenere al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) il ruolo di garanzia più volte ribadito dal legislatore ed in particolare con il decreto legislativo n. 242 del 1999, recentemente novellato;

tenuto conto della necessità di procedere con urgenza alla conversione del decreto-legge n. 72 del 2004 contenente, tra l'altro, disposizioni che richiedano l'immediata certezza di applicazione;

impegna il Governo:

a ribadire, con provvedimento normativo, il ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999, e successive modifiche, in ossequio alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO);

ad identificare con apposita normativa, anche ai fini fiscali, il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale unico elemento certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

343^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), con riferimento al crollo del titolo in borsa dell'Alitalia s.p.a. e allo stallo delle trattative tra i vertici dell'azienda ed i sindacati, fa presente la necessità di ottenere al più presto i chiarimenti ripetutamente richiesti su tutta la vicenda al Governo. A tale riguardo ritiene che, considerato che il vice presidente Fini ha comunicato di non potere intervenire in Commissione poiché non dispone delle deleghe necessarie, l'audizione dei sindacati confederali possa dare una visione parziale della complessa situazione. È necessario pertanto programmare le audizioni acquisendo preventivamente gli intendimenti dell'Esecutivo e valutare l'opportunità dell'audizione programmata per domani mattina.

Il presidente GRILLO fa presente che il rinvio dell'audizione dei sindacati, oltre ad apparire scortese nei confronti di questi ultimi, significherebbe anche perdere una prima, anche se parziale, occasione per comprendere il quadro della situazione in cui si trova la compagnia aerea. Ritiene invece necessario ricercare, presso il Governo, un interlocutore che renda conto al Parlamento delle direttive sulla base delle quali lo stesso Governo intende trovare una soluzione ai problemi della società Alitalia.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) sottolinea l'ambiguità del comportamento del vice presidente Fini, il quale da un lato presiede gli incontri tra sindacati e vertici aziendali di Alitalia, concedendo dichiarazioni pub-

bliche ai giornali in merito alla questione, dall'altro comunica alla Commissione di non disporre delle deleghe che gli consentano di riferire in proposito alla competente Commissione parlamentare del Senato.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) sollecita un'azione più energica da parte della Commissione per far valere le prerogative del Parlamento nei confronti dell'operato del Governo.

Il senatore CICOLANI (*FI*) ritiene che le competenze della Commissione non possano estendersi al merito delle questioni economiche e finanziarie dell'Alitalia s.p.a., che invece attengono alla politica industriale del nostro Paese, ma che debbano più propriamente limitarsi alla valutazione degli aspetti legati alla valutazione dei requisiti di sistema. Pertanto la Commissione potrà pronunciarsi sul caso Alitalia nel momento in cui dovrà esprimere il parere richiesto dalla legge sul Piano industriale della compagnia e sulle linee direttive per la privatizzazione della società.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) ritiene che le argomentazioni del senatore Cicolani si scontrino con la competenza che il Regolamento attribuisce alla Commissione e con l'evidenza dei disagi sofferti da coloro che in questi giorni devono spostarsi in aereo utilizzando il vettore Alitalia. L'attuale situazione di estrema incertezza ha creato il totale scompiglio tra i viaggiatori, oltre a causare danni irreparabili ad Alitalia sotto il profilo dell'immagine e delle mancate entrate. Ricorda poi che la questione di Alitalia occupa le prime pagine dei giornali fin dalla fine del mese di novembre 2003 e che, nonostante i numerosi inviti formali a riferire in Commissione indirizzati al ministro Tremonti, nessun rappresentante del Governo si è presentato per chiarire formalmente quanto sta avvenendo. Stigmatizza quindi il comportamento del Ministro dell'economia e domanda quali siano le reali competenze del vice presidente Fini, il quale ha dichiarato di non disporre delle deleghe idonee ad intervenire sulla questione. La grave situazione della compagnia, che rischia di precipitare ancor di più nei prossimi mesi, richiede interventi urgenti e la predisposizione di un piano industriale efficace. A tale proposito fa presente che il piano industriale elaborato dal passato amministratore delegato dava almeno alcune certezze su taluni elementi quali ad esempio il numero degli esuberanti. Su quest'ultimo aspetto, in questi giorni, peraltro, sui principali quotidiani nazionali vengono pubblicate cifre ogni giorno diverse. Ritiene infine che il Governo non voglia presentarsi in Parlamento unicamente per motivazioni elettorali. Giudica, irrispettoso nei confronti delle Camere tale comportamento.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) ricorda che il Piano industriale di Alitalia si è sostanzialmente bloccato su richiesta del Governo ed a seguito dell'azzeramento dei vertici aziendali. Dopo quattro mesi di trattative non è ancora possibile avere indicazioni minime sugli orientamenti in pro-

posito. Ritiene pertanto che il «caso Alitalia» debba avere priorità assoluta rispetto a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore PESSINA (*FI*) interviene nel dibattito ricordando che i senatori della maggioranza hanno già dimostrato profondo disappunto nei confronti del comportamento del Ministro dell'economia in merito alla gestione della crisi dell'Alitalia. Non corrisponde pertanto al vero che l'atteggiamento dei senatori di gruppi di maggioranza sia stato poco esplicito nel trattare la questione.

Il presidente GRILLO precisa che le competenze della Commissione sono totali per quanto riguarda i problemi di Alitalia: la Commissione è quindi legittimata ad avviare una discussione sulla situazione della compagnia aerea in qualsiasi momento. Si dichiara deluso dal comportamento del Governo poiché ritiene che le radici della crisi di Alitalia siano profonde e risalgano a molti anni fa, allorché si sarebbero dovute prendere decisioni di politica dei trasporti i cui effetti avrebbero evitato l'attuale situazione. Ritiene pertanto che il Governo potrebbe riferire in Parlamento senza problemi. Probabilmente il «piano Mengozzi» costituiva una alternativa più valida rispetto alle attuali condizioni di totale incertezza. Ricorda poi di aver già segnalato una prima volta al Presidente del Senato il comportamento del Ministro dell'economia e si impegna a farlo nuovamente al fine di ottenere gli effetti sperati: le prerogative del Parlamento continuano infatti ad essere svilite ed offese a causa della scarsa sensibilità istituzionale di taluni rappresentanti del Governo. Provvederà inoltre a prendere contatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella speranza che ciò possa essere risolutivo.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, fa presente che l'unica ragione per cui il Ministro non è ancora intervenuto in Commissione nasce probabilmente dalla considerazione che Alitalia è una società quotata in borsa e che motivi di opportunità inducono a non discutere in una sede come questa questioni così delicate, fin quando non siano chiaramente definiti gli orientamenti, soprattutto allo scopo di evitare ripercussioni negative sul corso del titolo della compagnia aeronautica.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) invita i senatori dei Gruppi di minoranza a non proporre la questione dell'Alitalia negli stessi termini drammatici talvolta riportati dai giornali. Ritiene tuttavia poco plausibile la giustificazione esposta dal sottosegretario Ventucci con riferimento alla reiterata assenza del Governo in Commissione.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), pur condividendo le argomentazioni del Presidente Grillo per la difesa delle competenze della Commissione, non ritiene che l'attuale crisi di Alitalia venga da molto lontano. Probabilmente la situazione non si sarebbe aggravata così irreparabilmente se, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, la compagnia avesse posto in es-

sere le contromisure adottate da parte delle altre compagnie aeronautiche. Obietta quindi al sottosegretario Ventucci che l'assenza del Governo non può essere giustificata da valutazioni relative alla quotazione in borsa della società. Probabilmente, la crisi di Alitalia può giovare a chi poi potrà comprare, a poco prezzo, una società fallita rilevandone il cospicuo patrimonio. Ritiene infine poco incisiva, anche se doverosa, l'iniziativa del presidente Grillo di richiamare nuovamente l'attenzione del Presidente del Senato o di prendere contatto con la Presidenza del Consiglio. Propone pertanto di sospendere tutti i lavori della Commissione finché non intervenga un rappresentante del Governo a riferire sulle vicende di Alitalia.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) si associa alla proposta della senatrice Donati e ringrazia il presidente Grillo per la chiarezza con cui ha interpretato il ruolo ed i poteri della Commissione. Fa presente poi al sottosegretario Ventucci che, se il Governo avesse voluto preservare l'andamento in borsa del titolo Alitalia, avrebbe fatto meglio a riferire in Commissione piuttosto che lasciare che quattro suoi ministri dichiarassero ai giornali quattro posizioni differenti nella stessa giornata.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara di condividere la posizione del presidente Grillo sui poteri e sulle competenze della Commissione. Di fronte all'insensibilità del Governo su un tema così delicato è disposto a chiedere la sospensione di tutti i lavori della Commissione o ad attuare un forte ostruzionismo che ne rallenti fortemente l'attività, al fine di contrastare l'attacco alle prerogative del Parlamento da parte del Governo.

Il presidente GRILLO, a conferma dell'obbligatorietà dei rappresentanti del Governo a riferire in Commissione, dà lettura dell'articolo 59 del Regolamento del Senato e ribadisce il proprio impegno ad operare affinché il Governo venga a riferire in Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

344^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che, in relazione alla situazione della società Alitalia, ha provveduto ad informare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Letta, delle questioni emerse nella seduta antimeridiana della Commissione. Il Sottosegretario ha fatto presente che è attualmente in corso una riunione a Palazzo Chigi. A conclusione di questa riunione sarà in grado di comunicare il rappresentante delegato a riferire in merito alla Commissione.

Il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) fa presente che il comportamento tenuto dal Governo su una questione così rilevante, quale è la crisi della compagnia aerea italiana, risulta poco rispettoso delle prerogative del Parlamento. Ricorda inoltre che, nonostante numerosi inviti, il ministro Tremonti non è mai intervenuto in Commissione per riferire sulle linee guida per la privatizzazione di Alitalia nonché sul relativo piano industriale. Tali assenze trovano la loro ragion d'essere, oltre che nello scarso senso istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nella litigiosità della maggioranza di Governo che stenta ancora ad assumere una posizione unitaria in merito alla questione. Numerosi sono stati inoltre i segni di smarrimento da parte del Governo sulla questione nel corso dei mesi passati. Sottolinea inoltre la situazione di disagio vissuta dai lavoratori della compagnia oltre che dei viaggiatori che utilizzano questo vettore aereo. Propone infine di sospendere i lavori della Commissione in attesa che il Governo venga a riferire in merito alla vicenda.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) si dichiara d'accordo con il senatore Fabris sulla necessità di dare un segnale forte al Governo che ha abusato della pazienza e del *fair play* istituzionale dei componenti della Commissione. Riporta poi alcune dichiarazioni alla stampa del Ministro per i rapporti con il Parlamento da cui risulta che la presenza del Governo in Parlamento sarà assicurata da un rappresentante del Ministero del lavoro o del Ministero delle attività produttive, non da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, azionista della compagnia aerea. Il vice presidente del Consiglio Fini ha inoltre ribadito di non poter intervenire in Commissione perché non dispone della delega in materia. Dal contesto di queste dichiarazioni risulta evidente una situazione di conflitto all'interno dello stesso Governo. Propone quindi di sospendere, in segno di rimostranza contro tale comportamento, i lavori della Commissione fino a che il Governo non verrà a riferire in merito agli sviluppi della situazione che interessa Alitalia S.p.A.

Il presidente GRILLO ricorda che da un punto di vista regolamentare le ragioni della Commissione sono tutelate dall'articolo 59 del Regolamento del Senato. Fa inoltre presente di aver preso un formale impegno

a segnalare ancora una volta la situazione. Non ritiene tuttavia possibile sospendere i lavori della Commissione.

Il senatore MENARDI (*AN*) ritiene che, nonostante i rilievi mossi al Governo, sia necessario proseguire le attività della Commissione.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) propone di proseguire i lavori della Commissione e di chiedere nuovamente al Governo di venire a riferire sulle vicende di Alitalia.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), pur apprezzando il richiamo del presidente Grillo all'articolo 59 del Regolamento del Senato, dubita che il Governo venga a riferire in Commissione. Tali speranze potevano essere nutrite qualche mese fa, prima ancora che il Governo disattendesse i numerosi inviti ad esso rivolti. Ritiene inoltre che le recenti dichiarazioni del ministro Giovanardi non chiariscano ancora le competenze dei rappresentanti del Governo sul caso Alitalia. Paventa poi che l'eventuale commissariamento della compagnia aerea possa di fatto estromettere il Parlamento da qualsiasi informativa relativa alla gestione della crisi dell'Alitalia. Si dichiara quindi favorevole a sospendere i lavori della Commissione fino a che il Governo non venga a riferire in Commissione sulla vicenda in questione.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara di sostenere la proposta del senatore Fabris. Ripercorre quindi le vicende dell'Alitalia che hanno portato alla crisi che ha colpito la compagnia. Ritiene infine che l'assenza del Governo abbia l'ulteriore effetto di non consentire alla Commissione di svolgere l'audizione prevista nella seduta antimeridiana di domani con la necessaria preparazione.

A conclusione del dibattito, il presidente GRILLO propone di proseguire i lavori della Commissione nell'attesa dell'esito della riunione a Palazzo Chigi a cui ha fatto riferimento all'inizio di seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo.

A tale proposito, il sottosegretario VENTUCCI dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.1 in materia di personale poiché la sua eventuale ap-

provazione comporterebbe un nuovo passaggio del disegno di legge alla Camera dei deputati che potrebbe pregiudicarne l'approvazione nei termini previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Chiede pertanto ai senatori che hanno presentato emendamenti di ritirarli onde consentire la celere conversione in legge del decreto-legge n. 79.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale

(965) CREMA. – Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali

(1170) PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime

(1779) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(2280) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale

(2559) MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale

(2757) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2761) VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale

(2828) VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale

(Esame del disegno di legge n. 2828, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559, 2757, 2761 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559, 2757 e 2761, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2828 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 965, 1170, 1779, 2280, 2559, 2757 e 2761 sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Dopo una breve illustrazione del disegno di legge n. 2828, il presidente GRILLO (*FI*) propone la connessione dello stesso agli altri disegni di legge in titolo, riguardanti la stessa materia.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato ristretto costituitosi per l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, risulta composto dai senatori GRILLO (*FI*) , CREMA (*Misto-SDI*) , DONATI (*Verdi-U*) , VISERTA

COSTANTINI (*DS-U*) , FORTE (*UDC*) , PEDRINI (*Aut*) , MENARDI (*AN*) , PEDRAZZINI (*LP*) , SCALERA (*Mar-DL-U*) e CICOLANI (*FI*).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2901

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «costituire una condizione di rischio per le» aggiungere le seguenti: «aree territoriali e le».

1.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'onere non sia a carico del concessionario ai sensi della concessione o del foglio di condizione».

1.3

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del sito» con le seguenti: «delle aree territoriali e delle popolazioni a valle delle dighe».

1.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'onere per gli adempimenti connessi alle verifiche e alla messa in sicurezza delle dighe ricade comunque sui concessionari o sui gestori laddove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione».

1.5

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle province autonome», aggiungere le seguenti: «ai Comuni,».

1.6

CHINCARINI, PEDRAZZINI

Al comma 2, dopo le parole: «alle province autonome», aggiungere le seguenti: «ai Comuni,».

1.7

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni, le province autonome», aggiungere le seguenti: «i Comuni, le prefetture – uffici territoriali del Governo».

1.8

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni, le province autonome», aggiungere le seguenti: «le prefetture – uffici territoriali del Governo».

1.9

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni», aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni».

1.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il registro italiano dighe provvede altresì alla verifica di eventuali comportamenti omissivi pregressi in materia di sicurezza degli impianti di cui al presente decreto, dando comunicazione degli esiti di tale verifica con le modalità di comma 2».

Art. 2.**2.1**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «stato di emergenza» aggiungere le seguenti: «e fermo restando il rispetto delle norme comunitarie in materia di lavori pubblici».

2.2

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di lavori pubblici.».

2.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o amministrativa» con le seguenti: «in materia di sicurezza delle dighe».

2.4

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, dopo le parole: «alla eliminazione delle situazioni di pericolo», aggiungere le seguenti: «per le aree territoriali e le popolazioni a valle delle dighe».

2.5

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

al comma 1 dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «nonchè degli Uffici periferici del RID in relazione alle rispettive competenze».

2.6

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per l'espletamento dei propri compiti i commissari delegati possono avvalersi anche degli uffici dighe territorialmente competenti».

2.7

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 4.

2.8

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Art. 3.

3.1

CHINCARINI, PEDRAZZINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.3

MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

3.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.5

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

3.6

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, sostituire le parole: «il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio», con le seguenti: «il rapido superamento delle situazioni di rischio per le aree territoriali e le popolazioni a valle delle dighe».

3.7

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedendo secondo un criterio di priorità che assicuri comunque la completa messa in sicurezza delle opere».

3.8

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di comprovata capacità tecnica», fino a: «ed uno designato», con le seguenti: «scelti tra i soggetti aventi competenze tecniche ed esperienza pluriennale nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati».

3.9

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di comprovata capacità», fino a: «ed uno designato», con le seguenti: «scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati».

3.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di comprovata capacità» fino a: «ed uno designato» con le seguenti: «scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati».

3.11

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i quali non ricorrano i casi di incompatibilità amministrativa per collaborazioni in essere o pregresse con le società direttamente o direttamente riconducibili al concessionario dell'opera o al soggetto che esercisce l'opera».

3.12

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «dighe».

3.13

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

3.14

PELLEGRINO, FORTE

*Al comma 3, dopo le parole: «all'esigenza di effettuare», aggiungere:
«autonomamente».*

3.15

BETTAMIO

*Al comma 3, dopo le parole: «all'esigenza di effettuare», aggiungere
«autonomamente».*

3.16

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Al comma 3 sostituire le parole: «anche nell'interesse del», con le
seguenti: «garantendo il contemperamento delle finalità perseguite dal».*

Art. 4.**4.1**

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

*Al comma 1, sostituire le parole: «Entro trenta giorni», con le se-
guenti: «Entro sessanta giorni».*

4.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «determina», aggiungere le seguenti: «sentite le regioni e gli altri enti territoriali interessati».

4.3

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le seguenti: «, previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le seguenti: «previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.5

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le seguenti: «previo parere espresso in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.6

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le seguenti: «, sentite le regioni interessate».

4.7

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «apposito elenco», aggiungere le seguenti: «sentite le regioni interessate.».

4.8

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola « verifica» aggiungere la seguente: «strutturale.».

4.9

PELLEGRINO, FORTE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei ridotti franchi di sicurezza idraulica», con le parole: «della riconosciuta necessità di rivalutazione della piena di progetto».

Conseguentemente, aggiungere infine i seguenti capoversi: «La verifica non è richiesta nei casi in cui essa sia già stata effettuata ed inoltrata all’Autorità successivamente al 1984 ed in considerazione delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 così come individuate all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Gli studi e le rivalutazioni ideologiche e idrauliche svolti per le dighe in esercizio, sono esaminati ed approvati dal Registro italiano dighe».

4.10

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei ridotti franchi di sicurezza idraulica», con le parole «della riconosciuta necessità di rivalutazione della piena di progetto.».

Conseguentemente, aggiungere infine i seguenti capoversi: «La verifica non è richiesta nei casi in cui essa sia già stata effettuata ed inoltrata all’Autorità successivamente al 1984 ed in considerazione delle categorie

sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 così come individuate dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. Gli studi e le rivalutazioni idrologiche e idrauliche svolti per le dighe in esercizio, sono esaminati ed approvati dal Registro italiano dighe.».

4.11

PELLEGRINO, FORTE

Al comma 1-bis, sostituire la parola: «segnalato» con quella «accertato».

4.12

BETTAMIO

Al comma 1-bis, sostituire la parola: «segnalato» con quella «accertato».

4.13

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «può avviare», con le seguenti: «avvia».

4.14

IL RELATORE

Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito con il seguente:

«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 giugno 2001, n. 380, avvalendosi anche del Registro Italiano Dighe, al fine di disciplinare situazioni aventi particolari connotazioni.».

4.15

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni».

4.16

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 2, dopo le parole: «verifica sismica», aggiungere le seguenti: «ed idraulica».

4.17

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le verifiche di cui al comma 1 devono comprendere anche gli aspetti dell'impatto ambientale delle opere e le condizioni strutturali delle stesse.».

4.18

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 4, dopo le parole: «l'incremento delle condizioni di sicurezza», aggiungere le seguenti: «sismica ed idraulica».

4.19

PELLEGRINO, FORTE

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. In condizioni di normale esercizio, la vigilanza continua di dighe, per mezzo di sistemi di tele-controllo, risponde alle esigenze di vigilanza di cui all'art. 15 del DPR n. 1363 del 1° novembre 1959».

4.20

BETTAMIO

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. In condizioni di normale esercizio, la vigilanza continua delle dighe, per mezzo di sistemi di tele-controllo, risponde alle esigenze di vigilanza di cui all'art. 15 del DPR n. 1363 del 1° novembre 1959.».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, è inserito in seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per in materia di personale)

1. Il Registro italiano dighe è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nell'ambito dei posti in organico di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di 40 unità, delle quali 15 unità per l'anno 2004 e 25 unità per l'anno 2005.

Il Registro italiano dighe è altresì autorizzato ad assumere, sempre nell'ambito dei posti in organico, n. 2 dirigenti di seconda fascia con specifica esperienza negli ambiti di competenza del Registro italiano dighe con le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 720.000,00 euro a decorrere dall'anno 2004 ed ulteriori 780.000,00 euro a decorrere dall'anno 2005 e successivi, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autoriz-

zazione di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. l'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla citata legge n. 400 del 1988».

4.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materiale di personali)

Per l'espletamento di maggiori compiti previsti dalla presente legge, il Registro Italiano Dighe è autorizzato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad avvalersi di personale tecnico laureato a tempo determinato, nel limite massimo delle vacanze in organico. I relativi oneri sono a carico del bilancio del Registro Italiano Dighe».

Art. 5.

5.1

MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimerlo.

5.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 dopo la parola «spesa» aggiungere le seguenti: «a seguito di parere vincolante delle Commissioni competenti».

Art. 5-ter.**5-ter.1**

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Sopprimerlo.

5-ter.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimerlo.

5-ter.3

CHINCARINI, PEDRAZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di organismi internazionali dello Stato», aggiungere le seguenti: «e sull'edificio regolatore del livello del Lago di Garda,».

5-ter.4

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «dello Stato», aggiungere le seguenti: «, nonchè sugli edifici scolastici pubblici e sugli edifici sede di università statali,».

5-ter.5

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente «L'elenco degli interventi sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere vincolante da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione».

5-ter.6

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «gli interventi di messa in sicurezza di cui al presente articolo sono effettuati sulla base di un programma di priorità stabilito dal Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali».

Art. 5-quater.**5-quater.5.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5-ter aggiungere il seguente:

«Art. 5-quater.

Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. il cui perimetro comprende in tutto o in parte un'area portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, le predette operazioni di dragaggio debbono essere autorizzate, su

istanza del Presidente dell'Autorità portuale, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A., l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto Superiore di Sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministro dell'ambiente può convocare apposita conferenza dei servizi. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 7 del citato articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative».

5-quater.5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 5-quater.

(Disposizioni transitorie)

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 sono costituiti dai seguenti:

"2. Fino al 31 dicembre 2005 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA."

"4. Fino al 31 dicembre 2005 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

195^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2917) *Disciplina dell'attività di acconciatore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(778) *BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) sottolinea come i due disegni di legge in titolo siano finalizzati ad ammodernare la disciplina vigente in materia di esercizio delle attività di acconciatore, rendendo unitaria tale figura professionale rispetto alla attuale ripartizione tra diverse figure, che appare anacronistica. In tale modo, si punta a superare anche talune difficoltà che si determinano per le funzioni dei comuni ed il rischio di contenziosi amministrativi.

Ritiene che i tempi siano maturi per l'approvazione di un testo che determinerà una complessiva riqualificazione del settore e produrrà benefici anche per gli utenti. Si tratta di una normativa in linea con quanto stabilito in sede europea sul riconoscimento delle qualifiche, in particolare dalla direttiva 99/42. Esprime quindi una valutazione complessivamente positiva sul testo del disegno di legge pervenuto dalla Camera.

Il presidente BETTAMIO, anche sulla base di quanto affermato dal senatore Bastianoni, primo firmatario del disegno di legge n. 778, propone che il disegno di legge n. 2917, già approvato dalla Camera, sia assunto quale testo base per il prosieguo dell'esame. Propone altresì, ferma restando la possibilità di proseguire la discussione generale per lo svolgimento di altri eventuali interventi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 11 maggio alle ore 19.

La Commissione accoglie le proposte formulate dal Presidente ed il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

252^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Vanzo ha svolto la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo e dichiara aperta la discussione.

Interviene quindi il senatore VIVIANI (*DS-U*), il quale sottolinea preliminarmente la particolare rilevanza della disciplina legislativa dell'orario di lavoro, soprattutto in una fase come l'attuale, caratterizzata da profonde trasformazioni nell'organizzazione produttiva. Richiama pertanto l'attenzione sulla delicatezza di una materia che investe non soltanto l'intensità e la durata della prestazione, ma anche diritti fondamentali dei lavoratori: non a caso, nelle principali vertenze sindacali in corso – prima fra tutte quella riguardante la FIAT di Melfi – la questione dell'orario occupa una posizione centrale. Proprio in considerazione della complessità degli argomenti affrontati nel provvedimento in titolo, sarebbe peraltro opportuno procedere in via preliminare, prima di proseguire nella discussione, all'audizione informale delle parti sociali.

Passando ad esaminare nel merito lo schema di decreto legislativo n. 362, il senatore Viviani ne sottolinea lo stretto rapporto di continuità con il decreto legislativo n. 66 del 2003, che, dando attuazione alle direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, ha profondamente innovato la pre-

vigente normativa, nel senso di un'accentuata liberalizzazione e flessibilizzazione dell'orario di lavoro: il testo all'esame della Commissione ridefinisce infatti aspetti importanti di tale disciplina, in una direzione esplicitamente favorevole alle imprese.

In particolare, con le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1 del provvedimento in titolo viene modificato l'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 66, al fine di escludere del tutto dall'ambito di applicazione dello stesso il personale delle forze armate e di polizia, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali. Non è però chiaro come verrà in futuro regolato l'orario di lavoro per il personale militare e del comparto della pubblica sicurezza e, su questo specifico punto, sarebbe stato opportuno, in sede di assegnazione, prevedere anche l'espressione di osservazioni da parte della Commissione difesa.

Un altro punto rilevante – prosegue il senatore Viviani – riguarda la lettera *c)*, che modifica l'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 66, concernente l'obbligo posto a carico del datore di lavoro di comunicare alla direzione provinciale del lavoro i casi di superamento della soglia delle 48 ore settimanali, calcolate con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, elevabili fino a dodici mesi da parte dei contratti collettivi di lavoro. La novella contenuta nello schema di decreto legislativo all'esame differisce il termine temporale per la comunicazione, già fissato nella vigente normativa alla scadenza del citato periodo di riferimento, al trentesimo giorno successivo allo stesso. Inoltre, per i casi di inosservanza della predetta disciplina, il comma 3-*sexies* – inserito all'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 con la lettera *h)* dell'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto legislativo all'esame – introduce una sanzione amministrativa alquanto esigua, da cento a duecento euro.

Un'altra innovazione che desta non poche perplessità riguarda la frammentazione del periodo di ferie, quale risulta dalla riformulazione del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 66, effettuata con la lettera *d)* dell'articolo 1, comma 1 del provvedimento in titolo: anche in questo caso si incide su un diritto costituzionalmente garantito, assumendo un indirizzo legislativo di maggior favore verso le imprese, che non mancherà di condizionare in tal senso anche la contrattazione collettiva.

Tra i soggetti chiamati ad accertare lo stato di salute dei lavoratori notturni, la novella del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 66, di cui alla lettera *f)* dell'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto legislativo n. 362, include anche il medico competente che, in base al decreto legislativo n. 626 del 1994, può essere un dipendente dell'azienda: in tal modo, a quest'ultima verrebbe affidato un compito svolto fino ad oggi dal Servizio nazionale sanitario, in relazione al rilevante interesse pubblico perseguito. La proposta del Governo introduce, dunque, per questo aspetto, una discutibile misura di privatizzazione della sorveglianza sanitaria; inoltre, l'indicazione di una cadenza minima obbligatoria biennale per i controlli tende a ridurre ulteriormente i vincoli posti a ca-

rico delle imprese per quanto attiene alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti.

Rispetto alle novità introdotte nel regime sanzionatorio, occorre rilevare che, come nel caso dell'inosservanza degli obblighi in materia di comunicazione del superamento della soglia delle 48 ore settimanali, gli importi sono irrisori e non tali da incidere in misura significativa sul comportamento delle imprese.

Concludendo la sua esposizione, il senatore Viviani auspica che nel parere che la Commissione si accinge a varare siano messe chiaramente in luce le numerose lacune del testo all'esame e si indichino i diversi e sostanziali cambiamenti che ad esso dovranno essere apportati.

Il PRESIDENTE conviene sulla proposta, avanzata dal senatore Viviani nel suo intervento, di svolgere un ciclo di audizioni informali delle parti sociali, presso l'Ufficio di Presidenza.

Anche il relatore VANZO (LP) ritiene opportuno acquisire l'avviso delle parti sociali sui temi oggetto dello schema di decreto legislativo.

Il PRESIDENTE propone di svolgere la predetta attività informativa entro la prossima settimana, interpellando i soggetti già ascoltati lo scorso anno, nel corso dell'esame dello schema preliminare del decreto legislativo n. 66.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(122) *TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(266) *RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(422) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(870) *COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(924) *BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(986) *TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(1242) *MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(1280) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(1290) EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro

(2420) BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing

(Esame del disegno di legge n. 2420, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280 e 1290 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280 e 1290, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2420 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 maggio 2002.

Il relatore TOFANI (AN) introduce l'esame, osservando che il disegno di legge n. 2420, d'iniziativa del senatore Bergamo, propone un approccio alle problematiche del *mobbing* analogo a quello contenuto nei disegni di legge sui quali egli ha già riferito nelle precedenti sedute.

Come specificato nella relazione di accompagnamento, il disegno di legge n. 2420 rinuncia ad offrire una specifica definizione del *mobbing* e accoglie una nozione sufficientemente ampia del concetto di vessazione morale nei luoghi di lavoro; attraverso l'introduzione di una tutela *ad hoc* esso mira poi ad evitare che la persecuzione psicologica penalizzi il lavoratore nella sua professionalità e, successivamente, lo costringa ad allontanarsi volontariamente dal lavoro.

Altre disposizioni riguardano la prevenzione, attraverso l'informazione tra i vari soggetti delle relazioni lavorative, l'attivazione di procedure di conciliazione interne e di formazione, l'estensione del concetto di salute del lavoratore anche agli aspetti psichici della personalità, la previsione di obblighi generali, in capo al datore di lavoro, di vigilanza sul corretto svolgimento delle relazioni sociali nei luoghi di lavoro e di adozione delle misure, anche di tipo disciplinare, idonee a prevenire qualsiasi maltrattamento psicologico ai danni dei lavoratori.

Il disegno di legge è inoltre diretto a scoraggiare la diffusione di condotte vessatorie anche attraverso l'introduzione di una fattispecie specifica di reato, e a responsabilizzare tutti i lavoratori e i datori di lavoro sull'importanza del benessere relazionale sul luogo di lavoro. Inoltre, una specifica disposizione offre alla magistratura del lavoro, attraverso la definizione di criteri univoci in ambito nazionale, un utile strumento per procedere all'accertamento giudiziale del *mobbing* e alla liquidazione del relativo danno.

Considerata la stretta attinenza del presente disegno di legge con gli altri in materia, già iscritti all'ordine del giorno della Commissione, il relatore ne propone infine l'abbinamento, e propone altresì la prosecuzione congiunta dell'esame.

Poiché non si fanno obiezioni, il PRESIDENTE avverte che l'esame del disegno di legge n. 2040 proseguirà congiuntamente con l'esame dei disegni di legge n. 122 e connessi. Avverte altresì che quanto prima ri-

prenderà lo svolgimento delle audizioni informali presso l'Ufficio di Presidenza, a suo tempo deliberate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2004

Aderendo alla richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 maggio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

208^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, il relatore ULIVI (AN) nota preliminarmente che il fine del disegno di legge n. 2852 consiste nel disciplinare la coltivazione, la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti erboristici. Analogo è l'oggetto dei disegni di legge nn. 53, 348 e 1312, mentre il disegno di legge n. 1124, riguarda i prodotti vegetali passibili di un uso medicinale e non rientranti nella categoria dei farmaci registrabili. I disegni di legge in titolo dettano altresì norme relative ai requisiti professionali degli operatori del settore dell'erboristeria.

Soffermandosi sul disegno di legge n. 2852, il relatore rileva che esso definisce «erboristico» un prodotto a base di piante officinali, o comunque un prodotto naturale avente finalità salutistiche, destinato a favorire lo

stato di benessere di un organismo umano o animale, distinto da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti. Reca, inoltre, le seguenti definizioni: le «parti» sono le sezioni individuate secondo la nomenclatura della botanica; la «droga» è costituita dalla parte di pianta fresca o essiccata; i «derivati» rappresentano le forme di presentazione del fitocomplesso.

Al riguardo, ricorda quindi che, secondo i disegni di legge nn. 53 e 348, i prodotti erboristici sono i prodotti privi di potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di piante, mentre l'uso erboristico è l'utilizzo dei vari prodotti per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche o alimentari e volte a stimolare le difese naturali dell'organismo umano.

Il disegno di legge n. 1124 inoltre definisce: il prodotto medicinale vegetale tradizionale, come una droga o una forma farmaceutica caratterizzata da una tradizione di impiego per la cura e la prevenzione di determinate malattie; il prodotto erboristico come una droga vegetale impiegata nelle preparazioni con proprietà coadiuvanti per lievi sintomatologie. Analogamente, anche per l'Atto Senato 1312 il prodotto erboristico è privo di potere nutritivo o impiegato a scopo non nutritivo; esso favorisce le funzioni fisiologiche degli organismi.

Sottolinea che i disegni di legge nn. 2852, 53, 348 e 1312 escludono esplicitamente che il prodotto erboristico possa essere ottenuto a partire da piante geneticamente modificate.

Per l'individuazione delle piante, delle loro parti e delle droghe utilizzabili quali base per prodotti erboristici, osserva che l'Atto Senato 2852 demanda ad un'apposita tabella, stabilita ed aggiornata annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali; la vendita al dettaglio dei prodotti inclusi nella tabella è riservata al farmacista e all'erborista.

Analogamente, l'Atto Senato 1124, per l'individuazione delle droghe impiegabili come prodotti erboristici, rinvia ad un elenco redatto da un'istituenda commissione tecnica presso il Ministero della salute.

Rileva quindi che i disegni di legge nn. 53, 348 e 1312 fanno invece riferimento a due tabelle di classificazione: la prima elenca le categorie di prodotti vegetali ad esclusiva utilizzazione farmaceutica, la seconda riporta i prodotti vegetali utilizzabili in erboristeria come tali o come materie prime per prodotti erboristici. In particolare, l'Atto Senato 53 reca in allegato le suddette tabelle, modificabili con decreto del Ministro della salute, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 16; l'Atto Senato 348 demanda la definizione delle stesse ad un decreto del Ministro della salute, mentre nell'Atto Senato 1312 è individuato direttamente il secondo elenco e si rinvia per il primo ad un decreto ministeriale.

Osserva che l'articolo 5 dell'Atto Senato 2582 reca la disciplina delle autorizzazioni, da parte del Ministro della salute, necessarie alle attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di piante officinali. Il rila-

scio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle condizioni igieniche, sanitarie e tecniche nonché dalla presenza di un responsabile del controllo di qualità che deve certificare ogni fase della produzione del prodotto erboristico destinato alla commercializzazione. Il responsabile del controllo di qualità dovrà possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in farmacia, chimica o scienze biologiche; diploma in scienza e tecnica delle piante officinali; diploma universitario in tecniche erboristiche; diploma di erborista. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovranno essere indicati i titoli di studio equivalenti a quelli qui sopra ricordati. I disegni di legge nn. 53, 348 e 1312 prevedono, invece, un diverso regime autorizzatorio, derivante dalla doppia classificazione legata alle due tabelle ivi proposte. I prodotti inclusi nella tabella A sono comunque soggetti alla normativa in materia di specialità medicinali. Per quanto riguarda i prodotti propriamente erboristici enumerati dalla tabella B, osserva come venga prevista un'autorizzazione del Ministero della salute, previa domanda dell'interessato, volta a verificare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari secondo le norme vigenti e la presenza di un responsabile del controllo di qualità, ai quali sono richiesti gli stessi titoli, sopra ricordati, richiesti dall'Atto Senato 2852. Specifica inoltre che, mentre i disegni di legge nn. 2852 e 1312 contemplano per il responsabile anche il diploma rilasciato dalle scuole di erboristeria istituite presso le scuole di farmacia universale, tale riferimento manca nei disegni di legge nn. 53 e 348. Tutti i disegni di legge in titolo prevedono, inoltre, che i titolari di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, nonché dei prodotti destinati ad alimentazione particolare possano beneficiare di una procedura semplificata per l'ottenimento dell'autorizzazione alla produzione erboristica. Gli stessi titoli di studio sono richiesti al controllore di qualità, fatta eccezione per il diploma di erborista rilasciato dalle scuole di erboristeria presso le scuole di farmacia universale, sono richiesti dall'Atto Senato 2852 per la preparazione dei prodotti erboristici sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea. Il provvedimento specifica che la preparazione di tali prodotti sfusi dovrà comunque avvenire in locali separati da quelli usati per la commercializzazione e dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente. Similmente i disegni di legge nn. 53, 348 e 1312 dispongono che i prodotti preparati artigianalmente siano predisposti in locali adiacenti ai locali di vendita; gli stessi disegni di legge, però, prevedono che l'autorizzazione per la verifica dei requisiti igienico-sanitari sia rilasciata dai competenti organi regionali.

Relativamente alle norme sull'etichettatura dei prodotti erboristici, gli Atti Senato 2582, 53 e 348 stabiliscono che le piante, le loro parti e le droghe vendute allo stato sfuso siano cedute al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate – in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le ri-

spettive percentuali – la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. Le indicazioni degli ingredienti sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferite al peso e al volume. Secondo quanto disposto dall'Atto Senato 2582 il prodotto confezionato deve inoltre riportare la dizione «prodotto erboristico» seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata». L'Atto Senato 1312 richiama, invece, quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di etichettatura di prodotti alimentari. Per quanto riguarda la commercializzazione, i compiti di vigilanza igienico-sanitaria relativi all'immissione in commercio sono attribuiti al Ministero della salute dall'Atto Senato 2582, alle regioni dai disegni di legge nn. 53, 348 e 1312. Per quanto riguarda la pubblicità dei prodotti, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, tutti i disegni di legge qui citati sottolineano espressamente che essa non deve fuorviare il consumatore ed in particolare non deve suggerire che il prodotto erboristico possa vantare attività terapeutica o nutrizionale.

Rileva che i disegni di legge in titolo dettano inoltre disposizioni transitorie dirette a chi svolge attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti erboristici alla data di entrata in vigore della legge qui proposta. Viene previsto tra l'altro che chi svolga attualmente attività di trasformazione o lavorazione di piante, loro parti o droghe, può continuare la sua attività presentando la domanda di autorizzazione al Ministero della salute prevista dal presente provvedimento. Con i disegni di legge nn. 2582, 53, 348 e 1312 è proposta la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica di quindici membri. La Commissione, diversamente prefigurata dai vari provvedimenti, ha un ruolo consultivo nei confronti del Ministero della salute ed in particolare propone le tabelle relative ai prodotti erboristici ed i relativi aggiornamenti. I disegni di legge in esame prevedono inoltre che vengano promossi dal CNR programmi di ricerca sulla materia e che le regioni disciplinino la protezione della flora regolando la libera raccolta delle piante officinali e che promuovano la conoscenza delle stesse. La disciplina si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. I disegni di legge in esame prevedono, infine, sanzioni pecuniarie relative alla trasgressione delle norme dalla stessa legge recate.

Il relatore conclude quindi proponendo di assumere quale testo base il disegno di legge n. 2852. Su tale proposta conviene la Commissione.

Constatato il consenso della Commissione sull'opportunità di svolgere audizioni sui disegni di legge in esame, il PRESIDENTE invita il relatore ed i Gruppi a formulare proposte in merito ai soggetti da audire entro martedì 11 maggio p.v.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi» (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 180. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) interviene lamentando l'assenza del Governo, tanto più rilevante stante il fatto che la Commissione sta esaminando uno schema di decreto legislativo, su cui si appresta ad esprimere il parere.

Il presidente TOMASSINI fa presente che la presenza del Governo, pur senz'altro utile ed opportuna, non è necessaria a termini di Regolamento. Rileva inoltre che il sottosegretario Cursi non è presente a causa di importanti impegni presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) ribadisce la propria protesta, abbandonando i lavori della Commissione.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*), dopo avere dichiarato di condividere le ragioni del senatore Carella, propone una breve sospensione dei lavori, affinché si dia modo al rappresentante del Governo di poter intervenire in Commissione.

Il presidente TOMASSINI acconsente alla richiesta del senatore Mascioni.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,45.

Il senatore LONGHI (*DS-U*), dopo aver ringraziato il sottosegretario Cursi, nel frattempo intervenuto, per la sua presenza, ricorda come il Ministro della salute abbia in passato assicurato che avrebbe garantito una sua più assidua presenza in Commissione. Promessa che è stata però disattesa. Osserva inoltre che la maggioranza, nel corso dell'esame in Aula del disegno di legge n. 2873, di conversione del decreto-legge n. 81, sulle emergenze sanitarie, abbia assunto un atteggiamento non in sintonia con lo spirito di collaborazione spesso dimostrato dai Gruppi dell'opposizione, proponendo un emendamento aggiuntivo dal contenuto estraneo a quello del decreto-legge, sul quale la Commissione si era già espressa approvando un disegno di legge in sede referente. Tale spirito verrà meno se la maggioranza persisterà in siffatta condotta.

Il presidente TOMASSINI assicura che solleciterà il Ministro della salute ad assicurare una più assidua presenza del Governo ai lavori della Commissione. Osserva quindi che, nonostante siano legittime diverse valutazioni relativamente alla correttezza della scelta compiuta dai senatori della maggioranza, a nessun parlamentare può essere precluso il diritto alla presentazione di emendamenti, sui quali l'Assemblea del Senato si esprimerà liberamente.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*), pur esprimendo apprezzamento per l'impegno del sottosegretario Cursi, ribadisce la necessità della presenza del Governo, tanto più opportuna nel momento in cui in Commissione è in corso l'esame relativo ad un atto dell'Esecutivo.

Il relatore CARRARA (*Misto-MTL*) prende quindi la parola per illustrare una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 366

La 12^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema modificativo in esame provvede tra l'altro ad introdurre il riferimento alla categoria dei preparati pericolosi «non facilmente infiammabili» nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Sembra opportuno che – in relazione a tale inserimento e in conformità con la disciplina comunitaria (cfr. l'articolo 10, paragrafo 2.3.4., della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999) – nell'Allegato VII, Parte A, punto 4, del medesimo decreto legislativo n. 65 venga introdotta la categoria dei preparati «facilmente infiammabili»;

nella novella introdotta dalla lettera *o*) dell'articolo 1, comma 1, dello schema modificativo occorrerebbe specificare che la correzione concerne la sola alinea del punto 5.4.3. in oggetto;

la novella di cui alla successiva lettera *s*) sopprime il riferimento all'inesistente comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 65 del 2003.

Sembra, tuttavia, opportuno che essa provveda altresì ad introdurre il richiamo dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 65, in conformità con la disciplina comunitaria (cfr. la nota NB della Tabella IV dell'Allegato II, Parte B, della citata direttiva 1999/45/CE, e successive modificazioni);

si rileva che, nella novella di cui alla successiva lettera *ss*), il primo termine (di raccordo) che viene inserito risulta erroneamente formulato come «N, R52» e andrebbe così corretto: «N, R59»;

nella novella di cui alla lettera *ddd*), numero 4), intesa a correggere un errore materiale di ripetizione, occorrerebbe specificare che la locuzione oggetto della medesima novella viene soppressa solo in uno dei due casi in cui essa ricorre nella colonna ivi citata;

si segnala inoltre che le correzioni recate dalle lettere *l*), *m*), *n*), *t*) e dai numeri 3) e 5) della lettera *ddd*) appaiono inutili in quanto già comprese nell'attuale testo del decreto legislativo n. 65 del 2003.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

322^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), esprime innanzitutto apprezzamento per la decisione del Presidente di rimettere in sede plenaria l'esame dello schema di decreto in titolo, il quale, nel presentare diversi profili che attengono alle competenze della Commissione, propone, tra l'altro, l'abrogazione della legge n. 41 del 1982, della legge n. 72 del 1992, nonché di altre disposizioni normative. Il provvedimento consta di ventiquattro articoli, alcuni dei quali sono certamente di rilevante interesse per la Commissione, ad iniziare dall'articolo 1 che, in merito alle finalità e agli obiettivi, stabilisce che l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali deve essere basata su criteri di sostenibilità. L'articolo 3 include nella Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura un dirigente del Ministero dell'ambiente ed un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'ambiente. L'articolo 5 stabilisce finalità e contenuti del programma nazionale che persegue tra i vari obiettivi la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future, la tutela della biodiversità, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca. L'articolo 9, all'interno del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura, prevede un esperto designato dal Ministro del-

l'ambiente, mentre l'articolo 12 nell'ambito delle Commissioni consultive locali annovera un rappresentante di ciascun assessorato regionale competente in materia di ambiente; l'articolo 14, inoltre, reca alcune misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

Anche alla luce delle disposizioni richiamate, sarebbe opportuno che la Commissione esprimesse sullo schema in titolo osservazioni favorevoli, condizionate all'accoglimento di alcuni rilievi con i quali in primo luogo si dovrebbe difendere il ruolo dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica applicata al Mare (ICRAM) che, invece, nello schema di decreto risulta trascurato. Infatti, anche in virtù della normativa vigente che regola il funzionamento di tale istituto, occorrerebbe un rafforzamento dell'ICRAM che opera direttamente nei settori investiti dal provvedimento. Di conseguenza, tra i rilievi da segnalare alla Commissione di merito occorrerebbe prevedere un nuovo e specifico articolo sulla ricerca che espliciti le iniziative che si intendono intraprendere per il processo di modernizzazione e di riordino della ricerca in materia di pesca e acquacoltura, come richiesto dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera gg), definendo altresì le modalità di attuazione del programma nazionale della ricerca in pesca e acquacoltura e specifici accordi di programma con gli istituti scientifici di riferimento, quali l'ICRAM e l'Istituto Nazionale della Nutrizione (INRAN). Inoltre, sarebbe necessario prevedere un rappresentante dell'ICRAM nella Commissione consultiva di cui all'articolo 3; tre rappresentanti dell'ICRAM ed uno dell'INRAN nel Comitato per la ricerca di cui all'articolo 9; un rappresentante dell'ICRAM nel Comitato finanziamenti di cui all'articolo 10. Infine, bisogna ricordare che il 29 aprile scorso la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere negativo sullo schema di decreto in esame; pertanto, sarebbe opportuno che in sede di esame parlamentare di tale provvedimento e da parte del Governo si tenesse conto dei rilievi provenienti dalla Conferenza Stato-regioni, anche allo scopo di salvaguardare le esigenze delle autonomie locali.

Si apre la discussione.

Il presidente NOVI, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il relatore e per le valutazioni e proposte da lui suggerite, ritiene sorprendente che da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali non si sia considerato nella elaborazione dello schema di decreto in titolo l'importanza del ruolo dell'ICRAM le cui funzioni non possono di certo essere limitate. Pertanto, sarebbe necessario che la Commissione formulasse una serie di rilievi diretti al rafforzamento del citato Istituto.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), dopo essersi associato agli apprezzamenti rivolti al relatore Specchia, suggerisce di sottoporre all'attenzione della Commissione di merito anche alcune considerazioni relativamente al cosiddetto fermo biologico che interessa nei mesi estivi le zone rivierasche del mare Adriatico. Tale fenomeno, in concomitanza con il maggior afflusso turistico, rende impraticabile da parte delle marinerie dei porti

adriatici l'esercizio della pesca con notevoli danni all'economia locale. Le associazioni di categoria hanno sollecitato l'intervento del Governo, soprattutto in sede comunitaria, dove sono stati elaborati criteri che equiparano in modo errato l'attività della pesca nei mari del Nord con quella presente nel mar Mediterraneo. Auspica, quindi, che tanto il relatore quanto la Commissione si mostrino d'accordo nell'inserire un richiamo al problema indicato nelle osservazioni che saranno trasmesse alla Commissione agricoltura.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*), dopo aver espresso il proprio plauso al relatore ed al presidente Novi per aver sottoposto alla sede plenaria lo schema di decreto in titolo, coglie l'occasione per sottolineare che le problematiche affrontate dal provvedimento in esame avrebbero meritato sicuramente un maggior approfondimento da parte della Commissione. Infatti, non solo il settore della pesca è indiscutibilmente connesso alla tutela dell'ambiente, ma soprattutto l'attività di acquacoltura molto spesso si accompagna a veri e propri stravolgimenti ambientali di cui le alterazioni ecologiche e i processi di eutrofizzazione sono un esempio. Proprio in ragione di questi aspetti sarebbe quindi stato opportuno un esame maggiormente ponderato del provvedimento, anche attraverso audizioni da parte di soggetti del mondo ambientalista.

Inoltre, nel merito dell'articolato, appare significativo il parere negativo espresso dalla Conferenza Stato-regioni, mentre sono da condividere le valutazioni espresse dal relatore circa l'indispensabile rafforzamento dell'ICRAM.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore SPECCHIA (*AN*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, fa presente al senatore Zappacosta che quanto da lui sottolineato in ordine al problema del fermo biologico potrà trovare un richiamo nelle osservazioni e nei rilievi che saranno sottoposti alla Commissione di merito. Con riferimento poi alle considerazioni formulate dal senatore Rotondo condivide l'opportunità di un maggior approfondimento delle tematiche sottese allo schema in esame; tuttavia, i tempi ristrettissimi nei quali si deve concludere l'esame in sede parlamentare del provvedimento e l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della relativa delega non consentono in questo momento di poter svolgere gli approfondimenti richiesti. In ogni caso, per quanto attiene all'impatto ambientale associato ai progetti di acquacoltura, suggerisce di inserire tra i rilievi anche quello volto a stabilire la necessità che le amministrazioni utilizzino per la scelta dei siti ed il monitoraggio dell'impatto dell'acquacoltura i criteri di contenimento dell'impatto ambientale in via di definizione con il decreto attuativo dell'articolo 37 della legge n. 152 del 1999, in applicazione ai principi di sostenibilità ambientale. Infine, dichiara che è sua intenzione inserire tra i rilievi, a corredo delle osservazioni favorevoli sullo schema in titolo, anche alcune proposte di modifica puntuale dell'articolato.

Il sottosegretario TORTOLI ringrazia la Commissione per aver espresso una ferma presa di posizione a tutela delle prerogative del Ministero dell'ambiente e dell'ICRAM le cui funzioni sono state in modo sorprendente trascurate nella fase di predisposizione dello schema di decreto in esame. Dichiara, quindi, di condividere le analisi e le proposte che sono state illustrate dal relatore.

Previo accertamento del prescritto numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi indicati nella relazione e nell'intervento in sede di replica.

La seduta termina alle ore 9,20.

323^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale De Vita, presidente dell'Unione petrolifera italiana, accompagnato dal dottor Piero De Simone, direttore generale e dal dottor Franco Del Manso, responsabile ambiente e sicurezza della stessa associazione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione del Presidente dell'Unione petrolifera italiana

Il dottor Pasquale DE VITA riferisce alla Commissione sulle peculiarità del settore della raffinazione in Italia, facendo innanzitutto presente

come sia possibile individuare due macroaree, con problematiche alquanto diverse: la macroarea relativa alla rete distributiva, difatti, attraversa ancora non pochi momenti di difficoltà nel suo sviluppo, e non appare certo all'avanguardia rispetto agli altri Paesi europei, mentre quella concernente il settore industriale della raffinazione è contraddistinta da elevati livelli di efficienza ed è assolutamente in linea, se non più avanzata, rispetto agli analoghi settori degli altri Paesi dell'Unione europea.

In Italia sono oggi operanti 17 raffinerie, che lavorano circa 100 milioni di tonnellate di greggio all'anno; il livello qualitativo della produzione, inoltre, è assai elevato, ed i prodotti immessi sul mercato sono sempre più conformi, in particolare, alle esigenze di tutela dell'ambiente. Basti pensare che dei 12 miliardi di euro di investimenti, circa la metà è stata destinata a investimenti motivati con esigenze di tutela ambientale e circa 2 miliardi e mezzo di euro vengono utilizzati per gli impianti di gassificazione.

Come è noto, è stato necessario ridurre fortemente la presenza di zolfo e delle cosiddette sostanze aromatiche nei carburanti, e da questo punto di vista l'industria petrolifera italiana è riuscita non soltanto a rispettare gli obiettivi di contenimento delle emissioni fissati in sede comunitaria, ma in taluni casi è andata oltre, come per quanto riguarda il benzene, che è oggi presente nei carburanti in misura inferiore a quella consentita.

Oltre a ciò, va sottolineato che l'industria di raffinazione italiana si sta sempre più orientando verso l'intensificazione della produzione di combustibili leggeri, diminuendo quella di combustibili pesanti; si prevede così che nel 2010 il 71 per cento della produzione dell'industria di raffinazione riguarderà combustibili leggeri, come benzina e gasolio, a fronte del 53 per cento del 1990.

Quanto su esposto, peraltro, comporta da un lato l'esigenza di effettuare interventi aggiuntivi volti, appunto, a rendere possibile la produzione di carburanti meno inquinanti, potendo determinare però nel contempo l'incremento delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera a causa, appunto, della maggiore attività degli impianti di supporto necessari per ridurre la presenza di benzene, zolfo ed aromatici in benzina e gasoli. D'altra parte, dovendo scegliere tra una maggior presenza di carburanti inquinanti ed un incremento delle emissioni di anidride carbonica, in sede europea è prevalso l'orientamento di privilegiare un aumento della qualità dei carburanti.

Il dottor DE SIMONE ed il dottor DEL MANSO, su richiesta di chiarimenti del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) e del presidente NOVI, precisano a questo punto che il miglioramento della qualità dei carburanti rende possibile anche una netta riduzione dei consumi delle autovetture, di talché, in effetti, alla fine il livello delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera dovrebbe ridimensionarsi.

Il dottor DE VITA fa quindi presente al presidente NOVI che anche l'industria motoristica ha offerto ed offrirà in futuro un importante contributo in direzione della riduzione dei consumi, e quindi, indirettamente, del contenimento delle emissioni di anidride carbonica; pertanto, appare senz'altro maggiormente conveniente investire per migliorare tutti i processi produttivi che possano rendere possibile una riduzione dei consumi piuttosto che su settori innovativi come quello dei motori ad idrogeno, che comporterebbero un sicuro aumento delle emissioni di CO₂.

Il Presidente dell'Unione petrolifera si sofferma quindi sulle problematiche concernenti la tempistica attinente l'attuazione della direttiva IPPC, sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce della considerazione che le procedure per l'ottenimento della nuova autorizzazione ambientale integrata dovrebbero concludersi entro l'aprile dell'anno prossimo, mentre in realtà mancano ancora i provvedimenti amministrativi necessari per consentire alle imprese di rispettare tale scadenza.

Quanto poi al problema dei rischi degli incidenti rilevanti, la previsione della delocalizzazione degli impianti industriali eccessivamente vicini ad insediamenti civili si pone in termini particolari per quanto riguarda le raffinerie, dal momento che in caso di permanenza dell'incompatibilità la delocalizzazione non può che tradursi nella chiusura dell'impianto.

Proprio nelle settimane scorse l'attenzione dell'opinione pubblica si è appuntata sull'aumento dei prezzi al consumo dei carburanti, il che fa emergere una questione assai delicata che attiene alla progressiva saturazione del comparto della raffinazione a livello planetario. Difatti, negli anni scorsi sono state forti le pressioni per un ridimensionamento degli impianti di raffinazione, ritenuti a rischio e comunque inquinanti, mentre la domanda di prodotti petroliferi è notevolmente aumentata. E' evidente allora che nei momenti di picco della domanda l'industria petrolifera può trovare difficoltà nel soddisfare la domanda stessa. Anche per tale ragione è essenziale che all'industria petrolifera italiana non vengano posti vincoli più stringenti di quelli presenti negli altri Paesi, onde non ridurne la competitività.

Il senatore RIZZI (*FI*) chiede ai rappresentanti dell'Unione Petrolifera di soffermarsi maggiormente sul problema dei controlli per quanto attiene le emissioni inquinanti ed i conseguenti pericoli per la salute umana ed invita quindi il dottor De Vita ad esprimere il proprio avviso su quanto recentemente dichiarato in merito all'elevato livello dei ricavi – si è parlato di 30 miliardi di euro – delle imprese che operano nel settore delle fonti energetiche equiparate a quelle rinnovabili, ed in particolare di quelle che utilizzano scarti di raffinazione.

Il dottor DE VITA, nel consegnare agli uffici un documento prodotto dall'Unione Petrolifera che illustra in modo piuttosto puntuale le problematiche del sistema di raffinazione in Italia, fornendo anche i principali

dati disponibili, sottolinea la validità della scelta fatta in favore degli impianti di gassificazione, e fa presente che il livello dei ricavi menzionati dal senatore Rizzi non dovrebbe essere relativo ai soli impianti che utilizzano scarti di raffinazione.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) chiede se gli investimenti negli impianti di desolforazione possano ascrivere alla quota di investimenti finalizzati all'incremento della produttività o a quella delle risorse destinate alla tutela dell'ambiente e, più in generale, invita i rappresentanti dell'Unione petrolifera a soffermarsi sull'impegno profuso dal settore di loro pertinenza per rispettare gli obiettivi di tutela dell'ecosistema fissati in sede nazionale ed europea.

Il dottor DE VITA ribadisce come l'industria di raffinazione italiana abbia saputo elevare il proprio livello qualitativo, anche e soprattutto nel settore della tutela dell'ambiente, riuscendo in taluni casi addirittura ad anticipare i tempi lungo il percorso prefissato dagli organi di Governo in vista del contenimento della presenza di inquinanti nei prodotti petroliferi. Si avverte pertanto l'esigenza di un complesso normativo che agevoli non solo la realizzazione di impianti di raffinazione, ma anche la loro efficace gestione.

Il presidente NOVI ringrazia il dottor De Vita, il dottor De Simone ed il dottor Del Manso per il prezioso contributo offerto per i lavori della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (n. 357)**

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Introduce l'esame il relatore GIRFATTI (*FI*), evidenziando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1 e 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 – legge comunitaria 2002 – la quale delega il Governo ad adottare entro un anno i decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B della medesima legge, tra cui la direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi contenuta nell'allegato B.

L'articolo 29 della medesima legge comunitaria 2002 prevede inoltre una serie di principi e criteri per l'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva in questione, tesi ad integrare o modificare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – Testo unico bancario – di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La direttiva 2001/24/CE – prosegue il relatore – è volta ad instaurare un sistema di riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri dell'Unione europea, dei provvedimenti assunti da ciascuno di essi per risanare gli enti creditizi autorizzati ad operare. Tale finalità risponde all'esigenza di salvaguardare l'unitarietà dell'ente creditizio e delle sue succursali, evitando procedure di crisi messe in atto sia dallo Stato d'origine, sia da Stati che ospitano succursali dell'ente, e l'insorgere di conflitti di competenza e disparità di trattamento tra i creditori.

In linea con il diritto internazionale privato e con la direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2002, relativa all'accesso all'attività degli enti credi-

tizi ed al suo esercizio, la direttiva in questione estende la regola dell'applicabilità della legge dello Stato d'origine anche ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione, in modo tale da garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato d'origine, come ad esempio le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, o di una riduzione dei crediti, nonché tutte quelle misure che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, producano i loro effetti in tutti gli Stati membri.

Analogamente, esaurita la fase del risanamento, gli eventuali provvedimenti di liquidazione posti in essere dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, dovranno produrre i loro effetti, senza alcuna formalità, in tutti gli Stati membri.

Il relatore si sofferma poi sui singoli articoli dello schema di decreto legislativo in titolo, evidenziando che l'articolo 1 introduce nel Testo unico bancario le definizioni di Stato d'origine (Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività) e di Stato ospitante (Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi).

L'articolo 2 introduce nel Testo unico bancario la Sezione III-*bis* – relativa alle banche operanti in ambito comunitario – nella quale, in attuazione della direttiva 2001/24/CE in titolo, viene sancito il riconoscimento tra gli Stati membri delle procedure di risanamento e liquidazione poste in essere dallo Stato d'origine. Vengono tuttavia previste deroghe al predetto principio, consentendo allo Stato ospitante di adottare misure in materia di contratti di lavoro, di diritti reali registrati, di accordi di compensazione e novazione.

Alla Banca d'Italia viene conferito l'onere di adottare disposizioni di attuazione della Sezione III-*bis*, la quale si applicherà ai provvedimenti delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.

L'articolo 3 – prosegue il relatore – aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 77 del Testo unico bancario, dispone che la Banca d'Italia informi dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari, che ospitano succursali della banca extracomunitaria.

Gli articoli 4 e 5 integrano gli articoli 83 e 84 del Testo unico bancario, disponendo che la Banca d'Italia accerti il momento esatto d'insediamento dei commissari liquidatori ai fini della sospensione del pagamento delle passività e della restituzione di beni di terzi, ed altresì che stabilisca le modalità e i termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 95 del Testo unico bancario. Il testo vigente prevede infatti la possibilità di aprire procedure secondarie di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle succursali di banche comunitarie a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine. Tale disposizione viene resa conforme alla direttiva in titolo, prevedendo l'applicazione della Sezione III-*bis* relativa al riconoscimento tra gli Stati membri delle proce-

di risanamento e liquidazione poste in essere dallo Stato d'origine, eliminando quindi la possibilità di procedure secondarie di liquidazione.

L'articolo 7 – prosegue il relatore – dispone che la Banca d'Italia accerti la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria, anche al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società.

Infine, gli articoli da 8 a 10 recano una disciplina di coordinamento tra il Testo unico bancario, il Testo unico di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in materia di responsabilità delle banche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il relatore conclude il proprio intervento, esprimendo un giudizio positivo sullo schema di decreto in titolo e prospettando altresì l'opportunità di richiamare nell'articolato del provvedimento in questione la norma contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2 della citata direttiva 2001/24/CE – volta a condizionare l'applicabilità delle disposizioni, relative alle succursali di enti creditizi extracomunitari, all'esistenza di succursali in almeno due Stati membri della Comunità – nonché di integrare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 95-bis, introdotta dall'articolo 2 del provvedimento in esame, con un richiamo agli articoli 3 e 9 della citata direttiva 2001/24/CE – essendo quest'ultima la fonte dell'obbligo per gli altri Stati membri di conferire effetti ai provvedimenti emanati dalle autorità italiane –. Inoltre, in riferimento all'articolo 95-septies, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo in titolo - il quale prevede, conformemente alla direttiva, che le disposizioni di tale sezione si applicano ai provvedimenti adottati dopo il 5 maggio 2004 – si può valutare l'opportunità di prevedere una norma transitoria, volta a definire il regime applicabile ai provvedimenti di risanamento e liquidazione adottati dalle autorità competenti degli altri Stati membri nel periodo compreso tra il 5 maggio 2004 e la data di entrata in vigore del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) si esprime positivamente relativamente alle considerazioni svolte dal relatore, sottolineando tuttavia la necessità di evitare che gli eventuali correttivi, prospettati in ordine all'articolo 95-septies, possano determinare situazioni negative sul piano comunitario, rilevanti ai fini dell'attivazione di eventuali procedure di infrazione.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) ravvisa connessioni sostanziali tra la materia trattata dallo schema di decreto in titolo e quella inerente ai provvedimenti in materia di risparmio, attualmente in *itinere*, chiedendo al relatore chiarimenti in ordine a tale profilo.

Il relatore GIRFATTI (*FI*) precisa che, pur essendo la materia oggetto dello schema di decreto legislativo in titolo inquadrabile in generale nell'ambito del risparmio, tuttavia nel caso di specie i profili presi in considerazione ineriscono ad un ambito più circoscritto, attinente in particolare allo stato di crisi degli enti creditizi. Prospetta comunque l'opportunità di dare atto, nell'ambito delle osservazioni da formulare dell'inerenza della materia in questione a quella più ampia, attinente alla tutela del risparmio.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di conferimento di un mandato al relatore a formulare osservazioni alla Commissione finanze nei termini prospettati dallo stesso.

La Commissione approva tale proposta.

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente GRECO (*FI*), nella veste di relatore sul disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che l'articolo 1 esplicita le finalità e l'oggetto del provvedimento in esame, consistenti nell'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, la quale istituisce un nuovo organismo sovranazionale, denominato *Eurojust*, che sostituisce l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria istituita dal Consiglio dell'Unione europea nell'anno 2000.

La prospettiva di fondo sottesa all'istituzione dell'*Eurojust* si incentra sull'esigenza di rafforzare l'azione comune europea nel settore della cooperazione giudiziaria penale, al fine di garantire ai cittadini adeguati livelli di sicurezza. In tale ottica l'Unione europea ha inteso migliorare la cooperazione giudiziaria, al fine di fronteggiare le gravi forme di criminalità transnazionale attraverso il coordinamento ottimale dell'attività di indagine, nonché delle azioni penali degli Stati membri, affiancando l'*Eurojust* agli organismi rientranti nella rete giudiziaria europea .

La *ratio* sottesa all'istituzione dell'*Eurojust* si incentra soprattutto sulla necessità di superare le difficoltà ravvisabili nell'ambito della cooperazione tra i diversi Stati membri, relativamente ai procedimenti penali riguardanti gravi forme di criminalità organizzata a dimensione sovranazionale. Si fa quindi riferimento a reati rientranti nella competenza dell'*Eurojust* – tra i quali possono essere citati a titolo esemplificativo il terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani – nonché a specifiche forme di criminalità, quali la criminalità informatica, la frode, la corruzione e in generale i reati volti a ledere interessi finanziari.

La sopracitata decisione del Consiglio dell'Unione – prosegue il presidente-relatore – pur essendo entrata in vigore in data 6 marzo 2002, può espletare pienamente la propria efficacia solo all'atto del recepimento della stessa da parte degli Stati membri, i quali devono provvedere nel contempo ad introdurre i necessari adattamenti nelle rispettive legislazioni nazionali.

Ai sensi dell'articolo 1, l'*Eurojust* è un organismo dotato di personalità giuridica, finanziato a carico del bilancio dell'Unione europea.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – disciplina la nomina del membro nazionale di *Eurojust* e i poteri del Ministro della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura in tale ambito.

Quanto ai requisiti per la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia (comma 1), viene richiesto che il membro nazionale rivesta la qualifica di giudice o magistrato del pubblico ministero (sia nell'esercizio di funzioni giudiziarie, sia collocato in posizione di fuori ruolo) ed abbia almeno venti anni di anzianità di servizio.

Con riguardo al primo dei due sopracitati requisiti, il relatore evidenzia che l'articolo 2 della decisione del Consiglio, nello stabilire i requisiti del membro nazionale, cita, oltre alla qualifica di magistrato, pubblico ministero e giudice, anche quella di funzionario di polizia con pari prerogative.

Il comma 2 disciplina il procedimento di nomina, stabilendo che il Ministro della giustizia sottopone al Consiglio Superiore della Magistratura una rosa di candidati, in relazione alla quale il Consiglio stesso esprime le proprie valutazioni, acquisite dal Ministro stesso prima di procedere alla nomina con proprio decreto.

La decisione del Consiglio statuisce in proposito che il distacco del magistrato presso *Eurojust* avvenga in conformità all'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza, e che i membri nazionali siano soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro per quanto riguarda il loro statuto.

L'articolo 2 conferisce al Ministro della giustizia, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, il potere di indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni (comma 3).

Nel dibattito parlamentare svoltosi alla Camera – prosegue il presidente-relatore – il Governo e le forze di maggioranza hanno propugnato la natura amministrativa delle funzioni dell'Unità di cooperazione giudiziaria, le forze di opposizione quella giudiziaria. A tal proposito va comunque evidenziato che l'articolo 9 della decisione del Consiglio attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di definire la misura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio (paragrafo 3).

L'articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede al comma 1 che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente e, in caso di necessità e previo accordo del collegio, da ulteriori assistenti, in numero

complessivo non superiore a tre. Ciascuno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

I commi 2 e 3 disciplinano i requisiti e la procedura per la nomina degli assistenti, richiedendo che gli stessi siano nominati fra i giudici o i magistrati del pubblico ministero (che esercitano funzioni giudiziarie o sono collocati fuori ruolo) con la qualifica almeno di magistrato di tribunale, o anche fra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.

Nei casi in cui la nomina di assistente riguardi un magistrato, deve essere seguita la medesima procedura prevista per la nomina del membro nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2; nel caso in cui riguardi un dirigente dell'amministrazione della giustizia essa viene disposta direttamente con decreto del ministro. Tanto il magistrato (se nell'esercizio delle funzioni) quanto il dirigente vengono, a seguito della nomina, collocati fuori ruolo.

L'articolo 4 – prosegue il relatore – fissa in quattro anni la durata del mandato per il membro nazionale e per i suoi assistenti, prevedendo tuttavia la possibilità di una proroga non superiore ai due anni.

I poteri dell'unità *Eurojust* sono delineati negli articoli 5, 6 e 7 del testo in esame.

L'articolo 5 definisce i poteri esercitati dal membro nazionale di *Eurojust*, finalizzandoli al conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle indagini ed azioni penali relative ai reati ed alle forme di criminalità di competenza dell'*Eurojust* (articolo 4 della decisione) e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse.

Per la definizione di tali poteri l'articolo in esame (comma 1) rinvia alle disposizioni dell'articolo 6 della decisione del Consiglio. Tali poteri sono tuttavia esplicitamente menzionati al comma 2 dell'articolo in esame, che sostanzialmente riproduce le disposizioni della decisione del Consiglio; viene aggiunta, tuttavia, come evidenziato anche nella relazione illustrativa del Governo, la previsione della funzione di partecipazione, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione, in armonia con quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000.

L'articolo 6 – prosegue il relatore – definisce i poteri spettanti al collegio dell'*Eurojust*, operando un rinvio alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione che, nel definire i poteri spettanti al collegio, riproduce in buona parte le disposizioni riguardanti i poteri spettanti al membro nazionale, contemplando, in aggiunta a questi ultimi, compiti di assistenza all'*Europol* e di sostegno logistico più generale.

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in titolo disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 della decisione.

L'articolo 8 disciplina la procedura da seguire per la nomina del magistrato da inserire nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto della decisione medesima.

Viene richiamata la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge e viene precisato che la nomina deve riguardare un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e che non sia già membro dell'*Eurojust*. In questo caso, tuttavia, la nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura. La durata dell'incarico è di due anni prorogabili per non più di una volta.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – disciplina la designazione dei corrispondenti nazionali, previsti dall'articolo 12 della decisione. Quest'ultimo consente la designazione (avente la massima priorità in materia di terrorismo), da parte degli Stati membri, di uno o più corrispondenti nazionali, i quali operano nello Stato membro che li ha designati e le cui relazioni con le autorità competenti degli Stati membri sono disciplinate dal diritto nazionale.

Vengono designati quali corrispondenti nazionali dell'*Eurojust* l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari della giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello.

L'articolo 10 – prosegue il relatore – in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, stabilisce che il membro nazionale distaccato presso l'*Eurojust* sia considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/99 del Consiglio del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'articolo 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo un onere, a decorrere dal 2004, pari a 362.218,00 euro.

Il relatore conclude la propria esposizione sottolineando la natura amministrativa dei poteri di coordinamento e di iniziativa attribuiti all'*Eurojust*, deducibile dalla sopracitata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 2002 e conseguentemente, dal disegno di legge in titolo. Un'ulteriore conferma della natura amministrativa dei poteri attribuiti all'*Eurojust* si evince anche dagli articoli 3 e 6 della decisione dell'Unione europea, che non conferiscono a tale organismo alcun potere di carattere autoritativo e vincolante rispetto alle autorità competenti degli Stati membri. Coerentemente con tale impostazione di fondo, l'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in titolo attribuisce al membro nazionale poteri di inoltrare richieste alle competenti autorità giudiziarie.

Va inoltre evidenziato che nonostante la previsione di cui all'articolo 9 della decisione in questione, che attribuisce a ciascun Stato membro la facoltà di determinare discrezionalmente la natura e la portata dei poteri

giudiziari da attribuire al proprio rappresentante nazionale – in considerazione della disciplina prefigurata dall'ordinamento giudiziario interno – sarebbe comunque inopportuno optare per l'attribuzione di una potestà giudiziaria a tale rappresentante. Peraltro taluni importanti paesi europei, quali la Francia, la Germania e l'Austria, hanno attribuito al Ministro della giustizia il potere di nomina del rappresentante nazionale in seno all'*Eurojust*, disponendo altresì che lo stesso debba attenersi alle istruzioni impartite dal Ministro – come previsto in particolare in Austria e in Francia – e che possa essere rimosso dall'incarico con le stesse modalità previste per la nomina – disposizione introdotta nella sola Germania –. Il Portogallo, nel conferire al Ministro della giustizia il potere di nomina del membro nazionale, ha stabilito che quest'ultimo debba avere la qualifica di «procuratore generale aggiunto», e che lo stesso dipenda gerarchicamente dal procuratore generale, il quale tuttavia, nell'ordinamento costituzionale portoghese, viene nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo – diversamente quindi da quanto avviene nell'ordinamento italiano, in cui tutti i magistrati vengono assunti per concorso –.

Il Presidente-relatore sottolinea inoltre che nel caso di specie la decisione dell'Unione europea più volte richiamata si inquadra nella prospettiva di una collaborazione intergovernativa – anziché di tipo meramente comunitario – con conseguente necessità di un diretto collegamento tra l'*Eurojust* e i Governi dei singoli Stati membri, che rispondono dell'operato dei propri membri nominati in seno a tale organismo.

Evidenzia infine che ai sensi dell'articolo 32 della decisione in questione il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo debbano essere periodicamente informati dal collegio riguardo le attività espletate dall'*Eurojust*.

Il Presidente-relatore, limitatamente ai profili attinenti alla compatibilità comunitaria, rileva che lo schema di decreto in titolo appare coerente con la disciplina prevista dalla decisione 2002/187/GAI.

Si apre il dibattito

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) si sofferma sulla considerazione espressa dal Presidente-relatore in ordine alla valenza intergovernativa dell'*Eurojust*, sottolineando che tale natura non comporta sicuramente il venir meno della necessità di rispettare le procedure interne ai singoli Stati membri.

Risulta non condivisibile la valutazione espressa dal Presidente-relatore circa la supposta natura amministrativa dell'*Eurojust*, in quanto gli articoli 6 e 7 della decisione connotano le funzioni in questione quali poteri di tipo giudiziario, come si evince anche dall'obbligo di motivazione degli atti, dai profili attinenti al segreto giudiziario ed infine dalle funzioni espletate dal rappresentante stesso in ordine alle attività spettanti all'*Europol*.

L'articolo 9 della decisione fa riferimento alla natura giudiziaria dei poteri spettanti ai membri nazionali, che viene invece alterata dalla norma-

tiva italiana di recepimento, orientata nella direzione dell'attribuzione di poteri meramente amministrativi al rappresentante nazionale.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) evidenzia preliminarmente che le valutazioni espresse dal relatore confermano l'atteggiamento politico assunto dalle forze di maggioranza rispetto alle tematiche comunitarie, improntato a scetticismo. In particolare, anche aderendo alla tesi – in realtà non condivisibile, soprattutto alla luce delle risultanze emerse recentemente a Tampere – circa la supposta discrezionalità di ogni Stato membro in ordine alla scelta delle modalità attuative della decisione in questione, va evidenziato comunque che le forze politiche di maggioranza hanno optato nel caso di specie per un profilo attuativo di portata ridotta.

L'oratore chiede al relatore di fornire una documentazione in ordine ai profili di diritto comparato, relativamente alla materia in questione.

Il PRESIDENTE-relatore si impegna a fornire la documentazione richiesta nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRECO avverte che la seduta prevista per la giornata di domani, giovedì 6 maggio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

142^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nella serata di oggi, 5 maggio 2004, scadrà il termine per la presentazione delle liste per le elezioni europee.

L'articolo 8, comma 6, delle disposizioni sulla campagna elettorale europea approvate dalla Commissione lo scorso 7 aprile, prevede che la ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni del ciclo di tribune elettorali sia effettuata per sorteggio.

Parimenti l'articolo 9, comma 5, prevede che l'ordine di partecipazione alle conferenze stampa sia effettuato con una serie di criteri, all'interno dei quali è previsto lo svolgimento di vari sorteggi.

Essendo pervenuta a questa Presidenza la richiesta di alcune forze politiche di poter assistere all'effettuazione dei sorteggi, a seguito di contatti con la Direzione delle Tribune e servizi parlamentari – che ha segnalato la necessità di disporre di adeguati tempi tecnici per l'espletamento degli obblighi previsti dalle disposizioni sulla campagna elettorale – egli ritiene sia opportuno invitare i responsabili della testata ad effettuare i predetti sorteggi presso questa Commissione, alla presenza dell'Ufficio di Se-

greteria della Commissione, nonché di tutti i Commissari e i Rappresentati delle liste interessati ad assistere, alle ore 11 di venerdì 7 maggio.

In quella sede i rappresentanti dell'Azienda potranno anche comunicare i criteri di ponderazione che intendono proporre alla Commissione.

L'Ufficio di Segreteria della Commissione redigerà un verbale ad uso interno dello svolgimento delle operazioni e delle comunicazioni della Rai, verbale che sarà consultabile da tutti i membri della Commissione.

In tal modo, sulla base dei sorteggi e dei criteri di ponderazione, la Rai sarà in grado di trasmettere alla Commissione i calendari delle tribune elettorali e delle conferenze stampa, a norma dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni, già nella mattinata di lunedì, così da consentire al Presidente e all'Ufficio di Presidenza di risolvere rapidamente eventuali questioni controverse prima dell'inizio delle tribune elettorali, previsto per la fine della prossima settimana.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione sulla situazione generale della Rai ed esame di eventuali risoluzioni

(Svolgimento della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il deputato GIORDANO ritiene clamorosa la situazione creatasi con le nomine adottate dal Consiglio di amministrazione e le dimissioni della presidente Annunziata, a seguito della quale la gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è totalmente affidata ad organi che sono espressione delle forze politiche di maggioranza e che non si fanno scrupolo di realizzare un vero e proprio stravolgimento degli assetti aziendali.

Questo assalto al servizio pubblico – la cui inopportunità è stata riconosciuta con lodevole obiettività anche da forze politiche della maggioranza – coincide con la perdita sempre più vistosa di consenso sociale da parte del Governo, ed è evidentemente diretto a contrastare questa tendenza attraverso il controllo dell'informazione e della comunicazione.

È evidente però come tale situazione, oltretutto nella permanenza di un irrisolto conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, sia incompatibile con le regole di pluralismo e imparzialità che devono presiedere al servizio pubblico radiotelevisivo, in particolare a fronte di una campagna elettorale le cui tematiche sono questioni di importanza capitale, quali la guerra e la pace o il futuro del sistema industriale del nostro Paese.

La situazione che si è venuta a creare, come giustamente rileva il Presidente nella sua relazione, sancisce oltretutto la fine di quella formula di garanzia, che pure la sua parte politica non aveva condiviso, con la quale i Presidenti delle Camere avevano tentato di ricercare una soluzione equilibrata alla crisi di governo dell'azienda di servizio pubblico.

Il gruppo di Rifondazione Comunista ritiene dunque che la strada maestra per uscire da questa crisi sia quella dell'azzeramento del Consi-

glio di amministrazione, con la conseguente nomina di un nuovo Consiglio secondo le procedure previste dall'articolo 20 della legge Gasparri, e il blocco delle nomine approvate ieri dal Consiglio di amministrazione.

Il deputato GIULIETTI rileva in primo luogo come il Parlamento non possa sottrarsi ad una riflessione sulla questione determinatasi con le dimissioni della presidente Annunziata, una questione che andrebbe forse portata nelle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato, non diversamente da quanto avvenuto in passato per vicende indubbiamente di minore rilievo come quella, sulla quale nella scorsa legislatura vi fu un aspro dibattito in Aula, delle immagini sulla pedofilia trasmesse dal Tg1.

Non si può infatti far finta di non vedere che con le dimissioni della presidente Annunziata vengono meno un metodo ed un percorso, da lui personalmente non condivisi, che i Presidenti delle Camere avevano indicato per stabilire una regola di garanzia del pluralismo all'interno del servizio pubblico.

La nuova situazione apre uno scenario preoccupante, inquina la dialettica democratica, pone dei problemi di cui dovrebbe essere prima di tutto la maggioranza o almeno i settori più consapevoli e dotati di senso delle istituzioni a farsi carico.

Il deputato Giulietti ricorda come nella scorsa legislatura l'allora maggioranza di centro-sinistra si mostrò perfettamente consapevole del fatto che le problematiche riguardanti la correttezza della comunicazione e dell'informazione pubblica non siano risolvibili a colpi di maggioranza; la legge Maccanico, ad esempio, fu approvata all'unanimità, proprio nella consapevolezza di tale esigenza.

Maggioranza e opposizione devono essere consapevoli che le regole si devono costruire guardando al futuro e non cercando di trarre profitto nell'immediato da una posizione di maggioranza che un domani potrebbe non essere più tale.

In particolare nell'imminenza della campagna elettorale è necessario trovare una soluzione, si potrebbe anche pensare ad un Commissario di garanzia, per evitare che si debba giungere a richiedere, come è stato fatto dai Radicali, che la campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo si svolga sotto il controllo di osservatori internazionali.

Il senatore FALOMI concorda con le valutazioni espresse dagli oratori che lo hanno preceduto, osservando come il controllo degli organi di governo della Rai da parte della sola maggioranza sia una preoccupante novità, almeno da quando la Corte Costituzionale sottrasse all'Esecutivo il governo dell'azienda, e come non si sia mai assistito ad una così sfacciata occupazione dell'azienda stessa da parte della maggioranza.

Si pensi alla Direzione di RaiDue assegnata all'ex Presidente leghista della provincia di Varese, mentre il Presidente uscente anch'egli leghista ha ottenuto la Direzione dei diritti sportivi; si pensi anche alle posizioni

di assoluto rilievo assegnate all'ex assistente del Presidente del Consiglio e al Direttore de «La Padania».

Pur richiamando la maggioranza ad una riflessione sulla necessità di costruire regole comuni, il senatore Falomi ritiene però che a fronte di un prevedibile trincerarsi di gran parte del centro-destra dietro una difesa formalistica della legittimità di questo Consiglio di amministrazione, le opposizioni debbano assumere scelte conseguenti, rifiutandosi ad esempio di partecipare nel corso della campagna elettorale alle trasmissioni radiotelevisive fino a che non verranno ripristinate le condizioni minime di pluralismo e imparzialità.

Il senatore BOCO richiama la maggioranza al dovere di esercitare le responsabilità che le derivano dal suo ruolo, e a offrire un contributo di idee per uscire da una situazione la cui anomalia non può sfuggire a nessuno.

È evidente infatti che non si può pensare di affrontare una competizione elettorale in condizioni che rendono impossibile l'esercizio di un arbitraggio imparziale della competizione stessa.

L'attuale Consiglio di amministrazione è stato nominato secondo un metodo diretto a salvaguardare l'equilibrio ed il pluralismo del servizio pubblico e quindi a garantire la democrazia; la nuova legge di sistema, al di là dei suoi contenuti di merito, indica regole diverse per la formazione di organi di governo aziendali all'interno dei quali sia salvaguardata una dialettica democratica. Rivendicare la continuità dell'azione di governo dell'azienda sotto le vecchie e le nuove norme deve quindi significare prima di tutto rivendicare e assicurare la continuità della democrazia, vale a dire di una gestione idonea a perseguire l'obiettivo del pluralismo.

Il deputato BUTTI concorda sull'esigenza di trovare un terreno comune fra maggioranza e opposizione ma nega che ciò possa avvenire finché il centrosinistra – che probabilmente enfatizza la situazione della Rai perché in essa ha trovato l'unico argomento sul quale è in grado di assumere una posizione unitaria – si ostini a non vedere come la vera anomalia sia quella determinata dal comportamento della presidente Annunziata.

In realtà se la Rai fosse stata una società quotata in borsa, la Consob avrebbe avuto molto da dire sul comportamento di una Presidente che non mancava occasione per criticare e denigrare la gestione della sua azienda, e ciò peraltro di fronte a risultati operativi assai positivi.

Il deputato Butti ritiene poi inaccettabili le critiche di occupazione della Rai da parte di una sinistra che ha avuto un rapporto privilegiato con molti giornalisti del servizio pubblico, alle cui candidature è ricorso quando ha inteso tamponare una crisi di consenso: si pensi a Piero Badaloni, presidente della Regione Lazio, a Lucio Manisco e a tanti altri.

In conclusione l'oratore ritiene che il dibattito di oggi sia inutile e prematuro e che sarebbe invece necessario uno sforzo per riportare serenità nella gestione dell'azienda pubblica.

Il deputato CAPARINI osserva che le dimissioni di Lucia Annunziata rappresentano un fatto di estrema gravità, dal momento che la Presidente, dopo aver attaccato per mesi la gestione aziendale in dispregio delle funzioni di garanzia che le erano state affidate, ha tentato, con un atto le cui motivazioni meramente politiche appaiono trasparenti, di paralizzare l'attività dell'azienda in un momento delicato come quello caratterizzato da un'importante campagna elettorale e dal passaggio ad un nuovo regime giuridico.

L'oratore ritiene poi inaccettabili i toni utilizzati dal portavoce della presidente Annunziata nei confronti delle nomine dei dirigenti Ferrario, Marano e Moncalvo e, più in generale, le accuse portate a validissimi professionisti, rei solo di avere un passato politico, da parte di una sinistra che negli scorsi decenni ha vergognosamente occupato il servizio pubblico stabilendo una vera e propria egemonia culturale.

Quella che viene additata dalla sinistra come una sorta di occupazione della Rai non è che un risarcimento molto parziale nei confronti di componenti della società italiana fino ad oggi escluse dal servizio pubblico.

Il deputato Caparini conclude ribadendo la piena legittimità di un Consiglio di amministrazione, la cui funzionalità non può essere sottoposta al ricatto di un solo consigliere.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene in primo luogo di non poter condividere le osservazioni del collega Butti circa l'inutilità del dibattito in corso; egli ritiene anzi che questa sia la sede opportuna per una franca discussione che consenta di esaminare gli aspetti giuridici e politici della situazione che si è creata ai vertici della Rai e di ricercare una soluzione operativa.

Egli condivide l'analisi svolta dal presidente Petruccioli nella sua relazione; tuttavia a suo parere, indipendentemente da quali siano i loro poteri nella nuova situazione che si è creata, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati non possono esimersi da una pubblica valutazione sull'opportunità che il Consiglio si dimetta, e ciò in quanto tale Consiglio nasceva sulla base di una formula politica da essi stessi proposta, e che con le dimissioni della presidente Annunziata è venuta meno.

Una pronuncia politica è necessaria in un momento in cui, sotto il profilo strettamente giuridico, si è determinata una situazione paradossale per cui quello che governa la Rai è l'unico Consiglio di amministrazione di una società a non poter essere revocato da nessuno, non potendosi applicare le norme del codice civile sul potere di revoca da parte dei soci ed essendo venute meno le disposizioni in materia recate dalla legge n. 206 del 1993.

A fronte di questa situazione così particolare vi è una realtà in cui, con le dimissioni della presidente Annunziata, per la prima volta dalla riforma della Rai degli anni settanta l'opposizione non è rappresentata nel Consiglio di amministrazione dell'azienda, ciò che appare come una

vera e propria violazione della costituzione materiale della Rai, tanto più che nel messaggio rivolto alle Camere nel luglio del 2002, il Presidente della Repubblica individuava come un'esigenza particolare del servizio pubblico il riconoscimento di una sorta di statuto delle opposizioni.

Si tratta dunque di una situazione evidentemente insostenibile, specie in vista di una campagna elettorale molto delicata.

A tale ultimo proposito egli fa presente che, così come la Rai ha istituito al proprio interno un Osservatorio – peraltro politicamente molto squilibrato – per il controllo della verifica delle disposizioni che regolano la campagna elettorale, allo stesso modo la Commissione dovrebbe forse intensificare la propria attività di vigilanza, ad esempio chiedendo alla Rai che in questo periodo i rapporti dell'Osservatorio di Pavia siano trasmessi con cadenza quotidiana.

Il deputato LAINATI fa presente in primo luogo al collega Gentiloni Silveri che l'osservatorio costituito dalla Rai, cui egli ha fatto riferimento, ha esclusivamente compiti di monitoraggio e di controllo interno sul rispetto delle disposizioni sullo svolgimento della campagna elettorale sulle reti Rai, e trova un precedente in un analogo organismo istituito dal direttore generale Cappon e dal presidente Zaccaria in occasione delle elezioni politiche del 2001.

Per quanto concerne la questione delle dimissioni della presidente Annunziata, il deputato Lainati fa presente come queste appaiano del tutto pretestuose laddove si consideri che la dottoressa Annunziata ha voluto conferire al suo gesto un significato di critica e di sfiducia dell'operato del Direttore generale e dei consiglieri, che non ha nessuna giustificazione.

In proposito egli ricorda come lo scorso 29 aprile insieme ad altri 202 deputati della Casa delle Libertà ha inviato una lettera al Presidente della Camera dei deputati, nella quale si mettevano in luce i lusinghieri risultati ottenuti dall'attuale gestione della Rai sia in termini economici, sia in termini di ascolti, risultati evidentemente conseguiti – in coerenza con la missione imprenditoriale della Rai che coesiste con quella del servizio pubblico – a scapito del concorrente privato.

In proposito egli osserva anche come i risultati di bilancio dell'azienda di servizio pubblico siano talmente positivi da indurre il Ministro delle comunicazioni a valutare la possibilità di una riduzione del canone.

È dunque evidente che le dimissioni della dottoressa Annunziata rappresentano una scelta politica diretta a drammatizzare le questioni relative al governo dell'azienda in vista della campagna elettorale, come dimostra anche la manifestazione prevista oggi alle 17 a sostegno della Presidente dimissionaria, un'iniziativa che giustifica la previsione che si sia alla vigilia di una nuova stagione di girotondi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 13,40 e termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale: Audizione del Dottor Giovanni Ialongo e del Dottor Michele Borelli, Presidente e Direttore generale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giovanni IALONGO, *presidente dell'Istituto postelegrafonici*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emerenzio BARBIERI (UDC), Valter ZANETTA (FI) e Nino LO PRESTI (AN).

Il dottor Giovanni IALONGO, *presidente dell'Istituto postelegrafonici*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per la loro presenza e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,55.

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

7-00389 Burani Procaccini e 7-00349 Capitelli ed altri in materia di lavoro minorile
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione iniziata il 4 maggio 2004.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, a seguito della discussione svoltasi nella seduta di martedì 4 maggio, dà lettura di un testo riformulato, auspicando che possa costituire una risoluzione unitaria:

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel mondo sono almeno 246 milioni di minori vittime di sfruttamento economico, di cui almeno 186 milioni di età compresa tra i 5 e i 14 anni;

l'1 per cento dei minori sfruttati si trova nei Paesi industrializzati, tra i quali l'Italia;

i dati dell'ISTAT pubblicati nel 2002 e relativi all'impiego economico dei minori in Italia sottolineano che su circa 144.285 minori impiegati economicamente, 31.500 sarebbero da considerarsi sfruttati a tempo pieno;

l'Italia ha ratificato, con legge 25 maggio 2000, n. 148 la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 182 del 17 giugno

1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile che all'articolo 6 prevede che ogni Stato membro definisca ed attui programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile;

L'Italia gioca un ruolo di grande rilevanza nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

il nostro Paese ha ratificato, con legge n. 148 del 25 maggio 2000, la Convenzione n. 182 dell'OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile che chiede l'adozione da parte degli Stati membri (articolo 1) di «misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza». Tali forme includono: *a)* tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato od obbligatorio, compreso il reclutamento forzato od obbligatorio di minori ai fini del loro impiego nei conflitti armati; *b)* l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione del materiale pornografico o di spettacoli pornografici; *c)* l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e traffico di stupefacenti; *d)* qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;

la Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002 ha dedicato ampio spazio al problema dello sfruttamento del lavoro minorile ed in particolare ha confermato l'impegno di combattere le peggiori forme di lavoro minorile, così come definite dalla Convenzione n. 182 dell'OIL;

è altresì importante prendere conoscenza delle posizioni espresse dai movimenti di bambini e adolescenti lavoratori, che sostengono il diritto dei minori ad un lavoro degno ed alla partecipazione come protagonisti alla vita sociale;

impegna il Governo:

a predisporre e adottare, a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Commissione bicamerale per l'infanzia, un piano di azione in applicazione della Convenzione n. 182 dell'OIL e della Raccomandazione n. 190 ad essa allegata, che prevede tra l'altro il coinvolgimento dei soggetti interessati tramite forme di consultazione. Tale piano dovrà in particolare individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile, distinguendole da altre forme possibili di lavoro da parte di adolescenti e individuando esplicitamente le azioni da intraprendere in Italia e quelle da adottare in ambito internazionale.

Piera CAPITELLI (DS-U) esprime alcuni rilievi di metodo e di merito. Sotto il primo profilo, osserva che la risoluzione è stata presentata molto tempo fa e calendarizzata soltanto in questi giorni, nell'imminenza del convegno sul lavoro minorile in programma a Firenze la settimana prossima. Nel merito, non ritiene opportuno mettere sullo stesso piano

due filosofie completamente diverse: quella dei movimenti di bambini lavoratori, che meritano solidarietà e rispetto, e quella della condanna dello sfruttamento del lavoro minorile, che è e deve essere una priorità nei documenti internazionali. Inserire quindi nel testo della risoluzione entrambe le filosofie può sembrare una inopportuna forma di tolleranza verso situazioni che non consentono ai bambini di vivere appieno la loro infanzia. L'Italia dovrebbe invece predisporre un piano d'azione finalizzato ad attuare le indicazioni contenute nella convenzione n. 182 dell'OIL. Non concorda quindi con il documento proposto dalla presidente e ritiene che occorra ribadire con forza il diritto di tutti i bambini a vivere la propria infanzia. Se quindi domani si intende procedere alla votazione, chiede che la sua risoluzione venga posta in votazione nel suo testo originario, preannunciando comunque la sua assenza.

Silvana PISA (DS-U) ritiene particolarmente importante il lavoro di monitoraggio che le istituzioni devono svolgere rispetto all'evasione dall'obbligo scolastico, le cui motivazioni possono essere molteplici ma devono essere comprese a fondo, così come devono essere maggiormente analizzati i percorsi che i ragazzi intraprendono quando abbandonano la scuola. Propone inoltre di completare il lavoro di approfondimento in materia con ulteriori audizioni di rappresentanti dei sindacati e dell'ISTAT.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, concorda con le osservazioni dell'onorevole Pisa. Quanto alle considerazioni dell'onorevole Capitelli, ritiene importante prestare debita attenzione alla realtà espressa dai movimenti di bambini lavoratori i quali costituiscono una sorta di sindacato e sono espressione delle aspirazioni e delle esigenze di bambini e adolescenti che si trovano in situazioni ed ambiti culturali certamente molto diversi da quelli presenti in Italia. Per quanto concerne i tempi di calendarizzazione delle risoluzioni all'ordine del giorno, osserva che i tempi di lavoro, peraltro intensi, della Commissione devono conciliarsi con i lavori delle due assemblee parlamentari e delle rispettive commissioni.

Marida BOLOGNESI (DS-U) ritiene importante l'esperienza dei movimenti di bambini lavoratori in quanto il lavoro di approfondimento in materia di lavoro minorile non può registrare realtà differenti, che esistono e non possono essere ignorate. Nel metodo, ritiene tuttavia che il convegno di Firenze non debba condizionare i tempi di votazione delle risoluzioni, le quali anzi potrebbero risultare arricchite dai contributi che emergeranno dal convegno stesso. Ritiene infine importante che la Commissione maturi un proprio convincimento prendendo atto di tutte le posizioni, senza naturalmente abbassare la guardia rispetto alla tutela dei diritti dei minori. A tale riguardo, occorre riflettere sul messaggio che si vuole esca dalla Commissione, il quale potrebbe essere rapidamente presentato, ove possibile, da una risoluzione unitaria o altrimenti da testi solo parzialmente coincidenti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni espresse, auspica si possa concordare su un testo unitario di risoluzione e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che con lettera del 19 aprile 2004 il professor Antonio Palma riferisce che sopravvenuti impegni non gli consentono di proseguire la collaborazione quale consulente della Commissione; il professor Palma ha quindi rinunciato alla predetta attività di consulenza.

Audizione del direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio, Gianfranco Mascazzini

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianfranco MASCAZZINI, *direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI) del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Donato PIGLIONICA (*DS-U*), Michele VIANELLO (*DS-U*) e Egidio BANTI (*MARGH-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica ripetutamente Gianfranco MASCAZZINI, *direttore generale per la tutela delle acque interne del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio (TAI)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Gianfranco Mascazzini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), dottor Gianfranco Faina, e del vicepresidente, Mario Magnini

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianfranco FAINA, *presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano ripetutamente Gianfranco FAINA, *presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)*, e il vicepresidente Mario MAGNINI.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Gianfranco Faina, il dottor Mario Magnini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'esame del documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto».

(Seguito esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, ravvisa l'opportunità, al fine di consentire un'ulteriore riflessione sul testo in esame, di riaprire il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica sul documento da lui predisposto, fissandolo alle ore 12 di martedì prossimo, 11 maggio 2004. Il seguito dell'esame della proposta di documento proseguirà quindi nella giornata di mercoledì 12 maggio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 13,55.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,55.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

 copia dei verbali di deposizione ! di Lamberto Dini, Piero Fassino, Romano Prodi e Nicola Sainovic, con allegati, trasmessi dal dottor Marcello Maddalena, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con lettera del 21 aprile 2004, acquisiti agli atti in data 30 aprile 2004; la lettera del Procuratore Maddalena, anch'essa classificata segreta, contiene anche richieste di atti e informazioni alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti riservati:

 documentazione relativa alle attività istruttorie svolte dal magistrato greco in esecuzione della rogatoria della Commissione, trasmessa dall'Ambasciata d'Italia ad Atene e acquisita agli atti in data 30 aprile 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

un elaborato dei magistrati consulenti Antonio D'Amato e Pasquale Principato, acquisito agli atti in data 4 maggio 2004, concernente «esito dell'esame di verbali degli interrogatori di Marini Igor all'Autorità giudiziaria di Torino in cui avrebbe sollecitato il compimento di ulteriori accertamenti»;

un elaborato dei consulenti Rosario Di Legami, Sebastiano Sorbello, Giulio Palazzo, Vito Branca, Francesco Antonio Cerreta e Gennaro Olivieri, acquisito agli atti in data 4 maggio 2004, concernente gli «aspetti contrattuali e finanziari inerenti l'acquisto da parte di SIN (STET International Netherlands) e OTE del 49 per cento di Telekom-Serbia» e gli «eventuali profili di anomalia dell'operazione con particolare riferimento ad una analisi scientifica inerente le forme più comuni di riciclaggio e i concreti strumenti finanziari idonei a garantire tale sistema illecito»;

una nota del magistrato consulente Salvatore Sbrizzi, acquisita agli atti in data 5 maggio 2004, in cui lo stesso comunica di essere stato convocato per il 12 maggio 2004 innanzi al Procuratore della Repubblica di Torino in qualità di persona informata sui fatti.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera del 3 maggio 2004, la senatrice Helga Thaler Ausserhofer ha precisato che, pur essendo presente ai lavori della Commissione nella seduta del 28 aprile scorso, non ha inteso partecipare alla votazione della relazione intermedia, essendo la sua presenza motivata esclusivamente ai fini di un regolare svolgimento dei lavori. La senatrice Thaler Ausserhofer sottolinea, inoltre, di non aver partecipato ai lavori che hanno portato alla redazione del documento e di aver ritenuto pertanto, per coerenza, di doversi astenere dalla votazione. Fa presente, al riguardo, che nella riunione odierna l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha dato atto alla senatrice Thaler Ausserhofer della grande sensibilità istituzionale da lei dimostrata.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che il ministro plenipotenziario Francesco Bascone ha proposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste di rettifica al testo del resoconto stenografico del confronto tra lui e il ministro plenipotenziario Riccardo Sessa svolto lo scorso 20 aprile 2004. Di tali richieste di rettifica è data menzione in calce al resoconto stenografico della seduta del 20 aprile 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata per mercoledì 12 maggio 2004, alle ore 14, per l'esame testimoniale dell'avv. Domenico Porpora e, al termine, per comunicazioni del Presidente in merito alla disciplina del segreto per commissari e consulenti per fatti connessi alle loro funzioni. Ricorda, a tale ultimo proposito, che ha affidato all'onorevole Taormina e ai senatori Bobbio e Z! iccone l'incarico di predisporre uno studio, da depositare agli atti della Commissione, sulla questione della disciplina del segreto funzionale e sui vincoli che ne derivano per commissari e consulenti.

Dopo aver, quindi, nuovamente ricordato che il dottor Sbrizzi è stato convocato dalla Procura di Torino per essere ascoltato come persona informata sui fatti in relazione a circostanze che, secondo quell'Ufficio giudiziario, non sono connesse alle indagini della Commissione, sottolinea che la Commissione medesima ha dinanzi a sè due opzioni. La prima è quella di richiedere alla Procura di Torino un differimento della deposizione del dottor Sbrizzi ad una data successiva al 12 maggio 2004, giornata in cui la Commissione si occuperà, appunto, delle questioni relative alla disciplina del segreto per commissari e consulenti per fatti connessi alle loro funzioni. In alternativa, la Commissione potrebbe lasciare al dottor Sbrizzi un'autonoma scelta in merito alla deposizione richi! estagli, potendo egli, ad esempio, riservarsi di rispondere alle sole domande che non siano connesse con le attività della Commissione. Chiede, pertanto, che la Commissione si pronunci su quale delle due opzioni seguire.

Intervengono il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) e il deputato Alfredo VITO (FI), che ritengono opportuno che la Commissione richieda alla Procura di Torino di differire di qualche giorno la deposizione del dottor Sbrizzi in attesa che la Commissione stessa effettui le sue valutazioni nella seduta del 12 maggio 2004.

Enzo TRANTINO; *presidente*, avverte, pertanto, che, non essendovi obiezioni, invierà una lettera al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per chiedere il differimento ad altra data, successiva al 12 maggio 2004, della deposizione del dottor Salvatore Sbrizzi.

Audizione del ministro plenipotenziario Laura Mirachian

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRAN! TINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del ministro plenipotenziario Laura Mirachian.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, Enzo TRANTINO, *presidente*, al quale risponde il ministro plenipotenziario Laura MIRACHIAN.

Dopo un intervento del senatore Giuseppe CONSOLO (AN), Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la Commissione prosegua ad ascoltare il ministro plenipotenziario Laura Mirachian in qualità di testimone, eventualmente già nella seduta odierna ove l'interessata sia disponibile.

Il ministro plenipotenziario Laura MIRACHIAN si dichiara disponibile ad essere ascoltata come teste oggi stesso.

Enzo TRANTINO, *presidente*, prende atto che la Commissione concorda nel proseguire ad ascoltare il ministro plenipotenziario Laura Mirachian in qualità di teste, con il consenso dell'interessata.

Avverte, quindi, il ministro plenipotenziario Mirachian dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Maurizio EUFEMI (UDC) e Lucio MALAN (FI), ai quali replica il ministro plenipotenziario Laura MIRACHIAN.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il ministro plenipotenziario Laura Mirachian e i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

Comunicazioni del Presidente sulle istanze del signor Igor Marini

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca comunicazioni del Presidente sulle istanze del signor Igor Marini.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori continui ad essere assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, dà lettura dell'elaborato predisposto dai magistrati consulenti Antonio D'Amato e Pasquale Principato, della cui acquisizione agli atti ha testè dato comunicazione. Propone, quindi,

che la Commissione deliberi di inviare copia di tale elaborato alla Procura della Repubblica di Torino, per le eventuali valutazioni di competenza della stessa. Avverte che, non essendovi obiezioni, nella lettera formulerà altresì una richiesta affinché quella Procura, in uno spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, voglia trasmettere alla Commissione copia della lettera che Marini avrebbe inviato al Procuratore della Repubblica di Torino, di cui è menzione nel verbale di interrogatorio del 2 settembre 2003, nonché copia dell'elenco prodotto dal difensore del Marini a margine dell'interrogatorio dallo stesso reso in data 6 settembre 2003, relativo ai documenti che quest'ultimo avrebbe avuto modo di visionare in Svizzera, e copia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del Marini per il delitto di calunnia, con la relativa richiesta di applicazione della misura cautelare e gli atti sulla base dei quali la stessa è stata avanzata.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

322^a seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

(1544) DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA (FI), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo sul testo e sull'emendamento 1.0.3 (testo 2).

(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed avverte che sono state successivamente trasmesse le proposte 1.101 (testo 2) e 2.0.107.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra le proposte 1.101 (testo 2) e 2.0.107, per i profili di competenza, segnalando che, in relazione alla proposta 2.0.107, occorre valutare se derivino effetti finanziari dall'uniformazione del trattamento normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale, disposta dal comma 1, e dall'estensione a tutte le professioni sanitarie non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (delle quali viene peraltro soppresso il termine di durata triennale), prevista dal comma 2. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.101 (testo 2).

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sulle proposte 2.0.101 e 1.101 (testo 2) e avviso contrario sulle restanti proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi della corrispondente copertura finanziaria. Osserva, in particolare, che le proposte 2.0.104 e 2.0.107 sono suscettibili di acuire i termini già onerosi e complessi della vertenza finanziaria tra Stato e Regioni.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per rilevare che sulla proposta 2.0.104, concernente la reversibilità della scelta dei medici in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile escludere che la proposta abbia effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, tenuto anche conto dell'avviso contrario espresso dal Governo. Nella situazione attuale, infatti, in cui si è riscontrata una ampia preferenza per la scelta di esclusività del rapporto, la proposta emendativa in questione produce rilevanti effetti sul bilancio delle regioni, in quanto da un lato si determinerà un maggior risparmio connesso alla mancata corresponsione delle indennità riconosciute a coloro che optano per il rapporto di lavoro esclusivo, dall'altro, tuttavia, a fronte di una riduzione delle prestazioni lavorative offerte, si produce un maggior fabbisogno di personale dando luogo a nuove assunzioni. In relazione, poi, alla proposta 2.0.102/1, solleva alcune perplessità in merito alla non onerosità della stessa e segnala che anche la proposta 2.0.103 appare palesemente onerosa per la finanza pubblica.

Sulla proposta 2.0.104 si apre quindi un dibattito in cui intervengono il senatore TREDESE (*FI*), per sostenere che la proposta produce effetti finanziari positivi per le regioni, ed il senatore FERRARA (*FI*), per rilevare la non onerosità della proposta in questione, segnalando che, secondo i dati dell'ARAN, il rapporto esclusivo ha determinato nell'anno 2001 un costo di 1,5 miliardi di euro comprensivo degli oneri sociali, e che, secondo le regioni, l'onere per il medesimo esercizio è stato di oltre 1,7 miliardi di euro. L'ipotesi ventilata sugli organi di stampa in base alla quale si vorrebbe corrispondere l'indennità media di esclusività a coloro che oggi non la percepiscono, attraverso una suddivisione del fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro, potrebbe essere peraltro attuata attraverso

una riduzione dell'indennità media e nell'ambito delle attuali risorse stanziare sul fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro. L'effetto finanziario dell'emendamento in esame, comunque, si sostanzierebbe nella riduzione degli oneri per l'erogazione dell'indennità di esclusiva e, dall'altro, nella perdita di introiti derivanti dalla quota di pertinenza delle strutture pubbliche sui proventi delle attività intramurarie, che nel 2002 risulterebbero ammontare a circa 92 milioni di euro.

Intervengono nel dibattito, poi, il senatore MORANDO (*DS-U*) per rilevare che, pur riconoscendo l'utilità di acquisire elementi informativi sulle questioni sottese alla proposta, sarebbe tuttavia necessaria una verifica di tali indicazioni attraverso la predisposizione di una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato, nonché il presidente AZZOLLINI, per proporre di esprimere avviso favorevole sulla proposta 2.0.104, nonostante non sia disponibile la relazione tecnica sulla proposta stessa, risultando palesemente plausibile la compensazione tra risparmi ed effetti onerosi.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) interviene sulla proposta 2.0.107 per sottolineare che essa appare determinare effetti negativi per la finanza pubblica e che la proposta riduce, altresì, gli spazi di contrattazione delle regioni nei rapporti convenzionali con lo Stato, nonché sulla proposta 1.101 (testo 2), per sollevare alcune perplessità in merito alla decorrenza degli oneri.

Interviene il senatore TREDESE (*FI*) sulla proposta 2.0.102/1, per rilevare che già a legislazione vigente sono previsti procedimenti informativi, nonché sulla proposta 2.0.103, per segnalare che la proposta, andando incontro alle richieste delle regioni, è volta a risolvere un problema normativo attinente alle convenzioni che sono in corso di definizione con i medici di base.

Dopo l'intervento del sottosegretario VEGAS, volto a ribadire il proprio avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore – in particolare, con riferimento all'emendamento 2.0.107, suscettibile di determinare oneri non quantificati né coperti – ad eccezione degli emendamenti 2.0.101 e 1.101 (testo 2), prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di esprimere avviso favorevole sulle proposte testé citate ed anche sugli emendamenti 2.0.104, 2.0.103 e 1.101 (testo 2), avviso contrario, senza, tuttavia, indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.104/4, 2.0.104/5, 2.0.104/6, 2.0.104/8, 2.0.104/9 e 2.0.102/1, nonché avviso contrario, con l'indicazione della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 2.0.107 e 1.105, in quanto appaiono di tutta evidenza i profili finanziari critici, evidenziati anche dal Governo.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore Tarolli a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno

di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.0.104/4, 2.0.104/5, 2.0.104/6, 2.0.104/8, 2.0.104/9 e 2.0.102/1, sulle quali il parere è contrario, nonché degli emendamenti 1.105 e 2.0.107, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 aprile.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione ha già svolto un'ampia discussione sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti, sui quali deve ora esprimere il relativo parere.

Il senatore MORANDO (DS-U) conferma l'avviso contrario già espresso in precedenza sul provvedimento in esame, che è suscettibile di produrre effetti negativi sul bilancio dello Stato per due diversi aspetti. In primo luogo in quanto la proroga dei termini per l'adesione ai condoni ivi prevista, confermando, per ammissione dello stesso Governo, lo scarso numero di adesioni finora registrate, sancisce il fallimento di tale operazione e quindi il venir meno delle rilevanti entrate addizionali (circa 3,5 miliardi di euro) che erano state associate all'operazione stessa nell'ambito della manovra finanziaria per il 2004. In secondo luogo, in quanto, ove si fosse registrato un certo numero di adesioni entro il termine originariamente previsto del 31 marzo 2004, lo slittamento dei termini per i versamenti delle relative oblazioni determinerebbe certamente un rilevante effetto negativo in termini di cassa per il bilancio dello Stato.

Su proposta del PRESIDENTE, tenuto conto delle considerazioni svolte nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a esprimere parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Passando all'esame degli emendamenti, il sottosegretario VEGAS osserva che il provvedimento in esame, ancorché non formalmente collegato alla manovra finanziaria per il 2004, è da considerare imprescindibile per il conseguimento delle maggiori entrate associate ai condoni edilizi ed incorporate nei saldi della stessa manovra finanziaria. Pertanto, esprime avviso contrario su tutti quegli emendamenti che sopprimono la proroga dei termini di adesione, ovvero ne limitano la portata solo ad alcune tipologie di abusi edilizi, mentre si rimette alla valutazione della Sottocommissione sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dell'avviso espresso dal sottosegretario Vegas, ritiene opportuno esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che sopprimono le disposizioni di proroga, ovvero escludono dalla stessa alcune categorie di abusi edilizi, mentre propone di rendere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti che modificano, anticipandoli o posticipandoli, i termini per i relativi versamenti, posto che non hanno effetti finanziari palesemente negativi. Ritiene, altresì, opportuno condizionare, ai sensi della medesima norma costituzionale, il parere di nulla osta su quegli emendamenti che fissano termini di proroga più brevi, escludendo alcune tipologie di abusi edilizi, alla soppressione delle parti che stabiliscono le suddette esclusioni. Esprime, invece, avviso favorevole sulle proposte 1.59 e 1.60 (in quanto la soppressione *tout court* della proroga dei termini di versamento non ha effetti diretti sulle adesioni ai condoni), mentre, per quanto concerne, infine, l'emendamento 1.109, ritiene si possa esprimere parere non ostativo, nel presupposto che la proroga dei versamenti ivi previsti non ecceda l'anno solare cui essi si riferiscono. Esprime, infine, avviso favorevole su tutti i restanti emendamenti.

Su proposta del Presidente, la Sottocommissione conferisce, pertanto, mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 0.1, 1.102, 1.103, 1.106, 1.9, 1.8, 1.107, 1.3, 1.29, 1.31, 1.108, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.67, 1.70, 1.1, 1.2, 1.100, 1.16, 1.18, 1.6, 1.7, 1.101, 1.12, 1.17, 1.24, 1.13, 1.19, 1.20, 1.15, 1.23 e 1.28, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti 1.104, 1.105, 1.32, 1.34, 1.38, 1.39, 1.41, 1.58, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66 e 1.69, sui quali il parere è contrario. Sull'emendamento 1.109 il parere di nulla osta è reso nel presupposto che la proroga dei versamenti ivi previsti non ecceda l'anno solare cui essi si riferiscono mentre il parere di nulla osta sui seguenti emendamenti è reso con le condizioni rispettivamente indicate, ai sensi della suddetta norma costituzionale:

che alla proposta 1.4 (testo 2) siano soppresse le parole: «Per le opere abusive realizzate in difformità dal titolo ma conformi agli strumenti urbanistici,»;

che alla proposta 1.5 siano soppresse le parole da: «Ad eccezione» a: «aree protette nazionali, regionali e provinciali,»;

che alla proposta 1.10 siano soppresse le parole da: «Con riferimento alle sole opere» a: «ampliamento superiore a 25 metri cubi»;

che alla proposta 1.11 siano soppresse le parole: «Limitatamente alle opere abusive che abbiano comportato un ampliamento non superiore a 10 metri cubi,»;

che alla proposta 1.22 siano soppresse le parole: «Rientrate nella tipologia n. 6 dell'allegato 1» nonché le seguenti: «Per tutte le altre tipo-

logie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004.»;

che alla proposta 1.27 siano soppresse le parole: «Per opere che comportano un aumento volumetrico fino all'1,5 per cento e 31 marzo 2004 per le restanti.»;

che alla proposta 1.33 siano soppresse le parole: «eccettuate le opere insistenti su area demaniale, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.»;

che alla proposta 1.35 siano soppresse le parole da: «fatta eccezione» a: «31 marzo 2004»;

che alla proposta 1.36 siano soppresse le parole da: «ad eccezione» a: «31 marzo 2004»;

che alla proposta 1.37 siano soppresse le parole da: «ad eccezione» a: «31 marzo 2004»;

che alla proposta 1.40 siano soppresse le parole da: «per opere» a: «opere sanabili»;

che alla proposta 1.0.1 sia soppresso il primo periodo.».

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'importanza annessa ai disegni di legge n. 2561, 2562 e 2563, concernenti l'istituzione di nuove province, la cui discussione preliminare si è svolta congiuntamente in Sottocommissione, ne propone la rimessione alla Commissione plenaria, che potrà procedere all'esame disgiunto dei testi e dei rispettivi emendamenti.

Convieni la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

323ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) fa presente che si tratta dell'ulteriore emendamento 2.0.107 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo. Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare se derivino effetti finanziari dall'estensione a tutte le professioni sanitarie non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (di cui viene peraltro soppresso il termine di durata triennale), prevista dal comma 2.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che il comma 1 dell'emendamento in esame, nel nuovo testo, risolva i problemi di onerosità finanziaria precedentemente riscontrati in merito alle analoghe disposizioni dell'emendamento 2.0.107, in quanto vincola i contratti del personale sanitario a regime convenzionale al rispetto dei criteri e degli equilibri finanziari definiti nell'ambito degli accordi tra Stato e Regioni. Esprime, pertanto, avviso favorevole circa il comma 1, mentre ritiene debbano essere ulteriormente approfonditi gli effetti finanziari derivanti dal comma 2. Fa infatti presente che il suddetto comma, estendendo la disciplina delle convenzioni stipulate sulla base degli accordi collettivi di cui all'articolo 52, comma 27 della legge n. 289 del 2002, anche alle categorie degli operatori sanitari non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, ove tali categorie ne fossero escluse, potrebbe determinare per esse un trattamento economico più favorevole, i cui maggiori oneri sarebbero posti a carico della finanza pubblica ed in particolar modo delle Regioni. Qualora tale circostanza fosse confermato, ritiene che il comma 2 dovrebbe essere soppresso, al fine di garantire l'invarianza finanziaria dell'emendamento.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) conviene con l'avviso del sottosegretario Vegas sulla non onerosità del comma 1 dell'emendamento 2.0.107 (testo 2), mentre, riguardo al comma 2, ritiene che la valutazione sugli effetti finanziari possa essere fatta solo verificando se esistono, a legislazione vigente, categorie di personale sanitario che sono escluse dalle convenzioni ivi richiamate. In tal caso, l'estensione delle suddette convenzioni produrrebbe certamente ulteriori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore TATÒ (*AN*) fa presente che esistono varie categorie di operatori sanitari esclusi dall'applicazione di tali convenzioni e che l'emendamento in esame mira, appunto, ad estendere anche ad essi il suddetto regime, per ragioni di omogeneità. Da tale disposizione, tuttavia, non derivano oneri aggiuntivi, in quanto essa avverrebbe nell'ambito delle

risorse disponibili a livello nazionale e regionale, il cui ammontare costituisce un limite massimo di spesa.

Il senatore FERRARA (*FI*) osserva che il richiamo, contenuto nel comma 2, ai medici e alle altre professioni sanitarie non dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, sembra riguardare proprio il personale sanitario che già opera in regime di convenzione, i cui tariffari professionali sono peraltro fissati con riferimento alle corrispondenti tariffe applicate dal Servizio sanitario nazionale.

Il presidente AZZOLLINI illustra l'articolo 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, rilevando che il regime convenzionale prevede che il rapporto di lavoro degli operatori sanitari che rientrano nello stesso sia disciplinato mediante una contrattazione collettiva, per cui l'estensione del suddetto regime ad ulteriori categorie che ne sono attualmente escluse, determinerebbe l'immediata applicazione anche ad esse del trattamento economico derivante dalla stessa contrattazione collettiva, con evidenti oneri per il Servizio sanitario nazionale.

Per tali ragioni, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento in esame, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga soppresso il comma 2.

La Sottocommissione approva, infine, all'unanimità, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2004

9^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo; approvato dalla Camera dei deputati, parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 maggio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).
- TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina (757).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).
- BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

XII. Esame dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 6 maggio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- CAVALLARO e GIARETTA. – Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili. Modifiche al codice di procedura civile (1590).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 6 maggio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004». (n. 365).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 maggio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 360).
- Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti delle Associazioni dei circhi e degli spettacoli viaggianti aderenti all'AGIS.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 6 maggio 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei Segretari generali della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) e dell'Unione Generale del Lavoro (UGL) sull'evoluzione della situazione della Società Alitalia S.p.A. e sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. - Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA.- Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).
- PASINATO.- Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO.- Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. - Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
- GRILLO ed altri.- Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore portuale (2761).
- VISERTA COSTANTINI ed altri – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356).
- Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a. (n. 368).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 maggio 2004, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
- PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).

- BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
 - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 6 maggio 2004, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Associazione Campagna Italiana contro le mine.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 6 maggio 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Audizione dell'avvocato Antonio Parlato e della dottoressa Maria Clotilde Calamita, presidente e direttore generale dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 6 maggio 2004, ore 14

Seguito della discussione delle risoluzioni 7-00389 Burani Procaccini e
7-00349 Capitelli ed altri in materia di lavoro minorile.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 6 maggio 2004, ore 13,30

Audizione del direttore generale di Sony Ericsson Mobile Commu-
nications Italy, dottor Marco Bellini.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti**

Giovedì 6 maggio 2004, ore 13,55, 14 e 15

ORE 13,55

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Seguito dell'audizione del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura.

ORE 15

Audizione del presidente della Corte militare di appello, dottor Alfio Massimo Nicolosi.
